
Atti di Organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2010, n. 681

Rettifica D.P.G.R. n. 459 del 27 aprile 2010.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli artt. 41 e segg. dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n.7);

VISTI i propri precedenti decreti nn. 459 del 27 aprile 2010 e 462 del 28 aprile 2010;

CONSIDERATA l'affinità e la riconducibilità *ratione materiae* dei compiti propri dell'Ufficio Beni Librari, Musei e Archivi con le competenze del Servizio Beni Culturali;

CONSIDERATA l'affinità e la riconducibilità *ratione materiae* dei compiti propri dell'Ufficio Demanio Marittimo con le competenze del Servizio Demanio e Patrimonio;

RITENUTA l'opportunità di procedere ad una migliore distribuzione e razionalizzazione delle deleghe assessorili ai fini di una più efficiente organizzazione amministrativa;

SENTITI gli assessori interessati;

SENTITA la Conferenza di Direzione istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del DPGR n. 161 del 22.02.2008 e ss.mm. e ii.;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, di rettificare il D.P.G.R. n. 459 del 27 aprile 2010 nelle parti e nei termini che seguono:

- Con riferimento alla delega MEDITERRANEO, CULTURA, TURISMO, conferita all'Assessore Prof. Silvia GODELLI, sono soppresse le parole Biblioteche, Musei e Archivi;
- Con riferimento alla delega QUALITA' DELL'AMBIENTE conferita all'Assessore Dott.

Lorenzo NICASTRO sono soppresse le parole Demanio Marittimo;

Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, li 4 giugno 2010

Vendola

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 7 giugno 2010, n. 448

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse I- Miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale. Avviso pubblico per la seconda fase di selezione di Progetti Integrati di Filiera.

L'anno 2010, il giorno 07 del mese di giugno, presso il Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 - Bari.

Il Dirigente dell'Ufficio "Sviluppo filiere agroalimentari", sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse I del PSR 2007-2013, riferisce:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopra citato regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008);

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 della Regione Puglia, successivamente approvate dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010;

VISTE le schede delle Misure 111, 114, 121, 122,123,124,132 e 133 del PSR 2007-2013 della Regione Puglia, inserite nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera;

VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007-2013, nella seduta svoltasi a Bari il giorno 30 giugno 2009;

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 2462 del 09/10/2009 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la prima fase di selezione di Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.), pubblicata sul B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009;

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 2928 del 23/12/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 210 del 31/12/2009, con la quale sono state approvate integrazioni e modifiche al suddetto Avviso pubblico e stabilito il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande;

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 134 del 22/02/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 37 del 25/02/2010, con la quale sono state approvate ulteriori specificazioni e stabilita ulteriore e definitiva proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande;

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 177 del 05/03/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 47 dell'11/03/2010, con la quale sono stati approvati ulteriori chiarimenti relativi ai paragrafi 6 - "Beneficiari" e 7 - "Procedure e modalità di accesso";

CONSIDERATO che:

- con il suddetto Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009 (successivamente integrato con provvedimenti pubblicati sui B.U.R.P. n. 210 del 31/12/2009, n. 37 del 25/02/2010 e n. 47 dell'11/03/2010) è stata attivata la prima fase di selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF) e che detta fase si è conclusa in data 19/03/2010;
- a seguito del predetto avviso sono pervenute, nell'ambito delle diverse filiere agroalimentari individuate nello stesso avviso, n. 67 candidature da parte dei legali rappresentanti dei PIF all'uopo costituiti.

CONSIDERATO necessario avviare la seconda fase di selezione di Progetti Integrati di Filiera con la pubblicazione di Avviso pubblico riservato esclusivamente:

- ai Progetti Integrati di Filiera che hanno presentato la propria candidatura a seguito dell'Avviso pubblicato nel B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i. e le cui domande sono state dichiarate ricevibili dalla Commissione istituita con provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 236 del 29.03.2010;
- ai soggetti che hanno già sottoscritto l'atto costitutivo e il relativo accordo nell'ambito dei precitati PIF;

CONSIDERATO che la seconda fase di selezione prevede principalmente la presentazione da parte dei singoli soggetti aderenti ai predetti PIF delle domande di aiuto a valere sulle Misure inserite nell'ambito dei PIF;

CONSIDERATA la complessità delle procedure da porre in essere per la definitiva selezione dei PIF e delle specifiche disposizioni per l'avvio di ciascuna Misura inserita nei PIF (n. 8 Misure) si è ritenuto opportuno articolare il presente Avviso pubblico in dieci Allegati, indicati come segue:

- Allegato 1 - "Procedure generali";

- Allegato 2 - “Procedure comuni a tutte le Misure comprese nei PIF”;
- Allegato 3 - “Disposizioni specifiche Misura 111 - Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione - Azione 1 Formazione”;
- Allegato 4 - “Disposizioni specifiche Misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza”;
- Allegato 5 - “Disposizioni specifiche Misura 121- Ammodernamento delle aziende agricole”;
- Allegato 6 - “Disposizioni specifiche Misura 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste”;
- Allegato 7 - “Disposizioni specifiche Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”;
- Allegato 8 - “Disposizioni specifiche Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”;
- Allegato 9 - “Disposizioni specifiche Misura 132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”;
- Allegato 10 - “Disposizioni specifiche Misura 133- Attività di informazione e promozione”;

CONSIDERATO che ciascun Allegato di Misura è stato preliminarmente condiviso dal Responsabile della Misura;

CONSIDERATO che nel corso della riunione convocata dall’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013, svoltasi in data 3/06/2010, è stata definitivamente condivisa sia l’articolazione del presente Avviso che i contenuti di ciascun Allegato da parte dei Responsabili delle Misure interessate e degli altri soggetti partecipanti alla riunione;

CONSIDERATO che il predetto Avviso pubblico definisce in particolare:

- nell’Allegato 1 le procedure generali per la partecipazione alla seconda fase di selezione del PIF (presentazione della domanda di adesione alla seconda fase di selezione da parte del PIF e relativa documentazione a corredo);
- nell’Allegato 2 le procedure comuni a tutte le Misure inserite nel PIF in merito alla presentazione della domanda di aiuto, delle domande di pagamento dell’aiuto concesso, alle norme di

carattere generale che costituiscono requisiti di accesso, agli impegni del beneficiario ed alle riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche e recuperi;

- negli Allegati dal 3 a 10 le procedure, le disposizioni e la documentazione attinenti le specifiche Misure;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l’Avviso pubblico per la seconda fase di selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF), costituito dai suddetti Allegati, numerati da 1 a 10, parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO infine, onde garantire la necessaria pubblicità dell’iniziativa, di dare diffusione al suddetto avviso attraverso la pubblicazione sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul sito www.pma.regione.puglia.it;

Per quanto sopra riportato, propone:

- di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Avviso pubblico per la seconda fase di selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF), costituito da dieci Allegati, numerati da 1 a 10, parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che il termine per la presentazione della domanda di adesione alla seconda fase di selezione di PIF - con le modalità di cui al paragrafo 6 dell’Allegato 1 dell’Avviso - è fissato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/07/2010;
- di incaricare il Dirigente dell’Ufficio “Sviluppo filiere agroalimentari” a provvedere all’invio di copia del presente atto:
 - all’Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell’art.6 lett. g) della L.R.13/94;
 - al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi;
 - all’AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
 - a InnovaPuglia S.p.A. per la pubblicazione nel sito www.pma.regione.puglia.it.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun

mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione, e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento già previsto dal bilancio regionale - impegni di spesa.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del dirigente del Servizio Agricoltura - Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007-2013, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile dell'ASSE I del PSR Puglia
Dott. Mauro De Lucia

Il Dirigente dell'Ufficio
"Sviluppo filiere agroalimentari"
Dott. Giuseppe D'Onghia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio "Sviluppo filiere agroalimentari" e del Responsabile dell'Asse I del PSR 2007-2013;

VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.98 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento.

DETERMINA

- di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Dirigente dell'Ufficio "Sviluppo filiere agroalimentari", che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Avviso pubblico per la seconda fase di selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF), costituito da dieci Allegati, numerati da 1 a 10, parte integrante del presente provvedimento;

- di stabilire che il termine per la presentazione della domanda di adesione alla seconda fase di selezione di PIF - con le modalità di cui al paragrafo 6 dell'Allegato 1 dell'Avviso - è fissato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/07/2010;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio "Sviluppo filiere agroalimentari" a provvedere all'invio di copia del presente atto:
 - all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art.6 lett. g) della L.R.13/94;
 - al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi;
 - all'AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
 - a InnovaPuglia S.p.A. per la pubblicazione nel sito www.pma.regione.puglia.it.
- di autorizzare l'affissione dell'estratto del presente atto nell'albo del Servizio Agricoltura, nel rispetto della normativa vigente;
- di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 5 facciate e da n. 10 Allegati - rispettivamente costituiti da n. 14 facciate l'Allegato 1, n. 15 facciate l'Allegato 2, n. 9 facciate l'Allegato 3, n. 11 facciate l'Allegato 4, n. 29 facciate l'Allegato 5, n. 17 facciate l'Allegato 6, n. 26 facciate l'Allegato 7, n. 11 facciate l'Allegato 8, n. 13 facciate l'Allegato 9, n. 13 facciate l'Allegato 10 - è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia all'Ufficio proponente. Non sarà inviata copia all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria, non essendovi adempimenti di competenza dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

Il Dirigente ad interim
del Servizio Agricoltura
dott. Giuseppe Mauro Ferro

Allegato 1

UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura

Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

Reg. (CE) 1698/05 e s.m.i.

Reg. CE 1974/06 e s.m.i.

**Avviso pubblico relativo alla seconda fase di
selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF)**

Procedure generali

INDICE

1. PREMESSA.....	17682
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	17682
3. OGGETTO DELL'AVVISO	17684
4. SOGGETTI DESTINATARI DELL'AVVISO.....	17684
5. DOMANDA DI ADESIONE ALLA SECONDA FASE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PIF E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	17685
6. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL "PLICO UNICO PIF"	17686
7. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PIF.....	17686
8. PROCEDURE SECONDA FASE DI SELEZIONE	17687
9. MODIFICHE DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA	17692
10. IMPEGNI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PIF E DEI SINGOLI BENEFICIARI E REVOCHE DEGLI AIUTI.....	17692
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17692
12. DISPOSIZIONI FINALI	17693

1. PREMESSA

La Regione Puglia con Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009 (successivamente integrato con provvedimenti pubblicati sui B.U.R.P. n. 210 del 31/12/2009, n. 37 del 25/02/2010 e n. 47 dell'11/03/2010) ha attivato la prima fase di selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF) che si è conclusa il 19/03/2010. A seguito dell'avviso sono pervenute, nell'ambito delle diverse filiere agroalimentari individuate, n. 67 candidature da parte dei legali rappresentanti dei PIF all'uopo costituiti. Il presente avviso disciplina ed attiva la seconda fase di selezione dei PIF le cui istanze sono risultate ricevibili.

In particolare le 67 candidature pervenute risultano raggruppate per filiera come indicato nella seguente tabella:

Filiera	n. candidature
Cerealicola	11
Olivicola da olio	7
Ortoflorofrutticola	19
Vitivinicola	11
Lattiero-casearia	9
Zootecnica da carne	6
Silvicola	4
TOTALE:	67

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Reg. (CE) n. 1698/2005** relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- **Reg. (CE) n. 1974/2006** relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- **Reg. (CE) n. 74/2009** che modifica il Regolamento (CE)1698/2005;
- **Reg. (CE) 363/2009 e s.m.i.** che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Reg. (UE) n. 108/2010** che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006.
- **Reg. (CE) n. 1975/2006 e s.m.i.** che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e D.G.R. n. 2264 del 29/12/2007;

- **Decisione (CE) della Commissione C(2008)737** del 18 febbraio 2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013;
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 12 febbraio 2008, n. 148**, di approvazione del “Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013”, approvato con decisione della Commissione C(2008)737, pubblicata sul B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008;
- **Decisione (CE) della Commissione C(2010)1311** del 05 Marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 e modifica la decisione C(2008)737 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 26 aprile 2010 n.1105**, di approvazione della revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 e di modifica della decisione C(2008)737 del 18 febbraio 2008, pubblicata sul BURP n. 93 del 26 maggio 2010;
- **Reg. (CE) 146/2010** del 23/02/2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- **Reg. (CE) 73/09** del Consiglio del 19/01/2009, che stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i Reg. CE 1290/2005, 247 del 2006, 378/2007 e abroga il Reg. CE 1782/03;
- **D.P.R. 503/99** “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D.L. 30 aprile 1998 n. 173;
- **Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28** “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009** contenente la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- **D.G.R. n. 525 del 23/02/10** Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/09 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” Revoca della Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 2460.
- **Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura della Regione Puglia di n. 2462 del 9 ottobre 2009** – e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) - di approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF).

3. OGGETTO DELL'AVVISO

La Regione Puglia, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole schede di Misura, rende note le modalità e le procedure relative alla seconda fase per la selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF).

In particolare, il presente avviso pubblico definisce:

- l'articolazione delle procedure relative alla seconda fase di selezione dei PIF consistenti: nella validazione del punteggio attribuito a ciascun PIF nelle graduatorie provvisorie previste alla conclusione della prima fase; nell'istruttoria e valutazione complessiva dei PIF con formulazione e approvazione delle graduatorie di filiera; nella individuazione dei PIF ammissibili all'istruttoria tecnico amministrativa in relazione alle risorse finanziarie disponibili; nell'espletamento dell'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di aiuto ricevibili, presentate dai soggetti aderenti al PIF sulle diverse Misure; nell'individuazione dei PIF ammissibili a finanziamento in relazione alle risorse finanziarie disponibili e a quanto stabilito specificatamente nell'Avviso della prima fase di selezione dei PIF; nella concessione del finanziamento ai soggetti aderenti al PIF ammesso a finanziamento, a valere sulle Misure richieste e istruite con esito favorevole.
- le procedure per la partecipazione alla seconda fase di selezione del PIF (presentazione della domanda di adesione alla seconda fase di selezione da parte del PIF e relativa documentazione a corredo);
- le procedure per la presentazione, istruttoria, valutazione e ammissibilità a finanziamento delle domande di aiuto dei soggetti che hanno aderito ai PIF che hanno partecipato all'Avviso pubblicato nel B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009.

Le domande di aiuto da parte dei soggetti aderenti ai PIF potranno riguardare le Misure sotto elencate:

111 - Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione – Azione 1 Formazione, 114- Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali, 121- Ammodernamento delle aziende agricole, 122- Accrescimento del valore economico delle foreste, 123- Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, 124- Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore alimentare, 132- Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare e 133- Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che riguardano i sistemi di qualità alimentare del PSR.

4. SOGGETTI DESTINATARI DELL'AVVISO

L'avviso è riservato esclusivamente:

- ai legali rappresentanti dei PIF - che hanno presentato la propria candidatura a seguito dell'avviso di cui al provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 2462/09 pubblicato nel B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009 e s.m.i. - le cui domande sono state dichiarate ricevibili dalla Commissione istituita con provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 236 del 29.03.2010; tale ricevibilità è stata comunicata con nota n. AOO/030/0041876 del 11/05/2010 dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013.

- ai soggetti che hanno già sottoscritto l'atto costitutivo e il relativo accordo nell'ambito dei precitati PIF; tali soggetti potranno presentare domande di aiuto esclusivamente per le Misure indicate, con riferimento agli stessi, nel "Master plan" trasmesso dal PIF alla Regione a conclusione della prima fase di selezione.

5. DOMANDA DI ADESIONE ALLA SECONDA FASE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PIF E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

I PIF risultati ricevibili e che intendano partecipare alla seconda fase di selezione dovranno presentare nel termine e con le modalità stabilite al successivo paragrafo 6 domanda di adesione alla seconda fase. Al fine di completare/integrare la documentazione già inviata nella prima fase di selezione e di comprovare alcuni punteggi attribuiti in relazione agli elementi dichiarati nei Master plan presentati, dovranno produrre, a corredo della domanda di cui alla successiva lettera a) la seguente documentazione:

- a) domanda di adesione alla seconda fase di selezione (redatta su apposita modulistica che sarà disponibile sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it sottoscritta dal legale rappresentante del PIF ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- b) copia dei bilanci degli anni 2006, 2007 e 2008 necessari a comprovare le informazioni rese nel *Master plan* trasmesso, relative al valore della produzione trasformata/lavorata media del triennio 2006/2008 dalle Unità Locali regionali delle imprese beneficiarie del PIF o dichiarazione, per le imprese di nuova costituzione, di non attività delle stesse nell'intero periodo di riferimento;
- c) copia della documentazione comprovante le informazioni rese in *Master plan* relative alla commercializzazione mediante accordi con la GDO e altri canali di distribuzione e/o vendita/somministrazione diretta e/o indiretta dei prodotti agricoli e agroalimentari, anche attraverso ristorazione collettiva, rete di vendita, commercio e utilizzo locale delle produzioni, mercati degli agricoltori, gruppi di acquisto solidale e altri;
- d) copia dei titoli abilitativi (autorizzazioni, permesso di costruire/d.i.a. esecutiva, valutazioni ambientali, pareri, ecc.) riportati nella dichiarazione del tecnico abilitato prodotta nella prima fase dell'Avviso;
- e) protocollo di intesa sottoscritto dai produttori di base soci di cooperativa di trasformazione e commercializzazione, con il quale gli stessi hanno dato mandato al legale rappresentante della cooperativa a rappresentarli nell'ambito dell'accordo formale del PIF (*ove pertinente*);
- f) attestazione della sostenibilità finanziaria rilasciata da Istituto di Credito per ciascun soggetto che presenti un progetto, a valere sulle Misure 121 e 123, con un volume di investimenti superiore a 100.000,00 Euro (*ove non presentata nella prima fase di selezione*).

La precitata documentazione, ad eccezione della domanda di adesione di cui al punto a), dovrà essere contenuta in un plico chiuso riportante all'esterno le seguenti informazioni:

- **"P.S.R. Puglia 2007 – 2013: Avviso per la seconda fase di selezione di progetti integrati di filiera - PLICO A - NON APRIRE";**
- la denominazione del PIF;
- il nominativo del legale rappresentate del PIF e il recapito postale a cui devono essere indirizzate le comunicazioni attinenti al PIF;

Il legale rappresentante del PIF avrà cura, inoltre, di raggruppare tutte le domande di aiuto dei soggetti aderenti al PIF (ovvero tutti i plichi contrassegnati con la lettera "B"), secondo quanto disposto al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente Avviso, al fine del loro invio alla Regione Puglia - Servizio Agricoltura – in un "**plico unico PIF**" contenente anche il "plico A".

6. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL "PLICO UNICO PIF"

Il predetto "**plico unico PIF**" dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare all'esterno le seguenti informazioni:

- "**P.S.R. Puglia 2007 – 2013: Avviso per la seconda fase di selezione di progetti integrati di filiera - PLICO UNICO PIF (NON APRIRE)**";
- la denominazione del PIF;
- il nominativo del legale rappresentate del PIF e il recapito postale a cui devono essere indirizzate le comunicazioni attinenti al PIF ;

Il **plico unico PIF** deve essere indirizzato alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 BARI e deve essere accompagnato esternamente dalla domanda di adesione alla seconda fase di selezione nella quale deve essere obbligatoriamente indicato il numero dei plichi (plico "A" + "n.." plichi "B") contenuti all'interno del **plico unico PIF** e l'elenco dei nominativi corrispondenti a ciascun "plico B".

Il predetto plico **dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/07/2010**, al protocollo del Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Lungomare Nazario Sauro 45/47.

L'apertura del plico unico PIF sarà effettuata in presenza del Legale Rappresentante del PIF o di un suo delegato, previa convocazione.

Costituiscono motivi di irricevibilità della domanda di adesione alla seconda fase di selezione di PIF e di tutte le domande di aiuto ad esso collegate:

- la presentazione della domanda di adesione alla seconda fase di selezione di PIF e/o del "**plico unico PIF**" oltre il termine di scadenza stabilito;
- la mancata sottoscrizione della domanda di adesione da parte del legale rappresentante del PIF;

7. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PIF

I PIF che risulteranno collocati nelle graduatorie definitive di filiera dovranno far pervenire alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 BARI, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie nel B.U.R.P. (il calcolo decorre a partire dal giorno successivo alla pubblicazione), la seguente documentazione:

1. documentazione probante la forma di garanzia reciproca relativamente all'attuazione del PIF e alle eventuali revoche dei finanziamenti concessi, di cui al paragrafo 10 dell'avviso pubblico relativo alla prima fase di selezione dei PIF;
2. copia dei titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/dia esecutiva, ecc.) atti a dimostrare la piena cantierabilità dei progetti a valere sulle Misure 121 e 123, allo scopo di soddisfare quanto stabilito all'ultimo capoverso del paragrafo 8 "Istruttoria e valutazione dei PIF" dell'avviso prima fase di selezione (cantierabilità di almeno il 60% degli investimenti complessivi previsti nell'intero PIF sulle Misure 121 e 123).
3. copia dell'atto costitutivo dell'ATI/ATS sotto forma di scrittura privata autenticata da notaio e registrata presso il competente Ufficio del registro atti privati o di atto pubblico (documentazione richiesta ai PIF che hanno prodotto nella prima fase di selezione atto costitutivo dell'ATI/ATS sotto forma di scrittura privata sottoscritta dai soggetti aderenti ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, registrata presso il competente Ufficio del registro atti privati).

Come stabilito nell'avviso pubblico prima fase di selezione dei PIF costituisce motivo di esclusione del PIF dalla graduatoria e di non ammissibilità agli aiuti di tutti i soggetti aderenti allo stesso, la mancata dimostrazione a conclusione della seconda fase di selezione, fissata con il presente Avviso alle ore 12,00 del trentesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BURP, dell'effettiva cantierabilità di almeno il 60% degli investimenti complessivi previsti nell'intero PIF sulle Misure 121 e 123.

Inoltre, come stabilito nell'avviso pubblico prima fase di selezione di PIF, la mancata presentazione della documentazione di cui al precedente punto 3 costituisce motivo di irricevibilità del PIF. Conseguentemente la mancata presentazione dell'atto costitutivo del PIF nella forma richiesta, nel termine specificato al capoverso precedente, e/o la non conformità dello stesso determinerà l'esclusione dalla graduatoria del PIF e la non ammissibilità agli aiuti di tutti i soggetti aderenti allo stesso.

Costituisce ulteriore motivo di esclusione del PIF dalla graduatoria e di non ammissibilità agli aiuti di tutti i soggetti aderenti allo stesso la mancata presentazione della documentazione probante la forma di garanzia reciproca di cui al punto 1.

8. PROCEDURE SECONDA FASE DI SELEZIONE

Le procedure di istruttoria e valutazione relative alla seconda fase di selezione dei PIF e disciplinate dal presente avviso si articolano nelle fasi sequenziali di seguito indicate e descritte:

1) ***Prima verifica del rispetto dei "valori minimi e massimi dell'importo totale di spesa pubblica per PIF" e dei "limiti minimi e massimi di ripartizione delle risorse pubbliche per PIF"***

Sulla base delle informazioni rese attraverso gli elaborati tecnico-informatici allegati a ciascuna domanda di aiuto presentata a seguito della seconda fase di selezione, sarà operata una verifica per ciascun PIF del rispetto di quanto stabilito nelle tabelle 3 e 4 riportate nel provvedimento pubblicato sul B.U.R.P. n. 210 del 31/12/2009 e successivamente integrate con provvedimento pubblicato sul B.U.R.P. n. 37 del 25/02/2010.

Si riportano di seguito le tabelle di che trattasi nella versione integrata:

Tab. 3 – Limiti minimi e massimi di ripartizione delle risorse pubbliche per PIF.

Misure	Quota % minima del totale	Quota % massima del totale
Misura 111		2%
Misura 114		2%
Misura 121	25% (1)	
Misura 123		70% (2)

(1) Per la filiera vitivinicola il valore è ridotto al 15%

(2) Per la filiera lattiero-casearia il valore è ridotto al 50%.

Tab. 4 – Valori minimi e massimi dell'importo totale di spesa pubblica per PIF (euro)

Filiere	TOTALE	10%	50%
Cerealicola	8.500.000	850.000	4.250.000
Olivicola da olio	25.500.000	2.550.000	12.750.000
Ortoflorofrutticola	23.000.000	2.300.000	11.500.000
Vitivinicola	25.000.000	2.500.000	12.500.000
Lattiero-casearia	13.110.900	1.311.090	6.555.450
Zootecnica da carne	7.000.000	700.000	3.500.000
Silvicola	954.000	95.400	477.000

I PIF che non rispettino le condizioni su esposte saranno ritenuti non ammissibili alla seconda fase di selezione e non saranno inclusi nella graduatoria definitiva di filiera. L'eventuale verificarsi di tale circostanza sarà comunicata ai PIF interessati.

2) **Ricevibilità delle domande di aiuto presentate dai soggetti aderenti al PIF.**

In relazione alla documentazione contenuta nel "plico B" e a quanto stabilito nei dispositivi specifici di Misura in merito alla ricevibilità delle domande di aiuto, di cui agli Allegati da 3 a 10 del presente Avviso, sarà effettuata la verifica di ricevibilità di tutte le domande di aiuto presentate dai soggetti aderenti al PIF.

L'eventuale esito negativo della verifica compiuta sarà comunicata ai soggetti richiedenti e al legale rappresentante del PIF.

3) Seconda verifica del rispetto dei "valori minimi e massimi dell'importo totale di spesa pubblica per PIF" e dei "limiti minimi e massimi di ripartizione delle risorse pubbliche per PIF"

A seguito della verifica di ricevibilità di cui al precedente punto 2), sarà espletata, per ciascun PIF, una seconda verifica del rispetto di quanto stabilito nelle tabelle 3 e 4 riportate nel provvedimento pubblicato sul B.U.R.P. n. 210 del 31/12/2009 e successivamente integrate con provvedimento pubblicato sul B.U.R.P. n. 37 del 25/02/2010.

I PIF che non rispettino le condizioni su esposte non saranno inclusi nella graduatoria definitiva di filiera. L'eventuale verificarsi di tale circostanza sarà comunicata ai PIF interessati.

4) Rideterminazione dei punteggi attribuiti nella graduatoria provvisoria prima fase.

Con riferimento alla documentazione presentata nel "plico A" ed indicata alle lettere b), c) e d) del precedente paragrafo 5 del presente Avviso saranno confermati o rideterminati in diminuzione i punteggi attribuiti nella graduatoria provvisoria di filiera in relazione ai criteri di selezione dei PIF di cui ai numeri 1, 6 e 8 dell'Avviso prima fase. Inoltre, in relazione ai criteri di selezione di cui ai numeri 3), 4), 5), 7), 10) e 12) si provvederà, successivamente alla verifica di ricevibilità di cui al punto 2), alla rideterminazione dei punteggi attribuiti ai PIF nella graduatoria provvisoria prima fase, in funzione di eventuali variazioni avvenute sulla base di quanto prodotto nella seconda fase e dell'esito della verifica di ricevibilità.

5) Attribuzione dei punteggi alle singole domande di aiuto.

Sulla base degli specifici criteri di selezione delle Misure, saranno attribuiti – secondo quanto stabilito nei dispositivi specifici delle Misure di cui agli Allegati da 3) a 10) del presente Avviso – i punteggi alle singole domande di aiuto ricevibili presentate nell'ambito dei PIF che hanno superato la seconda verifica di cui al precedente punto 3).

6) Determinazione del punteggio complessivo di ciascun PIF e formulazione delle graduatorie definitive per filiera

Sulla scorta dei punteggi rideterminati per i PIF, come indicato al precedente punto 4) e dei punteggi attribuiti alle singole domande di aiuto di cui al precedente punto 5), sarà formulata la graduatoria definitiva dei PIF per ogni filiera.

Per la determinazione del punteggio complessivo da attribuire a ciascun PIF si procederà come segue:

- la somma dei punteggi rideterminati come al punto 4), sarà rapportata percentualmente al punteggio massimo ottenibile in graduatoria provvisoria dal PIF (max punti 55,5) e successivamente moltiplicata per 0,3 (fattore di ponderazione di cui all'Avviso prima fase di selezione) determinando in tal modo l'addendo denominato "α";
- nell'ambito di ciascun PIF, i punteggi ottenuti dalle singole domande di aiuto a valere su ciascuna Misura saranno rapportati percentualmente al punteggio massimo ottenibile secondo gli specifici criteri di selezione delle misure/azioni. Successivamente saranno

ponderati tra di loro in funzione dell'entità del costo totale. Il valore conseguente sarà moltiplicato per 0,7 (fattore di ponderazione di cui all'Avviso prima fase di selezione) determinando in tal modo l'addendo denominato "β".

La somma degli addendi α e β determinerà il punteggio complessivo del PIF e la conseguente collocazione dello stesso nella graduatoria definitiva per filiera.

Le graduatorie definitive di filiera saranno approvate con provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura che sarà pubblicato nel BURP.

7) Individuazione del primo gruppo di PIF ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa

Nel rispetto delle graduatorie di filiera sarà operata la prima individuazione dei PIF ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa in relazione alle "risorse riservate" a ciascuna filiera (di cui alla tabella 2 del paragrafo 3 dell'Avviso prima fase di selezione dei PIF) e alle "risorse non riservate" attribuibili ai PIF che risulteranno parzialmente finanziati con le risorse riservate (nel rispetto di quanto stabilito al penultimo capoverso del paragrafo 3 dell'Avviso prima fase di selezione dei PIF).

8) Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto presentate dai soggetti aderenti ai PIF ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa

Le domande di aiuto dei soggetti aderenti ai PIF ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa a seguito della individuazione di cui al precedente punto 7) saranno oggetto di istruttoria tecnico-amministrativa, che sarà espletata a partire da quelle presentate nell'ambito dei PIF collocati alla prima posizione di ciascuna graduatoria definitiva di filiera.

L'eventuale esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa sarà comunicato ai soggetti interessati e al legale rappresentante del PIF.

9) Terza verifica del rispetto dei "valori minimi e massimi dell'importo totale di spesa pubblica per PIF" e dei "limiti minimi e massimi di ripartizione delle risorse pubbliche per PIF"

A seguito della istruttoria di cui al punto 8), sarà operata una terza ed ultima verifica del rispetto di quanto stabilito nelle tabelle 3 e 4 riportate nel provvedimento pubblicato sul B.U.R.P. n. 210 del 31/12/2009 e successivamente integrate con provvedimento pubblicato sul B.U.R.P. n. 37 del 25/02/2010.

I PIF che non rispettino le condizioni su esposte saranno esclusi dalla graduatoria definitiva e ritenuti non ammissibili. L'eventuale verificarsi di tale circostanza sarà comunicata ai PIF interessati.

Le risorse rese così disponibili saranno utilizzate per la medesima filiera del PIF escluso dalla graduatoria definitiva e a favore del primo PIF collocato nella medesima graduatoria e non ammesso all'istruttoria tecnico-amministrativa.

Nel caso in cui la specifica graduatoria di filiera risultasse già esaurita, le risorse rese disponibili saranno aggiunte a quelle "non riservate" di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 3 dell'Avviso prima fase di selezione dei PIF.

10) *Verifica relativa alla documentazione di cui al precedente paragrafo 7 (forme di garanzia reciproca, titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti, atto costitutivo del PIF)*

Qualora entro i termini e secondo le modalità stabilite al precedente paragrafo 7 del presente Allegato, i PIF collocati nelle graduatorie definitive di filiera non abbiano prodotto la documentazione elencata al medesimo paragrafo o la stessa non risulti conforme a quanto richiesto si procederà all'esclusione del PIF dalla graduatoria di appartenenza e ciò determinerà anche la non ammissibilità agli aiuti di tutti i soggetti aderenti allo stesso. L'eventuale verificarsi di tale circostanza sarà comunicato ai PIF interessati.

Le risorse così rese disponibili saranno utilizzate per la medesima filiera del PIF escluso dalla graduatoria definitiva e a favore del primo PIF collocato nella medesima graduatoria e non ammesso all'istruttoria tecnico-amministrativa.

Nel caso in cui la specifica graduatoria di filiera risultasse già esaurita, le risorse rese disponibili saranno aggiunte a quelle "non riservate" di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 3 dell'Avviso prima fase di selezione dei PIF.

11) *Ammissione a finanziamento dei PIF e dei soggetti aderenti*

A conclusione delle attività previste dalle precedenti fasi si determinerà la definitiva ammissibilità a finanziamento del PIF; successivamente si procederà, con specifici provvedimenti di concessione, ad ammettere ai benefici le domande di aiuto presentate dai soggetti aderenti al PIF, a valere sulle diverse Misure.

12) *Individuazione del secondo gruppo di PIF ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa*

Nel rispetto delle graduatorie definitive di filiera sarà effettuata la seconda individuazione dei PIF ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa in relazione alle residue "risorse non riservate" di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 3 dell'Avviso prima fase di selezione dei PIF.

13) *Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto presentate dai soggetti aderenti al secondo gruppo di PIF*

Le domande di aiuto dei soggetti aderenti ai PIF ammissibili a finanziamento a seguito della individuazione di cui al precedente punto 12) saranno oggetto di istruttoria tecnico-amministrativa.

L'eventuale esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa sarà comunicato ai soggetti interessati e al legale rappresentante del PIF.

14) *Verifiche di cui ai precedenti punti 9) e 10)*

I PIF del secondo gruppo saranno sottoposti alle verifiche di cui ai precedenti punti 9) e 10) e in caso di esito negativo delle stesse, saranno oggetto di esclusione dalla graduatoria di appartenenza.

15) Ammissione a finanziamento del secondo gruppo di PIF e dei soggetti aderenti

A conclusione delle attività previste dalle precedenti fasi si determinerà la definitiva ammissibilità a finanziamento del PIF; successivamente si procederà, con specifici provvedimenti di concessione, ad ammettere ai benefici le domande di aiuto presentate dai soggetti aderenti al PIF, a valere sulle diverse Misure.

9. MODIFICHE DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA

Durante il periodo di realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del PIF il legale rappresentante del PIF deve segnalare alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura:

- le eventuali varianti progettuali riguardanti le singole iniziative;
- le eventuali rinunce da parte dei singoli soggetti ammessi ai benefici.

Qualora le modifiche progettuali o le rinunce compromettano i requisiti di ammissibilità e/o le condizioni stabilite dal presente Avviso e/o determinino la diminuzione di oltre il 30% del volume complessivo degli investimenti originariamente ammesso a finanziamento per l'intero PIF, la Regione Puglia – Servizio Agricoltura procederà alla revoca del contributo concesso a tutti i beneficiari aderenti al PIF e sarà attivata nei confronti degli stessi la procedura per il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali.

10. IMPEGNI DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PIF E DEI SINGOLI BENEFICIARI E REVOCHE DEGLI AIUTI

Si rimanda a quanto già stabilito al paragrafo 10 dell'Avviso prima fase di selezione dei PIF e al precedente paragrafo 9 del presente Allegato.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere forniti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di finanziamento.

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007- 2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Il beneficiario ha l'obbligo di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.

Per quanto riguarda le azioni specifiche da attuare, si rimanda al documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali".

12. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Allegato 1 si rimanda a quanto stabilito nell'AVVISO prima fase di selezione di PIF pubblicato nel BURP 162/2009 (successivamente integrato con provvedimenti pubblicati sui B.U.R.P. n. 210 del 31/12/2009, n. 37 del 25/02/2010 e n. 47 dell'11/03/2010) e alle specifiche schede di Misura del PSR Puglia 2007- 2013 modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

Allegato 2

UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura

Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

Avviso pubblico relativo alla seconda fase di selezione di PIF

Procedure comuni a tutte le Misure comprese nei Progetti Integrati di Filiera:

- Misura 111- Azione 1 - "Formazione";
- Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza";
- Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"
- Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste;
- Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
- Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale;
- Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare;
- Misura 133 "Attività di informazione e promozione".

INDICE

1.	PREMESSA.....	17696
2.	MODALITA' DI ACCESSO AL PORTALE SIAN E AGLI APPLICATIVI INFORMATICI REGIONALI ...	17697
2.1	Fascicolo aziendale	176987
2.2	Modalità di accesso ai sistemi informatici	17697
2.3	Accesso al portale SIAN	17697
2.4	Accesso agli applicativi informatici del portale regionale.....	17697
3.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	17698
4.	REQUISITI DI ACCESSO COMUNI A TUTTE LE MISURE.....	17699
5.	ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DELL'AIUTO PUBBLICO.....	17700
5.1	Titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi.....	17700
5.2	Conto corrente dedicato	17700
5.3	Volume di investimento, ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento da parte dei beneficiari.....	17700
5.4	Termine per l'ultimazione degli interventi/operazioni.....	17701
5.5	Presentazione delle domande di pagamento	17701
5.6	Domanda di pagamento dell'anticipo.....	17702
5.7	Domanda di Pagamento dell'acconto	17702
5.8	Domanda di Pagamento del saldo	17703
6.	CONTROLLI SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO.....	17704
7.	IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	17704
8.	DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE.....	17705
9.	RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI.....	17706
10.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	17707
11.	DISPOSIZIONI FINALI.....	17707

1. PREMESSA

Il presente avviso è riservato esclusivamente ai soggetti che hanno aderito, con sottoscrizione dell'atto costitutivo, ai Progetti Integrati di Filiera che hanno partecipato all'Avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009 (successivamente integrato con provvedimenti pubblicati sul B.U.R.P. n. 210 del 31/12/2009, B.U.R.P. n. 37 del 25/02/2010 e n. 47 dell'11/03/2010).

Con il presente avviso vengono attivate le seguenti Misure del PSR Puglia 2007-2013, inserite nei Progetti Integrati di Filiera:

- Misura 111- Azione 1 - "Formazione";
- Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza";
- Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"
- Misura122 "Accrescimento del valore economico delle foreste;
- Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
- Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale;
- Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare;
- Misura 133 "Attività di informazione e promozione".

Il presente Allegato contiene le disposizioni comuni a tutte le precitate Misure; le specifiche disposizioni per l'adesione a ciascuna Misura sono riportate negli Allegati da 3 a 10 del presente Avviso.

2. MODALITA' DI ACCESSO AL PORTALE SIAN E AGLI APPLICATIVI INFORMATICI REGIONALI

La partecipazione al presente avviso è subordinata alla presentazione di una domanda di aiuto (monomisura o plurimisura) da parte di ciascun soggetto richiedente, in possesso dei requisiti riportati nelle disposizioni specifiche di ciascuna Misura, che ha aderito al PIF già nella prima fase.

2.1 Fascicolo aziendale

La costituzione di un "fascicolo aziendale" è propedeutica alla presentazione delle domande di aiuto ai sensi delle misure attivate con il presente Avviso.

Pertanto, ciascun richiedente, preliminarmente alla compilazione della domanda di aiuto deve:

- costituire un fascicolo aziendale;
- aggiornare e validare il fascicolo aziendale ove già costituito.

Si specifica, infatti, che la corretta compilazione della domanda di aiuto (sul portale SIAN) e degli elaborati tecnico-informatici a corredo della stessa (sul portale regionale) è subordinata all'aggiornamento del fascicolo aziendale del richiedente.

2.2 Modalità di accesso ai sistemi informatici

Preliminarmente alla compilazione della domanda di aiuto e degli elaborati tecnico informatici, è necessario che i soggetti interessati acquisiscano le autorizzazioni necessarie ad operare sui seguenti portali:

- Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN - www.sian.it
- Portale regionale - www.pma.regione.puglia.it

2.3 Accesso al portale SIAN

La presentazione della domanda di aiuto a valere sulle Misure attivate dal presente avviso avviene tramite il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN e l'abilitazione ad operare nell'ambito del presente Avviso per le misure inserite nei PIF sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta secondo il modello disponibile sul portale regionale (indirizzo internet: www.pma.regione.puglia.it), da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica n.cava@regione.puglia.it.

2.4 Accesso agli applicativi informatici del portale regionale

L'accesso al portale regionale è funzionale alla compilazione degli elaborati tecnico-informatici (ad esempio il piano di sviluppo aziendale, applicativo per l'attribuzione dei punteggi, ecc.) richiesti a corredo delle domande di aiuto delle Misure: 111 - 114 - 121 - 122 - 123 -124 - 132 - 133.

Tali elaborati sono finalizzati, tra l'altro, all'attribuzione dei punteggi alle domande di aiuto presentate per ciascuna Misura, con riferimento agli specifici criteri di selezione, e contengono

una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, il richiedente gli aiuti, attesta la veridicità dei dati riportati nello stesso e l'effettivo possesso delle condizioni soggettive e oggettive.

Al fine di poter utilizzare gli elaborati tecnico-informatici è necessario che i soggetti incaricati dalle ditte richiedenti presentino una specifica richiesta (il cui modello è disponibile all'indirizzo internet: www.pma.regione.puglia.it), da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica: selezionepifdue@innova.puglia.it. Si specifica che l'accesso all'applicativo informatico "Piano di Sviluppo Aziendale" della Misura 121 è consentito solo a tecnici agricoli abilitati. In ogni caso la richiesta deve essere corredata anche dalla specifica autorizzazione con la quale il richiedente gli aiuti consente al tecnico l'accesso al proprio fascicolo aziendale ed alla compilazione della domanda di aiuto.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

Per accedere ai benefici ciascun richiedente deve presentare una domanda di aiuto sul portale SIAN (indirizzo web: www.sian.it), secondo le modalità di seguito indicate.

La domanda di aiuto, il cui modello è disponibile sul portale SIAN, deve essere compilata, stampata e rilasciata nello stesso portale, secondo le modalità descritte nell'apposito manuale Agea (disponibile nell'area download del sito www.sian.it alla sezione manuali sviluppo rurale). La domanda deve essere compilata in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dal SIAN.

Il modello di domanda di aiuto consente di presentare domanda per una misura o contestualmente per più misure. Pertanto, nel caso in cui lo stesso soggetto intenda richiedere i benefici a valere su più misure inserite nel presente avviso, deve essere utilizzato lo stesso modello disponibile sul Portale SIAN che consente di presentare **un'unica domanda di aiuto plurimisura**. Qualora lo stesso soggetto abbia aderito a più PIF di filiere diverse è necessario che presenti una domanda di aiuto (mono o plurimisura) per ciascun PIF.

Il termine iniziale di accesso al portale SIAN per la compilazione ed il rilascio delle domande di aiuto è stabilito alla data del 14/06/2010, mentre il termine ultimo per il rilascio è fissato alla data del 14/07/2010. Oltre tale data non sarà consentito il rilascio delle domande di aiuto.

Il portale regionale (www.pma.regione.puglia.it), sul quale saranno disponibili gli elaborati tecnico-informatici richiesti a corredo delle specifiche domande di aiuto, sarà operativo a partire dal 14/06/2010 e fino 14/07/2010. Oltre tale data si potrà accedere al portale unicamente per la stampa degli elaborati inviati telematicamente entro il 14/07/2010.

Copia cartacea della **domanda di aiuto** rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/00, **unitamente alla documentazione richiesta a corredo della stessa e riportata in dettaglio negli specifici dispositivi di misura** (di cui agli Allegati da 3 a 10) dovrà essere inserita in **plico chiuso**, riportante all'esterno le seguenti informazioni:

- "P.S.R. Puglia 2007 – 2013: Avviso per la seconda fase di selezione di progetti integrati di filiera - **PLICO B (NON APRIRE)**";

- la denominazione del PIF di appartenenza;
- il nominativo/ragione sociale e il recapito postale del richiedente;
- la/e Misura/e a cui si intende aderire;

Il **plico "B"** dovrà essere consegnato dal richiedente i benefici al legale rappresentante del PIF di appartenenza, il quale avrà cura di raggruppare tutti i plichi contrassegnati dalla lettera "B" appartenenti ai soggetti che hanno aderito al PIF, in un "**plico unico PIF**" da recapitare alla Regione Puglia - Servizio Agricoltura Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – nel termine stabilito al paragrafo 6 dell'Allegato 1 al presente Avviso (ovvero entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/07/2010) e con le modalità indicate allo stesso paragrafo.

Si precisa, pertanto, che il **plico "B"** non deve essere inviato alla Regione Puglia direttamente da ciascun richiedente aderente al PIF, ma deve essere trasmesso a cura e sotto la responsabilità del legale rappresentante del PIF di appartenenza, unitamente al plico "A" (relativo alla documentazione generale del PIF) e agli altri plichi "B" (relativi a tutti i soggetti aderenti al PIF).

La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per la mancanza di uno o più plichi B i quali, ancorché consegnati al legale rappresentante del PIF e/o elencati nella domanda di adesione alla seconda fase di selezione dei PIF, non dovessero risultare presenti all'interno del "**plico unico PIF**".

4. REQUISITI DI ACCESSO COMUNI A TUTTE LE MISURE

Costituiscono requisiti di accesso comuni a tutte le misure attivate dal presente Avviso, il rispetto della normativa di seguito elencata:

- Legge Regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.
- Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. CE n. 73/2009 e s.m.i. (Decreto Mi.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/2009 e D.G.R. n. 525 del 23/02/2010) nonché di altre norme in materia di tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio;
- Norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i;
- Affidabilità del richiedente i benefici, ai sensi della lettera e), comma 2, dell'articolo 26 del Reg. CE n. 1975/2006;

nonché la regolarità contributiva del richiedente i benefici.

I precitati requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto e mantenuti per tutta la durata degli impegni e/o obblighi previsti da ciascuna Misura e dal presente Avviso.

Si precisa che, in applicazione dell'articolo 26 comma 2 lettera e) del regolamento n. 1975/2006, sono ritenuti "non affidabili" e, pertanto, esclusi dagli aiuti i soggetti richiedenti che hanno percepito aiuti pubblici cofinanziati dalla UE a partire dall'anno 2000 e per i quali è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale o parziale con revoca totale/parziale degli aiuti

concessi con recupero delle somme indebitamente percepite, senza che sia intervenuta la completa restituzione delle stesse.

5. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DELL'AIUTO PUBBLICO

5.1 Titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi

Preliminarmente alla realizzazione degli interventi previsti dalle Misure attivate dal presente Avviso, dovranno essere obbligatoriamente acquisiti dal soggetto richiedente gli aiuti tutti i titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli investimenti/interventi (permesso di costruire/D.I.A. esecutiva, autorizzazioni, valutazioni di incidenza/impatto ambientale, nulla osta/pareri collegati a vincoli di natura urbanistica, paesaggistica, archeologica, idrogeologica, ecc.).

5.2 Conto corrente dedicato

Il richiedente/beneficiario, preliminarmente alla realizzazione degli investimenti/operazioni connessi alle Misure 121, 122, 123, 124 e 133 e/o alla compilazione della prima domanda di pagamento dell'aiuto (anticipo/primo acconto), dovrà aprire un "conto corrente dedicato" intestato al soggetto beneficiario dell'aiuto sul quale far transitare tutte le fonti di finanziamento, necessarie per la realizzazione dell'investimento/operazione, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata di attuazione del programma di investimento/operazione e sullo stesso non potranno risultare operazioni non riferibili agli investimenti/operazioni ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato da Agea, dai mezzi propri immessi dall'imprenditore e da eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi/operazioni ammesse ai benefici. I beneficiari degli aiuti, unitamente all'ordine di pagamento, dovranno presentare il relativo documento giustificativo di spesa (fattura, busta paga per la manodopera utilizzata, ecc.). Le spese di apertura e di tenuta del conto corrente dedicato rientrano nell'ambito delle spese ammissibili, quali spese generali, mentre non sono ammissibili le spese per gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari.

Nel caso di aiuto concesso ai sensi delle Misure 111, 114 e 132, al fine di dimostrare la tracciabilità dei pagamenti effettuati il beneficiario potrà utilizzare un conto corrente "non dedicato."

5.3 Volume di investimento, ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento da parte dei beneficiari.

Ciascuna domanda di aiuto a valere sulle Misure 121, 122, 123, 124 e 133 dovrà riportare un volume massimo di investimenti/operazioni non superiore a quello già indicato da ciascun richiedente nel "Master Plan" inviato a conclusione della prima fase di selezione dei PIF.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento, in generale, alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II (che saranno pubblicate, nella versione attualmente

vigente, sul sito regionale www.pma.regione.puglia.it), fatte salve eventuali specifiche disposizioni e limitazioni riportate nei dispositivi di ciascuna Misura di cui agli allegati da 3 a 10 del presente Avviso.

La data di eleggibilità delle spese sostenute dai beneficiari degli aiuti per la realizzazione degli investimenti e/o operazioni è riportata nei dispositivi specifici delle Misure di cui agli allegati da n.3 a n.10 del presente Avviso.

I beneficiari devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per la realizzazione degli investimenti/operazioni, fatture - fiscalmente in regola, quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice - o altri documenti aventi valore probatorio equivalente.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario deve utilizzare esclusivamente l'apposito conto dedicato, di cui al precedente paragrafo 5.2, per tutti i pagamenti.

Gli atti di pagamento devono essere emessi obbligatoriamente a favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi intestatarie dei documenti giustificativi di spesa ed effettuati con le seguenti modalità:

- Bonifico
- Assegno circolare

L'assegno deve essere emesso con la dicitura "non trasferibile".

Non sono consentiti pagamenti in contanti.

5.4 Termine per l'ultimazione degli interventi/operazioni

Il termine entro il quale devono essere conclusi gli interventi o le operazioni ammesse ai benefici e quello per la presentazione della richiesta di verifica finale di regolare esecuzione degli stessi, sono fissati nei dispositivi specifici delle Misure di cui agli allegati da n.3 a n.10 del presente Avviso e, comunque, saranno stabiliti nel provvedimento di concessione dell'aiuto pubblico.

5.5 Presentazione delle domande di pagamento

Per tutte le Misure attivate con il presente Avviso l'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (Agea). I beneficiari di ciascuna Misura dovranno presentare una Domanda di Pagamento su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN nel rispetto della procedura stabilita nel manuale Agea e nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

In relazione alle specifiche misure l'erogazione dell'aiuto potrà avvenire in diverse fasi (anticipazione, acconto su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) o in unica soluzione e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Nel caso in cui il contributo concesso superi l'importo di 154.937,07 Euro è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia, preliminarmente a ciascun pagamento del contributo concesso (anticipo, acconto o saldo finale).

5.6 Domanda di pagamento dell'anticipo

Le Misure attivate con il presente Avviso per le quali è possibile concedere il pagamento di un anticipo sono le seguenti:

- Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"
- Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste;
- Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;

Per l'erogazione dell'anticipo dell'aiuto concesso, il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento, da compilare sul portale SIAN, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sullo stesso. La procedura informatizzata per la presentazione della domanda di pagamento e per la produzione, in automatico, dello schema di garanzia è riportata nella Circolare AGEA n. 18 – prot. N. 697 del 19/03/2009 e s.m.i., che sarà disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it).

Lo schema di garanzia da utilizzare è quello previsto per il "Settore dello Sviluppo Rurale", di cui all'allegato 1 della predetta Circolare.

L'importo dell'anticipo è limitato al 20% dell'aiuto pubblico concesso per gli investimenti ammessi ai benefici e - per gli investimenti per i quali la decisione di concessione del sostegno è adottata entro la fine del 2010 - può essere elevato fino al 50% dell'aiuto pubblico concesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia (fidejussione bancaria o polizza fideiussoria) corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell' Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

Il costo della garanzia fideiussoria rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

Eventuali ulteriori specificazioni relative alle modalità di presentazione alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura - della copia cartacea della domanda di pagamento dell'anticipo e ad ulteriore specifica documentazione da allegare alla stessa saranno stabilite nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

5.7 Domanda di Pagamento dell'acconto

Le Misure attivate con il presente Avviso per le quali è possibile concedere il pagamento di un acconto su stato di avanzamento lavori (SAL), giustificato da fatture - fiscalmente in regola, quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice - o altri documenti aventi valore probatorio equivalente, sono le seguenti:

- Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza”;
- Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”;
- Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”;
- Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”;
- Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”;
- Misura 132 “ Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”;
- Misura 133 “Attività di informazione e promozione”.

La domanda di pagamento di acconto su SAL deve essere presentata su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN e compilata nello stesso portale nel rispetto della procedura stabilita nel manuale Agea.

Nel caso di contributo concesso ai sensi delle Misure 121, 122, 123, per il quale sia stata erogata un’anticipazione sullo stesso ai sensi di quanto stabilito al precedente paragrafo 5.6, i beneficiari potranno presentare ulteriori due domande di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL), fino a un importo non superiore al 90% dell’importo totale dell’aiuto concesso.

Nel caso in cui non sia stata erogata alcuna anticipazione sul contributo concesso potranno essere presentate due domande di pagamento di acconto su SAL. La prima domanda di pagamento dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso, mentre la seconda non potrà essere superiore al 90% del contributo totale concesso.

In tutti i casi dovrà essere prodotta unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto la rendicontazione di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’ acconto richiesto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa di spesa (fatture - fiscalmente in regola, quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice - o altri documenti avente valore probatorio equivalente).

Si specifica che per la Misura 114 è consentita la richiesta di un solo acconto.

Eventuali ulteriori specificazioni relative alle modalità di presentazione alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura - della copia cartacea della domanda di pagamento dell’acconto e ad ulteriore specifica documentazione da allegare alla stessa saranno stabilite nel provvedimento di concessione dell’aiuto.

5.8 Domanda di pagamento del saldo

Per l’erogazione del saldo del contributo o nel caso della Misura 111 dell’intero aiuto in unica soluzione, il beneficiario dovrà presentare una domanda di pagamento su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN e compilata nello stesso portale nel rispetto della procedura stabilita nel manuale Agea.

Eventuali ulteriori specificazioni relative alle modalità di presentazione della copia cartacea alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura - della domanda di pagamento ed alla specifica documentazione da allegare alla stessa saranno stabilite nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

L'investimento/operazione si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative liberatorie o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente - saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario degli aiuti, come risultante da estratto del conto corrente dedicato.

6. CONTROLLI SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento saranno sottoposte ai controlli previsti dagli artt. 26, 27 e 30 del Reg. CE 1975/2006 della Commissione e, in particolare, saranno effettuati i seguenti controlli:

- amministrativi;
- in loco;
- ex post, su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1698/2005 e del presente avviso.

7. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

I soggetti ammessi ai benefici delle Misure attivate dal presente Avviso devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di ultimazione lavori;
- a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006;
- a rispettare le norme:
 - sul regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e s.m.i. (Decreto Mi.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/2009 e D.G.R. n. 525 del 23/02/2010) nonché di

- altre norme in materia di tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio;
- sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i;
- previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- a restituire le somme percepite, nella misura prevista dalla normativa di riferimento, maggiorate degli interessi legali in caso di non mantenimento degli impegni assunti o di altri inadempimenti.

8. DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE

In applicazione della legge regionale 28/2006 - "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" si riporta quanto previsto dall'art. 2 – Norme in materia di benefici pubblici - del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009:

Comma 1... "È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

a) dal soggetto concedente;

b) dagli uffici regionali;

c) dal giudice con sentenza;

d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

Comma 2... "Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'art. 1 della LR 26 ottobre 2006, n. 28".

9. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI

Qualora a seguito dei controlli sulle domande di pagamento a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi contenuti nel presente avviso oltreché nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi e nelle procedure tecniche e amministrative di attuazione del P.S.R. Puglia 2007 - 2013, saranno applicate riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dalla normativa in vigore.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- D.M. n. 30125 del 22/12/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";

- Reg. (CE) N.1975/2006 “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale”;
- Reg. (CE) n.796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai Regolamenti del Consiglio n.1782/2003 e CE n.73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al Reg. 479/2008 del Consiglio.

10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono causa di forza maggiore:

1. L’esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell’azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno, comprovato da provvedimento dell’autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l’esproprio o l’occupazione indicando le particelle catastali interessate;
2. Calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell’azienda, comprovato da provvedimento dell’autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
3. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento, comprovata da denuncia alle forze dell’ordine;
4. Epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, comprovata da certificato dall’autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell’epizoozia;
5. Il decesso del Beneficiario, comprovato da certificato di morte;
6. L’incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattia, incidenti, ecc.) comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.


La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario finale, o in caso di decesso da un suo congiunto, al Responsabile di Misura, e per conoscenza all’Organismo Pagatore, entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Allegato 2 dell’Avviso si rimanda alle specifiche schede di Misura del PSR Puglia 2007- 2013 - *modificato in seguito all’implementazione dell’Health Check e Recovery Plan* e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010 – e all’Avviso prima fase di selezione di PIF, pubblicato nel BURP n. 162/2009 e seguenti, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

Allegato 3

UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

Art. 20 (a) (i) e 21 del Reg. (CE) 1698/05
Allegato II, punto 5.3.1.1.1 del Reg. CE 1974/06

Avviso pubblico relativo alla seconda fase di selezione di PIF

Disposizioni specifiche:

**Misura 111 “Azioni nel campo della formazione
professionale e dell’informazione”**

AZIONE 1 – Formazione

INDICE

1. OBIETTIVI E FINALITA'	17710
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA/AZIONE.....	17710
3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	17711
4. SOGGETTI BENEFICIARI	17711
5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	17711
6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO.....	17712
6.1 Presentazione della domanda di aiuto	17712
6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto	17712
7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	17713
7.1 Verifica di ricevibilità.....	17713
7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi.....	17713
7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa.....	17714
7.4 Concessione del finanziamento	17715
7.5 Ricorsi.....	17715
7.6 Termine di ultimazione degli interventi/attività	17715
7.7 Erogazione dell'aiuto (voucher formativo).....	17715
8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	17715
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17715
10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'	17716
11. DISPOSIZIONI FINALI	17716

1. OBIETTIVI E FINALITA'

La Misura 111 - "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione" - Azione 1 "Formazione" persegue l'obiettivo di elevare il livello di capacità professionale degli addetti del settore agricolo e forestale e migliorare le conoscenze e competenze sul rispetto dei requisiti ambientali e di sicurezza sul lavoro prescritti dalle norme comunitarie. In questo ambito, l'Azione 1 riguarda la formazione degli imprenditori, dei dipendenti del settore agricolo, agroalimentare, forestale e dei detentori di aree forestali e persegue i seguenti obiettivi specifici:

- promuovere lo sviluppo del potenziale umano attraverso iniziative di formazione e di aggiornamento professionale, e di informazione, inclusa la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative;
- sostenere lo sviluppo della competitività nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, nel rispetto dei principi di complementarietà e coerenza.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA/AZIONE

L'azione prevede l'erogazione di un sostegno ai beneficiari finali per la partecipazione ad **attività di formazione e di aggiornamento** in aula, in campo e a distanza, compresi percorsi di formazione individuali, seminari, stages, workshop, e-learning, finalizzate a favorire:

- il rispetto della normativa in materia di condizionalità (ottemperanza ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali), di benessere degli animali; di sanità pubblica, di sicurezza sul lavoro;
- il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente;
- la crescita delle capacità gestionali e manageriali degli imprenditori del settore agricolo, agroalimentare e forestale e delle capacità professionali dei dipendenti dei medesimi settori, in materia di gestione tecnica, organizzativa ed economica dell'impresa (aspetti gestionali, finanziari ed economici; marketing e tecniche di collocazione del prodotto sul mercato; sviluppo di integrazioni orizzontali - cooperazione e associazionismo - e verticali - contratti di coltivazione; introduzione di tecniche innovative di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti; risparmio energetico e produzione di energia in azienda; integrazioni di reddito da produzioni di beni e servizi non agricoli.

Le iniziative formative saranno unicamente quelle incluse in un "Catalogo regionale dell'offerta formativa per la Misura 111/Azione 1 "Formazione" del PSR 2007-2013" (di seguito "Catalogo di offerta formativa"). Il "Catalogo di offerta formativa" sarà pubblicato dalla Regione a conclusione della procedura di riconoscimento dei Soggetti erogatori delle attività formative (di seguito "Soggetti erogatori") e delle proposte progettuali delle attività formative da questi Soggetti presentate.

3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Intero territorio regionale.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici di questa Azione gli imprenditori singoli o associati e i dipendenti delle aziende del settore agricolo, agroalimentare e forestale, e i detentori di aree forestali, con priorità agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e alle donne, definite con l'attribuzione di specifici punteggi nei criteri di selezione di cui al paragrafo 7.2.

In particolare i soggetti che possono partecipare alle attività formative risultano i seguenti:

- A. per gli imprenditori singoli o associati:
 - il titolare di ditta individuale/contitolari di società di persone;
 - amministratore/legale rappresentante di società di capitale;
 - presidente/soci di cooperative di conduzione;
- B. i lavoratori delle aziende del settore agricolo, agroalimentare e forestale;
- C. i detentori di aree forestali.

5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La dotazione finanziaria di risorse pubbliche messe a disposizione della Misura 111 - Azione 1 Formazione per il presente Avviso pubblico per la selezione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) è pari a **Euro 4.198.530,00**.

L'aiuto è concesso attraverso un "voucher formativo", a favore di ciascun beneficiario, a copertura del 100% delle spese sostenute per la partecipazione al corso di formazione, fino all'importo massimo sotto stabilito.

L'importo del voucher è correlato alle spese sostenute e documentate per la partecipazione al corso di formazione sino ad un massimo definito, in relazione alla durata dell'attività formativa prescelta, come segue:

- Corso di durata breve (sino a 40 ore): importo massimo del voucher 1.000,00 euro;
- Corso di durata media (sino a 80 ore): importo massimo del voucher 1.800,00 euro;
- Corso di durata lunga (150 ore): importo massimo del voucher 3.000,00 euro.

Il voucher potrà essere utilizzato:

- per partecipare ad una iniziativa inclusa nel catalogo di offerta formativa;

- per partecipare ad un corso di formazione o di aggiornamento realizzato al di fuori del territorio regionale da un soggetto diverso rispetto a quelli indicati nel catalogo di offerta formativa.

6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

6.1 Presentazione della domanda di aiuto

Si rinvia a quanto stabilito al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

La documentazione cartacea richiesta per l'adesione alla Misura, da allegare alla domanda di aiuto di cui al successivo punto 1, è la seguente:

1. Copia della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/00, con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento del richiedente, leggibile ed in corso di validità;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente gli aiuti ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante:
 - il possesso dei requisiti di accesso agli aiuti previsti dalla Misura 111 – Azione 1 per la quale si richiedono i benefici;
 - l'affidabilità del richiedente, in applicazione dell'articolo 26 del regolamento n. 1975/2006;
 - il rispetto della normativa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme stabilite nella legge regionale 28/2006 e nel relativo regolamento di attuazione;
 - Il rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;
 - Il rispetto delle norme di condizionalità di cui al Reg. CE. 73/2009 e s.m.i.;
 - di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 - che gli interventi per i quali si richiedono gli aiuti non hanno beneficiato e non beneficeranno di altri aiuti pubblici ai sensi di normative comunitarie, nazionali e regionali;
 - la ragione sociale e gli elementi identificativi dell'impresa presso la quale il lavoratore svolge la propria attività lavorativa e la tipologia di rapporto di lavoro, (solo nel caso di richiedente di cui alla lettera B del paragrafo 4).
3. Copia dell'elaborato redatto on-line su apposita modulistica disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) - finalizzato all'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione della Misura - con relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante

l'effettivo possesso delle condizioni soggettive e oggettive e la veridicità dei dati riportati nell'elaborato stesso;

4. Copia cartacea dell'attestazione di invio telematico dell'elaborato di cui al precedente punto 3;

La documentazione sopra elencata dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, contrassegnato dalla lettera "B", da consegnare al legale Rappresentante del PIF al fine della successiva trasmissione alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - secondo la procedura definita al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

7.1 Verifica di ricevibilità

Costituisce motivo di irricevibilità di tutte le singole domande di aiuto presentate nell'ambito di un PIF, l'irricevibilità della domanda di adesione alla seconda fase di selezione dei PIF, presentata dal legale rappresentante del PIF (in relazione a quanto stabilito al paragrafo 6 dell'allegato 1 del presente Avviso).

Costituisce, inoltre, motivo di irricevibilità della domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 111 - Azione 1 il verificarsi anche di una delle seguenti condizioni:

1. mancata sottoscrizione da parte del richiedente i benefici della copia cartacea della domanda di aiuto e/o dell'elaborato e della relativa dichiarazione di cui al punto 3 del precedente paragrafo 6.2;
2. mancanza della domanda di aiuto e/o di uno dei documenti elencati al precedente paragrafo 6.2;
3. mancata sottoscrizione della dichiarazione indicata al punto 2 del precedente paragrafo 6.2.

La irricevibilità della domanda sarà comunicata al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza e determinerà l'archiviazione della stessa senza ulteriore comunicazione.

Alle domande irricevibili non sarà attribuito alcun punteggio e, pertanto, non concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di filiera. Conseguentemente, l'importo di aiuto pubblico richiesto in domanda sarà decurtato dall'importo totale di aiuto pubblico del PIF di appartenenza.

7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi

I criteri di selezione ed i punteggi funzionali alla valutazione delle domande di aiuto, riportati nella seguente tabella, sono stati approvati da Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30/06/2009.

<i>Criteria di selezione</i>	<i>Punteggio</i>
IAP	4
Imprenditore agricolo/forestale di età inferiore ai 40 anni	5
Imprenditore agricolo/forestale di età superiore ai 40 anni	3
Dipendente di azienda del settore agricolo o agroalimentare o forestale di età inferiore ai 40 anni	2
Imprenditore agricolo donna, imprenditore forestale donna di età inferiore ai 40 anni	5
Imprenditore agricolo donna, imprenditore forestale donna di età superiore ai 40 anni	3
Dipendente donna di azienda del settore agricolo o agroalimentare o forestale di età inferiore ai 40 anni	3
Dipendente donna di azienda del settore agricolo o agroalimentare o forestale di età superiore ai 40 anni	1

Il massimo punteggio attribuibile è di 14 punti.

Tali criteri sono funzionali a determinare per ciascuna domanda di aiuto, presentata ai sensi della Misura 111 – Azione 1, il punteggio complessivo da attribuire alla stessa. Tale punteggio non sarà utilizzato ai fini della formulazione della graduatoria di Misura ma concorrerà alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza.

7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico-amministrativa sarà espletata sul 100% delle domande ricevibili ed ammesse a tale istruttoria secondo quanto stabilito al punto 8 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Detta istruttoria è finalizzata a definire - attraverso la verifica della documentazione prodotta rispetto a quanto stabilito nel presente avviso e nella scheda di misura - l'ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto, la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento e il relativo aiuto pubblico.

In caso di istruttoria con esito positivo l'effettiva ammissione ai benefici è subordinata all'ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Qualora il PIF di appartenenza, a seguito delle verifiche post istruttoria tecnico-amministrativa di cui al punto 9 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso, risultasse escluso dalla graduatoria sarà comunicata, a ciascun richiedente interessato, la non ammissibilità a finanziamento della domanda sebbene la stessa abbia conseguito un esito istruttorio favorevole.

In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative motivazioni saranno comunicate al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza; ciò determinerà l'archiviazione della domanda di aiuto.

7.4 Concessione del finanziamento

A seguito di definitiva ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, si procederà all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto presentata dai singoli soggetti aderenti al PIF. Nel provvedimento di concessione degli aiuti saranno specificati: la spesa ammessa ai benefici e il relativo aiuto pubblico concesso, le modalità ed il termine per la realizzazione degli interventi/operazioni e di erogazione del contributo pubblico. L'avvenuta ammissione a finanziamento sarà comunicata ai soggetti interessati.

7.5 Ricorsi

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Dirigente del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

7.6 Termine di ultimazione delle attività

Il termine entro il quale si dovrà concludere l'attività formativa sarà indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

7.7 Erogazione dell'aiuto (voucher formativo)

L'aiuto pubblico sarà erogato in unica soluzione a seguito della presentazione della domanda di pagamento su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN nel rispetto della procedura stabilita dall'Organismo pagatore (Agea) e di quanto riportato al paragrafi 5.5 e 5.8 dell' Allegato 2 al presente Avviso.

8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Gli impegni e gli obblighi che dovranno essere rispettati dal soggetto beneficiario degli aiuti saranno riportati nel provvedimento di concessione dell'aiuto e portati a conoscenza dello stesso.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di Misura è individuato quale responsabile del procedimento.

10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

Eventuali chiarimenti e specificazioni inerenti la Misura potranno essere richiesti al Responsabile della Misura 111 – Per. Agr. Carlo Celiberti presso il Servizio Agricoltura dell' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale; (tel./fax 0805405257 indirizzo mail: c.celiberti@regione.puglia.it).

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Allegato 3 dell'Avviso si rimanda alle specifica scheda di Misura del PSR Puglia 2007- 2013 - *modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan* e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010 - nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

Allegato 4



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA **Area Politiche per lo Sviluppo Rurale**

Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

Art. 20 lettera a) punto iii e sottosezione 1

Art. 24 del Reg. (CE) 1698/05

Art. 15 e par. 5.3.1.1.4 Allegato II del Reg. CE 1974/06

Avviso pubblico relativo alla seconda fase di selezione di PIF

Disposizioni specifiche:

Misura 114 “Utilizzo di Servizi di Consulenza”

INDICE

1. OBIETTIVI E FINALITA'	17719
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA	17719
2.1 Condizioni per l'adesione al Sistema di Consulenza Aziendale	17720
2.2 Modalità di erogazione del servizio di consulenza aziendale	17721
3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	17722
4. SOGGETTI BENEFICIARI	17722
5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	17722
5.1 Interventi non ammissibili e demarcazione	17723
6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO	17723
6.1 Presentazione della domanda di aiuto	17723
6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto	17724
7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO	17724
7.1 Verifica di ricevibilità	17724
7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi	17725
7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa	17726
7.4 Concessione del finanziamento	17726
7.5 Ricorsi	17726
7.6 Termine di ultimazione degli interventi/attività	17726
7.7 Erogazione dell'aiuto	17727
8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	17727
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17727
10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'	17727
11. DISPOSIZIONI FINALI	17727

1. OBIETTIVI E FINALITA'

L'obiettivo della misura è istituire un Sistema di Consulenza Aziendale (SCA) a favore degli imprenditori agricoli e forestali e dei detentori di aree forestali. Il Sistema si propone di fornire uno specifico sostegno ai soggetti su indicati a parziale rimborso dei costi sostenuti per il ricorso ai servizi di consulenza aziendale. Detti servizi hanno lo scopo di individuare le principali problematiche aziendali e i necessari adeguamenti per rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali e per migliorare il rendimento globale della loro azienda.

Più precisamente, la misura intende sostenere le imprese agricole e forestali nell'applicazione di sistemi e processi produttivi e gestionali sostenibili e comunque compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dell'ambiente, della mitigazione dei cambiamenti climatici, della tutela della biodiversità, della sicurezza e della salute degli operatori, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali, nonché di manutenzione, conservazione e valorizzazione dei suoli e dei terreni, a garanzia delle buone condizioni agronomiche ed ambientali dei medesimi.

Inoltre, altri obiettivi sono finalizzati a valutare i risultati delle imprese agricole e forestali, individuare gli interventi e gli adeguamenti necessari a realizzare percorsi di sviluppo e di affiancamento delle imprese per migliorarne la competitività e l'efficienza gestionale.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

Per consulenza aziendale si intende l'insieme degli interventi e delle prestazioni fornite all'impresa per raggiungere gli obiettivi precedentemente elencati, riguardanti una o più specifiche tematiche, che devono interessare come minimo tutti i temi obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 73/2009 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 23/02/2010, dal Reg. (CE) n. 81/2008 e s.m.i in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché i requisiti obbligatori riguardanti l'attività silvicola; i suddetti temi saranno definiti al momento della sottoscrizione di un contratto – denominato “protocollo di consulenza aziendale” - da parte del singolo imprenditore e del soggetto erogatore del servizio, denominato “organismo di consulenza”, riconosciuto da parte della Regione Puglia. Nel “protocollo” saranno individuate le criticità e le problematiche dell'azienda ed il conseguente percorso da attivare per l'adeguamento ai criteri della condizionalità e per il miglioramento del rendimento complessivo. La Regione Puglia si riserva di approvare, con successivo provvedimento, i contenuti del “protocollo di consulenza aziendale” che dovrà essere sottoscritto dalle parti, preliminarmente all'erogazione del servizio.

Gli ambiti di applicazione del Sistema di Consulenza Aziendale (SCA) sono riconducibili a:

A. Adeguamento ai criteri della condizionalità

Questo ambito prefigura un servizio di consulenza finalizzato al rispetto delle norme comunitarie obbligatorie in materia di:

a1)

- criteri di gestione obbligatori;
- buone condizioni agronomiche e ambientali;
- requisiti in materia di sicurezza sul lavoro.

a2)

- tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario;
- tutela del consumatore;
- benessere degli animali;
- buone pratiche agricole e tecniche ecocompatibili;
- sistemi di certificazione.

B. Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali

Questo ambito prefigura un servizio di consulenza finalizzato a stimolare e accrescere la competitività e il grado di innovazione delle aziende con un approccio globale, che tenga conto di tutte le dinamiche aziendali e non solo di quelle tecniche legate alle singole produzioni.

La consulenza aziendale dovrà, quindi, concentrarsi sui seguenti aspetti:

- gestionali, finanziari ed economici;
- indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato;
- sviluppo di integrazioni orizzontali (cooperazione e associazionismo) e verticali (contratti di coltivazione);
- trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- introduzione di tecniche innovative di produzione;
- risparmio energetico e produzione di energia in azienda;
- integrazioni di reddito da produzioni di beni e servizi non agricoli;
- applicazione di nuove normative.

In funzione degli ambiti di applicazione, possono essere previsti **due livelli di consulenza:**

- **Consulenza di base:** tutti gli ambiti del gruppo **a1)**;
- **Consulenza avanzata:** tutti gli ambiti del gruppo **a1)** più uno o più ambiti del gruppo **a2)** e/o del gruppo **B).**

I servizi di consulenza dovranno essere erogati esclusivamente da parte di organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione Puglia.

2.1 Condizioni per l'adesione al Sistema di Consulenza Aziendale

La **consulenza di base** può essere ammessa a finanziamento solo nel caso in cui sia accertata la necessità di un intervento per il miglioramento delle condizioni di adeguamento finalizzato al rispetto degli atti e/o delle norme del regime di condizionalità e/o sicurezza sul lavoro, ai quali l'azienda è soggetta.

Le modalità di erogazione del servizio sono definite in base alle esigenze rilevate in azienda ed al contesto in cui la stessa è inserita (territoriale, produttivo, ambientale, ecc.).

La durata di tale ambito di consulenza è commisurata al numero ed alla complessità degli atti e delle norme oggetto del servizio, ma in ogni caso non può essere inferiore a 12 mesi.

Nel periodo di applicazione della misura è ammessa una sola consulenza del gruppo a1, salvo che non intervengano nuove norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e di sicurezza sul lavoro o l'azienda intraprenda nuovi processi produttivi che comportino il rispetto di ulteriori atti e/o norme obbligatori.

La **consulenza avanzata**, in quanto connessa a quella di base può, analogamente, essere ammessa a finanziamento solo nel caso in cui sia accertata la necessità di un intervento per il miglioramento delle condizioni di adeguamento finalizzato al rispetto degli atti e/o delle norme del regime di condizionalità e/o sicurezza sul lavoro, ai quali l'azienda è soggetta.

Le modalità di erogazione del servizio sono anch'esse definite in base alle esigenze rilevate in azienda, al contesto in cui la stessa è inserita (territoriale, produttivo, ambientale, istituzionale, di mercato, ecc.), ed alla sua situazione economico-finanziaria.

La durata di questa tipologia di consulenza deve essere coerente e funzionale alle problematiche da affrontare e alle soluzioni operative individuate. Tenendo conto che il servizio di consulenza in questione ha come ambito di intervento obbligatorio la condizionalità e la sicurezza sul lavoro ed attività aggiuntive finalizzate al miglioramento del rendimento complessivo delle imprese, la sua durata non può in ogni caso essere inferiore a 18 mesi.

2.2 Modalità di erogazione del servizio di consulenza aziendale

Il servizio di consulenza aziendale è costituito da un insieme di prestazioni tecnico professionali erogate dall'organismo di consulenza riconosciuto dalla Regione Puglia, mediante: visite aziendali, colloqui "a sportello", riunioni, contatti per via telematica, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ed ogni altro intervento ad esso funzionale.

La prestazione del servizio di consulenza implica la stipula di un **protocollo di consulenza** tra l'organismo di consulenza riconosciuto dalla Regione Puglia e l'azienda beneficiaria. Il protocollo dovrà esplicitare, almeno:

- gli obiettivi della consulenza aziendale, sulla base di una *check-list* iniziale della situazione aziendale rilevata ex-ante, finalizzata ad evidenziare le esigenze rilevate in azienda rispetto al contesto in cui la stessa è inserita nonché, nel caso della consulenza avanzata, rispetto alla sua situazione economico-finanziaria;
- il contenuto del servizio erogato, ossia gli ambiti di applicazione tra quelli indicati al paragrafo 2, su cui verte la consulenza. A titolo esemplificativo, qualora sia prevista l'introduzione ai sistemi di qualità riconosciuti nel caso di ambiti di applicazione di cui al punto B., il servizio dovrà comprendere anche il programma di avviamento a tale sistema;
- i risultati minimi attesi, al di sotto delle quali non si ritengono raggiunti gli obiettivi della consulenza;
- i principali indicatori di monitoraggio e controllo;
- gli obblighi tra le Parti.

Il servizio erogato dall'organismo di consulenza aziendale riconosciuto, deve prevedere l'esecuzione, da parte di quest'ultimo, delle seguenti **prestazioni minime obbligatorie**:

a) "verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario e compilazione della lista di controllo (*check-list*) illustrativa della situazione iniziale dell'azienda in riferimento alle azioni per il miglioramento delle condizioni di adeguamento finalizzato al rispetto degli atti e/o delle norme del regime di condizionalità e/o sicurezza sul lavoro;

b) contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso le sedi operative degli organismi di consulenza, interviste al beneficiario, documentazione tecnica da inviare per via posta elettronica o di area riservata di siti internet, ecc.); i contatti personali devono essere almeno due per ciascuna consulenza, ad eccezione delle verifiche intermedie. Nel caso di beneficiari interessati da problematiche analoghe, sono ammessi ulteriori contatti, "in gruppo ristretto", composto da un numero massimo 6-8 beneficiari, da tenersi presso l'azienda di uno dei beneficiari ovvero presso la sede operativa dell'organismo di consulenza.

c) consegna al beneficiario di almeno un documento informativo ed un elaborato tecnico personalizzato;

d) almeno una verifica intermedia in azienda per la consulenza di base (prevista a sei mesi dall'avvio del servizio) ed almeno due per la consulenza avanzata (la prima delle quali prevista a sei mesi dall'avvio del servizio, la seconda a dodici mesi), allo scopo di monitorare e controllare, sulla base degli indicatori del protocollo di consulenza, lo stato dei risultati attesi. A seguito di ciascuna verifica intermedia sarà predisposto apposito verbale descrittivo dell'attività svolta e dei servizi erogati;

e) "verifica finale" presso l'azienda del beneficiario finalizzata a redigere una relazione di analisi della situazione aziendale rilevabile ex-post, da confrontarsi con la situazione aziendale rilevata ex-ante, in modo che sia possibile valutare il raggiungimento degli obiettivi della consulenza, nonché a redigere la relativa lista di controllo.

L'organismo di consulenza è tenuto a registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle schede delle aziende alle quali è stato erogato il servizio e a trasmettere i dati necessari per l'attività di monitoraggio della misura, nei tempi e con le modalità che saranno successivamente comunicate.

Sia la relazione finale che la lista di controllo devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e del consulente e devono essere conservate presso l'azienda del beneficiario per gli eventuali controlli.

Gli organismi di consulenza e ciascun operatore impiegato nell'attività di consulenza devono garantire la riservatezza delle informazioni acquisite durante l'erogazione del servizio riguardanti le aziende beneficiarie; particolare attenzione deve essere prestata alla progettazione e gestione dei sistemi di archiviazione dei dati e agli strumenti e modalità di esecuzione delle attività oggetto del servizio.

3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Intero territorio regionale.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, imprenditori forestali ai sensi del D.Lgs 227/2001 e detentori di aree forestali.

5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La dotazione finanziaria di risorse pubbliche messe a disposizione della Misura 114 dall'Avviso pubblico per la selezione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) è pari a **4.198.530,00 Euro**.

L'aiuto non può superare l'80% del costo totale eleggibile, per un importo massimo per servizio di consulenza così differenziato:

- Consulenza di base.
L'aiuto è pari all' 80% del costo totale eleggibile, per un importo massimo di € 800,00 per consulenza, a fronte di una spesa ammissibile non inferiore a € 1.000,00 sostenuta per una consulenza della durata minima di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del protocollo di consulenza.
- Consulenza avanzata.
L'aiuto è pari all'80% della spesa ammissibile con un importo massimo di € 1.500,00 per consulenza, a fronte di una spesa ammissibile non inferiore a € 1.875,00 sostenuta per una consulenza della durata minima di 18 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del protocollo di consulenza.

Relativamente alle imprese del settore silvicolo, l'aiuto è concesso in applicazione del regolamento CE *de minimis* n. 1998/2006.

5.1 Interventi non ammissibili e demarcazione

Non sono finanziabili:

- le consulenze tecnico-finanziarie finalizzate all'accesso alle altre misure del PSR Puglia 2007-2013, ad altri aiuti pubblici e all'assistenza fiscale e tributaria;
- l'assistenza e la consulenza fornita dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- le consulenze e le attività routinarie e manuali collegate ad interventi aziendali specifici (interventi di medicina veterinaria, trattamenti fitosanitari, lavorazioni, concimazioni, ecc.);

Nei costi dei servizi di consulenza non potranno essere computati quelli presi in conto nell'ambito dei premi agroambientali per l'agricoltura biologica (misura 214) o nell'ambito della partecipazione ai sistemi di qualità (misura 132).

Si specifica che, al fine di evitare che si possano sostenere interventi già supportati nell'ambito delle OCM Ortofrutta e Olio di oliva, gli imprenditori soci di Organizzazioni di Produttori riconosciute non potranno accedere agli aiuti previsti dal presente avviso nei casi in cui sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- i Programmi Operativi delle OP di appartenenza prevedano l'erogazione di servizi negli stessi ambiti di applicazione del SCA;
- i servizi delle OP di appartenenza siano resi con le stesse modalità di erogazione.

In ogni caso tutte le operazioni finanziabili devono essere conformi a quanto stabilito nel paragrafo 9 della scheda di Misura 114 del PSR Puglia 2007-2013.

6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

6.1 Presentazione della domanda di aiuto

Si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

La documentazione cartacea richiesta per l'adesione alla Misura, da allegare alla domanda di aiuto di cui al successivo punto 1, è la seguente:

1. Copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/00, con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento del richiedente, leggibile ed in corso di validità;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante:
 - il possesso dei requisiti di accesso agli aiuti previsti dalla Misura per la quale si richiedono i benefici;
 - l'affidabilità del richiedente, in applicazione dell'articolo 26 del regolamento n. 1975/2006;
 - il rispetto della normativa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme stabilite nella legge regionale 28/2006 e nel relativo regolamento di attuazione;
 - Il rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;
 - Il rispetto delle norme di condizionalità di cui al Reg. CEE. 73/2009 e s.m.i.;
 - di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 - che gli interventi per i quali si richiedono gli aiuti non hanno beneficiato e non beneficeranno di altri aiuti pubblici ai sensi di normative comunitarie, nazionali e regionali;
 - di non essere socio di Organizzazioni dei Produttori di cui agli OCM Ortofrutta e Olio di oliva, ovvero
 - di essere socio di Organizzazioni dei Produttori di cui agli OCM Ortofrutta e Olio di oliva (specificare l'OP e l'OCM di riferimento) e di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità all'aiuto previsto dalla misura 114 elencate al penultimo capoverso del paragrafo 5.1 dell'allegato 4 dell'avviso.
3. Copia dell'elaborato redatto on-line su apposita modulistica disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) - finalizzato all'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione della Misura - con relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'effettivo possesso delle condizioni soggettive e oggettive e la veridicità dei dati riportati nell'elaborato stesso;
4. Copia cartacea dell'attestato di invio telematico dell'elaborato di cui al precedente punto 3;
5. Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello statuto con relativa copia conforme del verbale dell'organo societario che approva l'iniziativa e delega il rappresentante legale ad inoltrare domanda di aiuto ai sensi della Misura 114 e a riscuotere il contributo in conto capitale (nel caso in cui il soggetto richiedente sia in forma societaria).

La documentazione sopra elencata dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, contrassegnato dalla lettera "B", da consegnare al legale Rappresentante del PIF al fine della successiva trasmissione alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - secondo la procedura definita al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

7.1 Verifica di ricevibilità

Costituisce motivo di irricevibilità di tutte le singole domande di aiuto presentate nell'ambito di un PIF, l'irricevibilità della domanda di adesione alla seconda fase di selezione dei PIF, presentata dal

legale rappresentante del PIF (in relazione a quanto stabilito al paragrafo 6 dell'allegato 1 del presente Avviso).

Costituisce, inoltre, motivo di irricevibilità della domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 114 il verificarsi anche di una delle seguenti condizioni:

1. mancata sottoscrizione da parte del richiedente i benefici della copia cartacea della domanda di aiuto e/o dell'elaborato e della relativa dichiarazione di cui al punto 3 del precedente paragrafo 6.2;
2. mancata sottoscrizione della dichiarazione indicata al punto 2 del precedente paragrafo 6.2;
3. mancanza della copia cartacea della domanda e/o di uno dei documenti elencati al precedente paragrafo 6.2 (ad esclusione di quelli non pertinenti).

La irricevibilità della domanda sarà comunicata al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza e determinerà l'archiviazione della stessa senza ulteriore comunicazione.

Alle domande irricevibili non sarà attribuito alcun punteggio e, pertanto, non concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di filiera. Conseguentemente, l'importo di aiuto pubblico richiesto in domanda sarà decurtato dall'importo totale di aiuto pubblico del PIF di appartenenza.

7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi

I criteri di selezione ed i punteggi funzionali alla valutazione delle domande di aiuto, riportati nella seguente tabella, sono stati approvati da Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30/06/2009.

Criteri di Selezione	Punteggio
Imprenditori agricoli/forestali di età inferiore ai 40 anni	10
Imprenditori che richiedono contributo finanziario a valere sulle misure del PSR non comprese nel pacchetto multi misura	2
Imprenditori che percepiscono aiuti diretti di entità superiore a euro 15.000,00	1
Imprenditori di aziende che richiedono contributo finanziario nell'ambito di un pacchetto multimisura	6
Aziende che aderiscono in forma aggregata, tematica e/o territoriale (minimo 5 aziende)	3
Aziende di dimensione economica superiore a 4 UDE (Unità di Dimensione Economica)	3
Imprenditori di aziende situate in aree Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) e aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e L.R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia" e s.m.i.	8

Il massimo punteggio attribuibile è di 31 punti.

Tali criteri sono funzionali a determinare per ciascuna domanda di aiuto, presentata ai sensi della Misura 114, il punteggio complessivo da attribuire alla stessa. Tale punteggio non sarà utilizzato ai fini della formulazione della graduatoria di Misura ma concorrerà alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza.

7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico-amministrativa sarà espletata sul 100% delle domande ricevibili ed ammesse a tale istruttoria secondo quanto stabilito al punto 8 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Detta istruttoria è finalizzata a definire - attraverso la verifica della documentazione prodotta rispetto a quanto stabilito nel presente avviso e nella scheda di misura - l'ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto, la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento e il relativo aiuto pubblico.

In caso di istruttoria con esito positivo l'effettiva ammissione ai benefici è subordinata all'ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Qualora il PIF di appartenenza, a seguito delle verifiche post istruttoria tecnico-amministrativa di cui al punto 9 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso, risultasse escluso dalla graduatoria sarà comunicata, a ciascun richiedente interessato, la non ammissibilità a finanziamento della domanda sebbene la stessa abbia conseguito un esito istruttorio favorevole.

In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative motivazioni saranno comunicate al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza; ciò determinerà l'archiviazione della domanda di aiuto.

7.4 Concessione del finanziamento

A seguito di definitiva ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, si procederà all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto presentata dai singoli soggetti aderenti al PIF. Nel provvedimento di concessione degli aiuti saranno specificati: la spesa ammessa ai benefici e il relativo aiuto pubblico concesso, le modalità ed il termine per la realizzazione degli interventi/operazioni e di erogazione del contributo pubblico. L'avvenuta ammissione a finanziamento sarà comunicata ai soggetti interessati.

7.5 Ricorsi

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Dirigente del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

7.6 Termine di ultimazione degli interventi/attività

Il termine entro il quale si dovrà concludere l'attività di consulenza sarà indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

7.7 Erogazione dell'aiuto

L'aiuto pubblico sarà erogato a seguito della presentazione delle domande di pagamento compilate su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN nel rispetto della procedura stabilita dall'Organismo pagatore (Agea) e di quanto riportato ai paragrafi 5.5, 5.7 e 5.8 dell' Allegato 2 al presente Avviso.

8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Gli impegni e gli obblighi che dovranno essere rispettati dal soggetto beneficiario degli aiuti saranno riportati nel provvedimento di concessione dell'aiuto e portati a conoscenza dello stesso.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di Misura è individuato quale responsabile del procedimento.

10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

Eventuali chiarimenti e specificazioni inerenti la Misura potranno essere richiesti al Responsabile della Misura 114 – Per. Agr. Giuseppe Sisto presso il Servizio Agricoltura dell' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale (tel. 0805405174; fax: 0805405224; indirizzo mail: giu.sisto@regione.puglia.it).

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Allegato 4 dell'Avviso si rimanda alla specifica scheda di Misura del PSR Puglia 2007- 2013 modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

Allegato 5

UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

Articolo 20 lettera b) punto i e sottosezione 2,
Articolo 26 del Regolamento CE 1698/05.
Articolo 17 e paragrafo 5.3.1.2.1 dell'Allegato II del Regolamento CE 1974/2006.

Avviso pubblico relativo alla seconda fase di selezione di PIF

Disposizioni specifiche:

Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"

INDICE

1.	OBIETTIVI E FINALITA'	17730
2.	DESCRIZIONE DELLA MISURA	17730
3.	AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	17730
4.	SOGGETTI BENEFICIARI.....	17731
4.1	Requisiti oggettivi per l'accesso agli aiuti.....	17731
5.	TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI.....	17732
6.	RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	17734
7.	TIPOLOGIA DEGLI AIUTI	17735
8.	MASSIMALI DI INVESTIMENTO	17736
9.	DETERMINAZIONE DEI COSTI	17736
10.	PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO	17737
10.1	Presentazione della domanda di aiuto.....	17737
10.2	Documentazione a corredo della domanda di aiuto.....	17737
11.	PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO	17738
11.1	Verifica di ricevibilità	17738
11.2	Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi	17739
11.3	Istruttoria tecnico-amministrativa	17754
11.4	Concessione del finanziamento.....	17754
11.5	Verifiche a campione	17754
11.6	Ricorsi	17755
11.7	Varianti	17755
11.8	Termine di ultimazione degli interventi	17756
11.9	Erogazione dell'aiuto	17756
12.	IMPEGNI DEL BENEFICIARIO DEGLI AIUTI.....	17756
13.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17756
14.	INFORMAZIONI E PUBBLICITA'	17756
15.	DISPOSIZIONI FINALI.....	17756

1. OBIETTIVI E FINALITA'

Il sistema delle imprese agricole pugliesi è caratterizzato da forti potenzialità non pienamente espresse per una serie di molteplici cause, tra le quali processi di ammodernamento in divenire, elevati costi di produzione, modesta diversificazione produttiva, livello qualitativo delle produzioni da elevare, modesta aggregazione orizzontale e verticale. A tutto ciò si aggiunge un ruolo, anch'esso potenziale, di tutela del patrimonio naturale esercitabile dal sistema delle stesse imprese.

In tale contesto la misura persegue i seguenti obiettivi specifici del PSR:

- valorizzazione dei prodotti agricoli, miglioramento dei processi produttivi, aggregazione delle imprese e dell'offerta anche in contesto di filiera, con particolare riferimento agli allevamenti bovini da latte, nel rispetto e tutela delle risorse naturali, del paesaggio e dei contesti socio-economici locali;
- sostenere gli investimenti prioritariamente nei comparti e per i prodotti tutelati da sistemi di qualità alimentare.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

La misura prevede interventi nei seguenti ambiti:

- innovazione tecnologica, in particolare quella relativa all'introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione;
- riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali;
- riconversione delle imprese tabacchicole, attraverso l'utilizzo combinato degli investimenti previsti dalla presente misura con interventi di altre misure previste nel Pacchetto aree di riconversione tabacco;
- realizzazione di interventi mirati al risparmio energetico – aventi quale obiettivo prioritario la cogenerazione - e al risparmio idrico e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- incremento del valore aggiunto attraverso l'integrazione orizzontale e verticale;
- organizzazione delle risorse e delle imprese di filiera dei comparti alimentari in presenza di programmi condivisi ed integrati che mirino a valorizzare e potenziare i singoli comparti, al fine di aumentare la massa critica dell'offerta delle produzioni alimentari;
- adeguamento strutturale degli allevamenti bovini da latte funzionale all'abbattimento dei costi di produzione, al miglioramento della qualità delle produzioni in opportuno collegamento con la fase della trasformazione, utilizzando significativamente alimenti di produzione aziendale.

3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

La presente Misura è applicabile sull'intero territorio regionale con le esclusioni o limitazioni previste nei singoli comparti, riportate in dettaglio nella scheda di Misura del PSR pubblicato nel BURP n. 93 del 26/05/2010.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti beneficiari degli aiuti ai sensi del presente avviso sono gli imprenditori agricoli singoli o associati - titolari di impresa iscritta nel registro delle imprese agricole della CCIAA - con priorità ai soggetti IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) come definiti ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art.1 del Decreto Legislativo 99/2004, modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005. La priorità a favore dei soggetti IAP è stata definita nell'ambito dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza mediante una maggiorazione del 20% del punteggio conseguito in applicazione degli altri criteri selettivi.

Sono esclusi gli imprenditori titolari di pensione di vecchiaia e, comunque, di età superiore a 65 anni, alla data di presentazione della domanda di aiuto. In particolare, nel caso di conduzione dell'azienda in forma societaria, saranno escluse le società di persone la cui compagine sociale a tale data è costituita esclusivamente da soggetti titolari di pensione di vecchiaia o con età superiore a 65 anni e le società di capitali amministrate da soggetti con età superiore a 65 anni o titolari di pensione di vecchiaia.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (vedasi comunicazione della Commissione GUCE C 244/2 del 01.10.2004).

Nel caso di richiedenti costituiti in società di persone, società di capitali o cooperative agricole di conduzione, ai fini dell'accesso ai benefici le stesse dovranno avere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo di attività agricola.

4.1 Requisiti oggettivi per l'accesso agli aiuti

I soggetti richiedenti i benefici dovranno essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti generali di accesso, comuni a tutte le misure del PSR, indicati al paragrafo 4 dell'allegato 2 al presente avviso; inoltre dovranno dimostrare il miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola attraverso la presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale.

Il Piano di sviluppo aziendale (PSA) deve essere compilato su apposito applicativo informatico disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) e deve essere redatto da tecnico agricolo abilitato. Tale Piano deve contenere la descrizione dettagliata degli investimenti idonei a conseguire il miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie, il perseguimento della qualità e la diversificazione intraziendale. Il Piano dovrà evidenziare anche il miglioramento delle "prestazioni ambientali" (effetti sulla risorsa suolo, acqua, atmosfera, biodiversità, ambiente e paesaggio, ecc.) e il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e sull'igiene e benessere degli animali.

Il miglioramento del rendimento globale, pertanto, sarà valutato in base ai seguenti parametri:

- il miglioramento del rendimento economico dell'impresa;
- la stabilizzazione o incremento della forza lavoro;
- il miglioramento delle performance ambientali e/o delle condizioni di igiene e benessere degli animali;
- il miglioramento delle relazioni commerciali.

Nel caso in cui un imprenditore agricolo abbia aderito a più PIF, relativi a filiere diverse, è necessario presentare per la stessa azienda un Piano di Sviluppo Aziendale e una domanda di aiuto per ogni filiera.

Nell'ambito della stessa filiera è consentito presentare un solo Piano di Sviluppo Aziendale ed una sola domanda di aiuto.

5. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli imprenditori agricoli aderenti ai Progetti Integrati di Filiera (PIF) potranno proporre, nell'ambito del PSA, esclusivamente investimenti che riguardano la filiera e i prodotti dello specifico PIF di appartenenza.

Investimenti materiali

Le tipologie degli **investimenti materiali** ammissibili - con l'indicazione dei relativi fabbisogni prioritari, delle priorità territoriali e delle eventuali limitazioni o esclusioni settoriali - sono descritte in dettaglio per comparto di intervento al paragrafo **6) Campo d'azione** e al sottoparagrafo **8.a) Investimenti materiali** - della scheda di Misura del PSR 2007/2013 (pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010 e sul sito regionale www.pma.regione.puglia.it).

Nel caso di investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per gli investimenti finalizzati ai requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario affinché possa conformarsi ad esso.

In particolare si evidenzia che per gli allevamenti bovini da latte sono stati individuati, nell'ambito delle risorse Health Check, degli specifici interventi di "ristrutturazione degli allevamenti bovini da latte" finalizzati a contrastare l'aggravarsi degli scenari competitivi conseguenti all'abbandono del sistema delle quote latte. Nello specifico dette risorse, quantificate al successivo paragrafo 6), dovranno essere utilizzate esclusivamente nel comparto "Zootecnia-Allevamenti bovini da latte" e per interventi di adeguamento delle strutture aziendali finalizzati all'abbattimento dei costi di produzione, al miglioramento della qualità e dell'efficienza aziendale per la produzione di latte da destinarsi esclusivamente alla caseificazione in trasformati freschi a forte tipicità (da dimostrarsi con accordi formali sottoscritti con le imprese di trasformazione o da sussistenza di filiera corta aziendale). Le aziende zootecniche interessate dovranno dimostrare che, per la produzione aziendale di latte bovino, utilizzano in modo significativo foraggi prodotti in azienda.

Investimenti immateriali

Congiuntamente alle spese per investimenti materiali, sono ammissibili le spese per **investimenti immateriali**, cosiddette spese generali, entro il limite del 12% della spesa ammessa a contributo. Le spese generali devono essere direttamente collegate agli investimenti materiali (costi relativi alla progettazione, direzione dei lavori, consulenza tecnico-finanziaria, ecc.).

Detti investimenti sono descritti al sottoparagrafo **8.b) Investimenti immateriali** - della scheda di Misura del PSR 2007/2013 (pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010 e sul sito regionale www.pma.regione.puglia.it)

Ammissibilità delle spese

Per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese si rimanda a quanto specificato al paragrafo 5.3 dell'allegato 2 del presente Avviso.

Tali spese saranno ammesse ai benefici se sostenute per interventi ammissibili ai sensi della presente misura ed in conformità a quanto stabilito nel presente Avviso e nelle linee guida di cui al precitato paragrafo 5.3 dell'allegato 2.

L'eleggibilità delle spese, sia per gli investimenti materiali che per quelli immateriali, decorre per il presente Avviso dalla data del 01/01/2009. Eventuali spese sostenute a partire dal 01/01/2009 e fino alla data di pubblicazione nel BURP del presente Avviso, relativo alla seconda fase di selezione dei PIF, non saranno ammissibili a finanziamento in assenza di tracciabilità dei relativi pagamenti. Gli investimenti fissi saranno ritenuti ammissibili agli aiuti a condizione che siano realizzati su superfici condotte dal richiedente in proprietà o in affitto e, in quest'ultimo caso, sarà necessario acquisire l'autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi richiesti e la durata residua del contratto di affitto dovrà essere superiore alla durata degli impegni previsti a carico del beneficiario dalla presente Misura.

Nel caso di realizzazione di nuovi impianti di oliveti e/o interventi di filiera corta nel comparto dell'olivicoltura da olio nonché nel caso di acquisto di macchine operatrici innovative e/o interventi di filiera corta nel comparto vitivinicolo, l'ammissibilità agli aiuti è consentita esclusivamente se tali interventi riguardano produzioni rientranti in sistemi di qualità alimentare.

Inoltre, considerato che il presente Avviso è rivolto esclusivamente ai soggetti aderenti ai Progetti Integrati di Filiera, si stabilisce che gli interventi che costituiscono "introduzione di filiera corta in azienda" a valere sulla Misura 121 (ovvero realizzazione di nuovi oleifici/cantine/caseifici aziendali) saranno ritenuti ammissibili agli aiuti se, nell'ambito del PIF di appartenenza, il volume complessivo di tali interventi risulti inferiore al 50% del volume complessivo degli interventi a valere sulla Misura 123. Qualora a seguito delle verifiche su quanto innanzi - da effettuarsi contestualmente alla verifica di cui al punto 1 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente Avviso - risulti il mancato rispetto della predetta condizione sarà data comunicazione al legale rappresentante del PIF e a tutti i soggetti interessati agli interventi di "introduzione di filiera corta in azienda" per le successive determinazioni collegate alla rimodulazione

Si evidenzia che l'inserimento degli interventi proposti (ad es. l'acquisto di macchine, attrezzature, impianti tecnologici o impianti arborei con specifiche indicazioni varietali) nell'applicativo informatico disponibile sul portale regionale, utilizzato per la compilazione del Piano di Sviluppo Aziendale, non costituisce "automatica ammissibilità" degli stessi agli aiuti.

Spese non ammissibili

Sono comunque esclusi dal sostegno:

- l'acquisto e messa a dimora di piante annuali;
- l'acquisto di animali;
- l'acquisto di diritti di produzione e di diritti di reimpianto vigneti;
- l'acquisto di dotazioni usate;
- la realizzazione o l'ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- l'acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- la realizzazione di serre nei comparti orticolo e floricolo con l'utilizzo di materie plastiche a durata non poliennale;
- gli investimenti funzionali all'adeguamento a norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali il cui rispetto deve essere già assolto al momento di presentazione della domanda di aiuto.

- gli "interventi di mera sostituzione" - di cui all'art.2, comma 17, del Reg. CE n.1857/2006 - ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene (macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, ecc.) con altro bene (macchine o fabbricati nuovi, ecc.) senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata e senza superiori caratteristiche innovative, di riduzione dei costi d'uso e di impatto ambientale. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo (totale ristrutturazione) dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

Sono inoltre considerati interventi di mera sostituzione i nuovi impianti di specie arboree realizzati a dismissione di medesimo impianto a fine ciclo produttivo.

Linee di demarcazione con altri strumenti finanziari della U. E.

Al fine di evitare che con la presente Misura si possano sostenere interventi già supportati nell'ambito delle OCM ortofrutta e frutta in guscio, conformemente a quanto stabilito nel capitolo 10 del PSR Puglia 2007-2013, le imprese agricole socie di Organizzazioni di Produttori (O.P.) riconosciute potranno accedere agli aiuti previsti dal presente Avviso nel caso in cui i progetti proposti dalle stesse prevedano investimenti di importo superiore ad € 50.000,00, mentre le imprese agricole in forma cooperativa o in "altre forme giuridiche associate" socie di O.P., nonché le Organizzazioni di Produttori potranno accedere agli aiuti previsti dal presente Avviso nel caso in cui i progetti proposti dalle stesse prevedano investimenti di importo superiore ad € 250.000,00; per progetti di importo inferiore o pari rispettivamente ad € 50.000,00 e ad € 250.000,00 sono obbligati ad accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito dell'OCM ortofrutta e frutta in guscio della O.P. di appartenenza.

Si precisa inoltre che restano valide le disposizioni fissate al medesimo capitolo 10 del PSR Puglia 2007-2013 per la Misura 121 relativamente alle altre OCM.

6. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

L'Avviso pubblico per la selezione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) ha una disponibilità di risorse pubbliche a valere sulla Misura 121 pari a **56.616.284,00 Euro**.

Per la stessa Misura sono disponibili ulteriori risorse finanziarie rivenienti dall'Health Check, pari a **7.410.900,00 Euro**. Tali risorse sono riservate esclusivamente agli interventi di ristrutturazione degli allevamenti bovini da latte finalizzati a contrastare l'aggravarsi degli scenari competitivi conseguenti all'abbandono del sistema delle quote latte.

Entità degli aiuti

Per tutti gli interventi ammissibili agli aiuti l'intensità del contributo pubblico è differenziato come segue:

- | | |
|--|-----|
| - giovani con aziende in zone svantaggiate | 60% |
| - giovani con aziende in altre zone | 50% |
| - altri agricoltori con aziende in zone svantaggiate | 50% |
| - altri agricoltori con aziende in altre zone | 40% |

Per gli interventi relativi all'acquisto di terreni l'intensità del contributo pubblico è differenziato come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----|
| - aziende in zone svantaggiate | 40% |
| - aziende in altre zone | 30% |

L'attribuzione dell'aliquota contributiva prevista per i giovani è determinata dal possesso del requisito di "giovane agricoltore" (età inferiore a 40 anni) che deve essere posseduto alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP.

In particolare detto requisito deve essere posseduto:

- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società di persone da almeno i due terzi dei soci (con riferimento ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice);
- per le società cooperative da almeno i due terzi dei soci;
- per le società di capitale dai soci che complessivamente hanno sottoscritto oltre il 50% del capitale sociale, nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società e dall'Amministratore della stessa.

L'attribuzione dell'aliquota contributiva prevista per le zone svantaggiate è correlata alla prevalenza della superficie aziendale in zona svantaggiata (oltre il 50%) rispetto alla SAT aziendale.

Nel caso di investimenti che prevedano la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si rimanda a quanto stabilito dai D.M. 18.12.2008 e D.M. 19.02.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico ed alle vigenti norme nazionali.

In particolare, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 18.12.2008 e dall'art. 9 del D.M. 19.02.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali venga richiesto un aiuto pubblico in aggiunta ai benefici previsti dal "conto energia", tale aiuto non può eccedere il 40% del costo dell'investimento nel caso di impianti per la produzione di energia da biomasse ed il 20% nel caso di impianti fotovoltaici.

7. TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

L'aiuto pubblico può essere concesso come contributo in conto capitale o in conto interesse.

Nel caso di aiuto in conto capitale l'erogazione potrà avvenire con le modalità descritte ai paragrafi da 5.5 a 5.8 dell'allegato 2 del presente Avviso.

Nel caso di aiuto in conto interesse, l'aiuto è concesso con riferimento a finanziamento bancario (mutuo agrario di miglioramento) con ammortamento non superiore a quindici anni e preammortamento massimo di due anni. Il tasso di interesse che regolerà il mutuo sarà quello di riferimento per i mutui di miglioramento fondiario. Sarà corrisposto il concorso nel pagamento degli interessi per l'intera durata del mutuo (preammortamento e ammortamento) quale differenza tra il tasso di riferimento stabilito nel contratto definitivo di mutuo ed il tasso minimo previsto a carico del beneficiario, pari allo 0,5 per cento.

Il concorso pubblico nel pagamento degli interessi sarà erogato con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore (Agea) e definite in un'apposita convenzione che l'istituto bancario dovrà stipulare direttamente con Agea.

In ogni caso il valore del concorso sugli interessi non potrà mai superare l'importo del contributo in conto capitale concedibile per le opere oggetto di aiuto.

Nel caso di richiesta di aiuto in conto interessi o di accesso al credito per la quota privata degli investimenti ammessi (finanziamento bancario integrativo), il relativo finanziamento potrà essere assistito da operazioni di ingegneria finanziaria conformemente a quanto disposto dagli artt. da 50 a 52 del Reg. CE 1974/06.

8. MASSIMALI DI INVESTIMENTO

Il volume minimo di investimento ammissibile a finanziamento è pari a 30.000,00 Euro. Tale valore costituisce limite minimo di investimento per ogni domanda di aiuto e, pertanto, nel caso di presentazione da parte della stessa azienda di due o più domande di aiuto, afferenti a due o più PIF, non è consentito il cumulo degli investimenti delle singole domande al fine di dimostrare il raggiungimento del volume minimo.

Il volume massimo di investimento ammissibile a finanziamento è pari a 2.000.000,00 Euro per azienda, nell'intero periodo di attuazione del PSR 2007/2013.

In ogni caso, si precisa che per ciascuna domanda di aiuto il volume massimo di investimento per il quale potranno essere richiesti gli aiuti a valere sulla presente Misura non potrà essere superiore a quello già indicato da ciascun richiedente nel "Master Plan", inviato a conclusione della prima fase di selezione dei PIF.

Qualora gli interventi previsti richiedano un volume di investimento superiore a quello massimo ammissibile a finanziamento, l'importo in esubero sarà a totale carico del beneficiario dell'aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli investimenti proposti nel piano e che saranno oggetto di accertamento finale di regolare esecuzione.

9. DETERMINAZIONE DEI COSTI

Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili ed affini i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel prezzario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - Settore Infrastrutture di Bari in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di prefabbricati e di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.), nonché di serre, di macchine ed attrezzature è prevista, per ciascun intervento preventivato, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi analitici forniti da ditte concorrenti, procedendo alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, venga ritenuto il più idoneo. A tale scopo il richiedente deve fornire una breve relazione giustificativa della scelta operata, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici.

In caso di impianto di specie arboree riportate all'allegato 2 "Spese ammissibili" del CdP del POR Puglia pubblicato nel BURP N. 151 del 29/9/2008, il costo totale ammissibile per ettaro non potrà essere superiore a quello riportato nelle relative tabelle. Per gli impianti arborei con specie e/o con caratteristiche di impianto (sesto) non comprese nel precitato allegato 2, dovrà essere redatto da tecnico agricolo abilitato un computo analitico per la determinazione del costo di impianto ad ettaro. Detto costo deve derivare dal "costo unitario di impianto per pianta" risultante dal confronto di tre preventivi forniti da imprese vivaistiche concorrenti e dal costo unitario delle

operazioni di messa a dimora della stessa (squadatura, scavo buca, palo tutore, ecc.). Tale costo unitario deve essere rapportato alla superficie oggetto d'impianto e al sesto d'impianto e potrà essere incrementato di eventuali altre spese previste per la realizzazione di strutture di sostegno e/o di protezione delle produzioni e di impianto di irrigazione esclusivamente per microaspersione (risultanti rispettivamente dal confronto di tre preventivi forniti da ditte concorrenti).

Si precisa che per il montaggio delle serre, degli impianti irrigui, delle strutture di sostegno e/o di protezione delle produzioni le relative spese non potranno superare il 20% delle spese sostenute per l'acquisto del materiale da montare.

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

10. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

10.1 Presentazione della domanda di aiuto

Si rinvia a quanto stabilito al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

10.2 Documentazione a corredo della domanda di aiuto

La documentazione cartacea richiesta per l'adesione alla Misura 121, da allegare alla domanda di aiuto di cui al successivo punto 1 è la seguente:

1. **Copia della domanda di aiuto** rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/00, con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento del richiedente, leggibile ed in corso di validità;
2. **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** resa ai sensi del D.P.R. 445/00 dal richiedente i benefici, di cui allo schema (modello 1 – Misura 121) disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it);
3. **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da tecnico abilitato e incaricato dalla ditta richiedente i benefici, di cui allo schema (modello 2 – Misura 121) disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it);
4. **Copia del Piano di sviluppo aziendale (PSA)** a firma di tecnico agricolo abilitato e della ditta richiedente, redatto on-line su apposito applicativo disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) finalizzato anche all'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione della Misura 121 e dell'**attestazione di invio telematico** dello stesso;
5. **Quadro economico riepilogativo** di tutti gli interventi proposti compresi gli investimenti immateriali, con timbro e firma di tecnico abilitato, corredato da: **computo metrico estimativo analitico**, nel caso di opere edili, con timbro e firma di tecnico abilitato; **preventivi di spesa in forma analitica** forniti da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera di prefabbricati e di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, ecc.), nonché di serre, macchine e attrezzature, impianti arborei non parametrati; **relazione**

giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici; **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** di cui allo schema (modello 3 – Misura 121) disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) - resa ai sensi del DPR n.445/2000 dal/i tecnico/i abilitato che ha/hanno redatto il “Quadro economico riepilogativo degli interventi proposti ed i relativi elaborati a corredo” - attestante la conformità dei predetti elaborati con quanto stabilito al precedente paragrafo 9. - Determinazione dei costi (utilizzo dei prezzi unitari del vigente prezzario, corretta acquisizione dei preventivi di confronto, applicazione della procedura di selezione dei preventivi, ecc.);

6. **Attestazione rilasciata da Istituto di Credito di sostenibilità finanziaria** del Piano degli investimenti proposto nel PSA, nel caso di interventi con un volume di investimenti superiore a euro 100.000,00;
7. **Elaborati grafici** consistenti in: planimetria con l'ubicazione degli interventi a farsi; piante, sezioni, prospetti, etc. adeguatamente quotati nel caso di interventi su fabbricati rurali e manufatti esistenti o di nuova realizzazione;
8. Copia conforme all'originale dell'**Atto costitutivo e dello statuto**, nel caso in cui il soggetto richiedente sia in forma societaria, con relativa copia conforme del **verbale dell'organo societario** che approva l'iniziativa e delega il rappresentante legale ad inoltrare domanda di aiuto ai sensi della Misura 121, a riscuotere il contributo in conto capitale o a stipulare il contratto di finanziamento bancario.

Ulteriore documentazione, se ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di istruttoria tecnica-amministrativa.

La documentazione sopra elencata dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, contrassegnato dalla lettera “B”, da consegnare al legale Rappresentante del PIF al fine della successiva trasmissione alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - secondo la procedura definita al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

11. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

11.1 Verifica di ricevibilità

Costituisce motivo di irricevibilità di tutte le singole domande di aiuto presentate nell'ambito di un PIF, l'irricevibilità della domanda di adesione alla seconda fase di selezione dei PIF, presentata dal legale rappresentante del PIF (in relazione a quanto stabilito al paragrafo 6 dell'allegato 1 del presente Avviso).

Costituisce, inoltre, motivo di irricevibilità della domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 121 il verificarsi anche di una delle seguenti condizioni:

1. mancata sottoscrizione da parte del richiedente i benefici della copia della domanda di aiuto e/o della copia del Piano di Sviluppo Aziendale e/o della dichiarazione di cui al punto 2 del precedente paragrafo 10.2;
2. mancata sottoscrizione da parte del tecnico agricolo abilitato della copia del Piano di Sviluppo Aziendale e/o della dichiarazione di cui al punto 3 del precedente paragrafo 10.2

3. mancanza della copia della domanda di aiuto e/o di uno dei documenti elencati al precedente paragrafo 10.2 dal punto 2 al punto 4;
4. mancanza del quadro economico riepilogativo e/o di uno degli elaborati a corredo dello stesso e/o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, elencati al punto 5 del paragrafo 10.2, sottoscritti e timbrati dai tecnici interessati;
5. mancanza, ove pertinente, di uno dei documenti elencati al precedente paragrafo 10.2 dal punto 6 al punto 8.

La irricevibilità della domanda sarà comunicata al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza e determinerà l'archiviazione della stessa senza ulteriore comunicazione.

Alle domande irricevibili non sarà attribuito alcun punteggio e, pertanto, non concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di filiera. Conseguentemente, l'importo di aiuto pubblico richiesto in domanda sarà decurtato dall'importo totale di aiuto pubblico del PIF di appartenenza.

11.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi

I criteri di selezione ed i punteggi funzionali alla valutazione delle domande di aiuto, sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007-2013 nella seduta del 30 Giugno 2009 come di seguito riportati:

- 1) Investimenti individuati nella relativa scheda di Misura con specifica priorità territoriale in alcune aree rurali del PSR;

Punteggi ad attribuzione diretta

Investimento realizzato nei territori indicati alla voce <i>priorità territoriale</i>	6
Investimento realizzato in territori non indicati alla voce <i>priorità territoriale</i>	0

La priorità territoriale degli interventi è definita, per ogni investimento prioritario relativo a ciascun comparto, nella colonna "Priorità territoriale" della tabella di cui al punto 6) – Campo di azione - della scheda di Misura; detta tabella è stata utilizzata per la formulazione dell'analoga tabella riportata nei criteri di selezione della Misura 121.

- 2) Investimenti per tipologia con "grado di priorità specifico" definito nella colonna "grado di priorità" della tabella di cui al punto 6) – Campo di azione - della scheda di Misura; detta tabella è stata utilizzata per la formulazione dell'analoga tabella riportata nei criteri di selezione della Misura 121.

Punteggi ad attribuzione diretta

Investimento indicato a <i>Grado di priorità alto</i>	10
Investimento indicato a <i>Grado di priorità medio</i>	6

Investimento indicato a <i>Grado di priorità basso</i>	2
Investimento compreso tra <i>Altri investimenti ammissibili</i>	2

3) Modifica della situazione strutturale aziendale ex ante in seguito all'investimento

Punteggi ad attribuzione diretta

Investimento modificativo della omologa situazione ex ante per un valore maggiore dello 0% e inferiore/uguale al 25%	1
Investimento modificativo della omologa situazione ex ante per un valore maggiore del 25% e inferiore/uguale al 50%	2
Investimento modificativo della omologa situazione ex ante per un valore maggiore del 50% e inferiore/uguale al 75%	3
Investimento modificativo della omologa situazione ex ante per un valore maggiore del 75%	4

4) Investimenti distinti in base al grado di generare effetti di tipo ambientale, occupazionale, sul rendimento economico e sulle relazioni commerciali. **Il valore attribuito è usato per ponderare il punteggio del criterio di selezione al punto 3)**

Valori per ponderazione

Investimento totalmente in grado di generare effetti ambientali	1
Investimento parzialmente in grado di generare effetti ambientali	0,5
Investimento non in grado di generare effetti ambientali	0
Investimento totalmente in grado di generare effetti occupazionali	1
Investimento parzialmente in grado di generare effetti occupazionali	0,5
Investimento non in grado di generare effetti occupazionali	0
Investimento totalmente in grado di generare effetti sul rendimento economico	1
Investimento parzialmente in grado di generare effetti sul rendimento economico	0,5
Investimento non in grado di generare effetti sul rendimento economico	0
Investimento totalmente in grado di generare effetti sulle relazioni commerciali	1

Investimento parzialmente in grado di generare effetti sulle relazioni commerciali	0,5
Investimento non in grado di generare effetti sulle relazioni commerciali	0

La capacità di generare effetti di tipo ambientale, occupazionale, sul rendimento economico e sulle relazioni commerciali è stata indicata nella colonna "Capacità di generare effetti su" della tabella relativa ai criteri di selezione della Misura 121 con le lettere **T, P ed N**, in relazione alla capacità dello specifico investimento di generare totalmente (T), parzialmente (P) o di non generare (N) effetti sulle quattro componenti precedentemente citate.

5) Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

Punteggi ad attribuzione diretta

Maggiorazione del punteggio derivante dalla sommatoria dei precedenti punti 1), 2), 3) del 20%.

La qualifica di IAP (ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art.1 del Decreto Legislativo 99/2004, modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005) da parte del soggetto richiedente deve essere posseduta alla data di presentazione della domanda di aiuto.

6) Imprese agricole che conducono terreni sottratti alla mafia.

Punteggi ad attribuzione diretta

Maggiorazione del punteggio derivante dalla sommatoria dei precedenti punti 1), 2), 3) del 10%.

Qualora gli investimenti fossero riferiti a differenti comparti/tipologie/area di intervento, i punteggi ottenuti per ognuno dei comparti/tipologie/area di intervento saranno ponderati in base alla entità delle risorse finanziarie dei singoli investimenti.

Si riportano di seguito le tabelle di cui ai criteri di selezione della Misura 121 come approvate dal Comitato di Sorveglianza. Tali tabelle sono state implementate degli interventi inseriti nella tabella di cui al punto 6) – Campo di azione - della scheda di Misura a seguito delle modifiche apportate al PSR 2007/2013, approvate dalla Commissione europea e dalla Giunta regionale e pubblicate sul BURP n. 93 del 26/05/2010.

Criteri di Selezione - Misura 121

Comparto	Fabbisogno di intervento	Grado di priorità	Investimenti prioritari	Priorità territoriale	Capacità di generare effetti su			
					Ambiente	Occupazione	Rendimento economico	Relazioni commerciali
Cerealicolo	Ottimizzazione dei processi di produzione	BASSA	Acquisto macchine e attrezzature innovative per l'abbattimento dei costi di produzione e la diminuzione degli effetti negativi sull'ambiente	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	T	N	T	T
Cerealicolo	Utilizzo dei sottoprodotti	ALTA	Realizzazione di impianti per l'utilizzo di biomasse residuali (sottoprodotti) per la produzione di energia ad uso esclusivamente aziendale	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	T	P	T	N
Olivicolo da olio	Creazione di una base produttiva competitiva e di qualità, aderente alle tipicità varietali regionali	MEDIA	Realizzazione di nuovi impianti con utilizzo di cultivar locali e forme di allevamento intensive e specializzate per l'abbattimento dei costi di produzione attraverso una intensa meccanizzazione	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	N	N	T	N
Olivicolo da olio	Miglioramento della qualità del prodotto collegata alla	ALTA	Acquisto macchine e attrezzature innovative principalmente per la	Aree rurali intermedie Aree rurali ad	T	N	T	N

Olivicolo da olio	Filiera corta	BASSA	Realizzazione di impianti per la produzione e l'utilizzo di energia, esclusivamente aziendale, da fonti energetiche rinnovabili (da biomasse, eolica e solare)	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	T	P	T	N
Orticolo	Introduzione di processi produttivi ad elevata tecnologia funzionali anche alla destagionalizzazione delle produzioni	ALTA	Acquisto e installazione impianti tecnologici, macchine ed attrezzature finalizzati a processi produttivi, anche in serra, ad elevata tecnologia e a ridotto impatto ambientale (impianti fuori suolo a ciclo chiuso)	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	T	N	T	N
Orticolo	Adozione di processi produttivi a ridotto impatto ambientale	ALTA	Acquisto macchine e attrezzature innovative per la diminuzione degli effetti negativi sull'ambiente	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	T	N	N	N
Orticolo	Riduzione dei consumi idrici ed energetici	ALTA	Interventi di razionalizzazione dei consumi idrici e di accumulo della risorsa	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	T	N	T	N
Orticolo	Riduzione dei consumi idrici ed energetici	ALTA	Realizzazione di impianti per l'utilizzo di	Aree rurali intermedie	T	P	T	N

Vitivinicolo	Filiera corta	BASSA	Costruzione, ampliamento e/o ammodernamento di strutture con relativi impianti tecnologici	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	N	N	T	N
Vitivinicolo	Filiera corta	BASSA	Realizzazione di impianti per la produzione e l'utilizzo di energia, esclusivamente aziendale, da fonti energetiche rinnovabili (da biomasse, eolica e solare)	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	T	P	T	N
Floricolo	Introduzione di processi produttivi innovativi ad elevata tecnologia e a ridotto impatto ambientale	ALTA	Acquisto e installazione impianti tecnologici, macchine ed attrezzature finalizzati a processi produttivi in serra ad elevata tecnologia e a ridotto impatto ambientale (impianti fuori suolo a ciclo chiuso)	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	T	N	T	N
Floricolo	Riduzione consumi idrici ed energetici	ALTA	Interventi di razionalizzazione dei consumi idrici	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	T	N	T	N
Floricolo	Riduzione consumi idrici ed energetici	ALTA	Realizzazione di impianti per l'utilizzo di biomasse residuali per	Aree rurali intermedie Aree rurali ad	T	P	T	N

Floricolo	Altri investimenti	BASSA	la produzione di energia ad uso esclusivamente aziendale Ammodernamento di serre esistenti e realizzazione di nuove serre esclusivamente ad performance ambientale in termini di utilizzo di energia ed acqua e nel rispetto delle norme ambientali e paesaggistiche, di impianti di conservazione e di prima lavorazione	agricoltura specializzata	T	N	T	N
Vivaismo	Ottimizzazione dei processi di produzione finalizzati anche al miglioramento fitosanitario delle produzioni vivaistiche	ALTA	Acquisto e installazione di impianti tecnologici, macchine ed attrezzature innovativi ad elevata tecnologia finalizzati al miglioramento fitosanitario delle produzioni vivaistiche	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	P	N	T	P
Vivaismo	Riduzione consumi idrici ed energetici	ALTA	Interventi di razionalizzazione dei consumi idrici	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	T	N	T	N

Vivaismo	Riduzione consumi idrici ed energetici	ALTA	Realizzazione di impianti per l'utilizzo di biomasse residuali per la produzione di energia ad uso esclusivamente aziendale	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	T	P	T	N
Vivaismo	Altri investimenti	BASSA	Realizzazione, ampliamento e ammodernamento di strutture produttive finalizzate alla razionalizzazione della gestione del vivaio	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura specializzata	N	N	T	N
Zootecnia	Miglioramento della qualità delle produzioni e loro rintracciabilità	ALTA	Acquisto e installazione impianti tecnologici, macchine e attrezzature innovative, in termini ambientali, di miglioramento della qualità e tecnologici, funzionali alle attività di allevamento e di controllo dei processi produttivi	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	T	N	T	T
Zootecnia	Ottimizzazione gestione dei residui dell'attività di allevamento	ALTA	Realizzazione ed adeguamento opere ed impianti per la gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	T	N	P	N

Zootecnia	Incremento del valore aggiunto in contesto di filiera corta	MEDIA	Acquisto e installazione macchine ed attrezzature per la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione delle produzioni zootecniche, finalizzati alla chiusura della filiera in contesto aziendale	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	P	P	T	T
Zootecnia	Riduzione dei consumi idrici ed energetici	ALTA	Interventi di razionalizzazione dei consumi idrici	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	T	N	T	N
Zootecnia	Riduzione dei consumi idrici ed energetici	ALTA	Realizzazione di impianti per l'utilizzo di biomasse (reflui zootecnici, sottoprodotti) per la produzione di energia ad uso esclusivamente aziendale	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	T	P	T	N
Zootecnia	Riduzione dei consumi idrici ed energetici	ALTA	Impianti per la produzione e l'utilizzo, esclusivamente aziendale, di fonti energetiche alternative	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	T	P	T	N

Zootecnia	Altri investimenti	BASSA	Realizzazione, ampliamento e ammodernamento di strutture produttive funzionali al miglioramento delle tecniche di allevamento e della qualità delle produzioni	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	N	N	T	T
Zootecnia	Filiera corta	BASSA	Costruzione, ampliamento e/o ammodernamento di strutture con relativi impianti tecnologici	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	N	N	T	N
Zootecnia	Filiera corta	BASSA	Realizzazione di impianti per la produzione e l'utilizzo di energia, esclusivamente aziendale, da fonti energetiche rinnovabili (da biomasse, eolica e solare)	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	T	P	T	N
Zootecnia allevamenti bovini da latte	Ristrutturazione degli allevamenti di bovini da latte per rispondere all'aggravarsi degli scenari competitivi conseguenti all'abbandono del	ALTA	Interventi di adeguamento delle strutture aziendali per l'abbattimento dei costi di produzione, compresi interventi di miglioramento delle qualità e di aumento	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	P	P	T	T

	sistema delle quote latte	dell'efficienza aziendale per la produzione di latte - con significativo utilizzo di foraggi aziendali - da destinarsi esclusivamente alla caseificazione in trasformati freschi a forte tipicità					
--	---------------------------	---	--	--	--	--	--

Tali criteri sono funzionali a determinare per ciascuna domanda di aiuto, presentata ai sensi della Misura 121, il punteggio complessivo da attribuire alla stessa. Tale punteggio non sarà utilizzato ai fini della formulazione della graduatoria di Misura ma concorrerà alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza.

11.3 Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico-amministrativa sarà espletata sul 100% delle domande ricevibili ed ammesse a tale istruttoria secondo quanto stabilito al punto 8 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Detta istruttoria è finalizzata a definire - attraverso la verifica della documentazione prodotta rispetto a quanto stabilito nel presente avviso e nella scheda di misura - l'ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto, la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento e il relativo aiuto pubblico.

In caso di istruttoria con esito positivo l'effettiva ammissione ai benefici è subordinata all'ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Qualora il PIF di appartenenza, a seguito delle verifiche post istruttoria tecnico-amministrativa di cui al punto 9 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso, risultasse escluso dalla graduatoria sarà comunicata, a ciascun richiedente interessato, la non ammissibilità a finanziamento della domanda sebbene la stessa abbia conseguito un esito istruttorio favorevole.

In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative motivazioni saranno comunicate al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza; ciò determinerà l'archiviazione della domanda di aiuto.

11.4 Concessione del finanziamento

A seguito di definitiva ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, si procederà all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto presentata dai singoli soggetti aderenti al PIF. Nel provvedimento di concessione degli aiuti saranno specificati: la spesa ammessa ai benefici e il relativo aiuto pubblico concesso, le modalità ed il termine per la realizzazione degli interventi/operazioni e di erogazione del contributo pubblico. L'avvenuta ammissione a finanziamento sarà comunicata ai soggetti interessati.

11.5 Verifiche a campione

Le domande ammesse a finanziamento saranno oggetto di estrazione di un campione, pari almeno al 10% delle stesse, al fine di sottoporre le domande selezionate alle verifiche di seguito riportate:

- veridicità di quanto riportato nelle dichiarazioni e/o autocertificazioni prodotte a corredo della domanda di aiuto dalla ditta beneficiaria e dal tecnico libero professionista incaricato;
- conformità del tipo di conduzione dichiarata nel PSA (proprietà, affitto, ecc.) per la superficie aziendale condotta, rispetto ai titoli di possesso presenti nel fascicolo aziendale detenuto dal CAA e di riferimento per la compilazione del PSA e della domanda di aiuto;
- conformità della documentazione di cui al punto 5 del precedente paragrafo 10.2 con quanto stabilito nel presente avviso;

- corrispondenza dei dati strutturali dichiarati nel Piano aziendale e negli elaborati progettuali con riferimento allo stato dei luoghi anche attraverso eventuali accertamenti in loco.

In caso di esito negativo della verifica sarà comunicata alla ditta beneficiaria e al legale rappresentante del PIF la proposta di revoca dell'aiuto concesso ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

11.6 Ricorsi

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Dirigente del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

11.7 Varianti

Di norma, le operazioni ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti e dei parametri economici e tecnici in base ai quali è stata valutata l'ammissibilità a finanziamento.

Le varianti ascrivibili alla categoria degli "adattamenti tecnici ed economici", quali modesti adattamenti tecnici anche con limitate variazioni di costo, che non comportino cambiamenti nei processi di produzione e negli obiettivi iniziali, saranno decisi responsabilmente dal beneficiario finale, dal progettista e/o dal direttore dei lavori a condizione che:

- riguardi la stessa tipologia di opere e di macchinari;
- sia mantenuto lo stesso livello tecnologico;
- la scelta del nuovo preventivo sia effettuata nel rispetto della procedura di selezione riportata al paragrafo 9 del presente allegato.

Tutte le variazioni apportate al progetto ascrivibili agli "adattamenti tecnici ed economici" dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione tecnica a corredo della domanda di pagamento (acconto, saldo) richiesta successivamente agli "adattamenti tecnici ed economici" verificatisi.

Le varianti relative agli "adattamenti tecnici ed economici", se conformi ed ammissibili, saranno approvate direttamente dal funzionario incaricato delle verifiche sulle domande di pagamento di acconto o saldo finale.

Eventuali varianti che, per motivi non individuabili al momento della domanda e/o per sopravvenute cause di forza maggiore, modifichino sostanzialmente le opere ammesse e il relativo costo devono essere comunicate dal beneficiario, preliminarmente alla loro realizzazione, al Legale Rappresentante del PIF di appartenenza al fine della successiva trasmissione delle stesse al Responsabile di Misura che ne deve valutare l'ammissibilità. L'esito della valutazione sarà comunicato al soggetto beneficiario ed al Legale Rappresentante del PIF.

In tutti i casi, le varianti saranno approvate solamente in linea tecnica, fermo restando l'importo dell'aiuto pubblico originariamente concesso. Eventuali maggiori spese, rispetto all'importo complessivo dell'operazione approvata, saranno a totale carico del soggetto destinatario dell'aiuto.

11.8 Termine di ultimazione degli interventi

Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere ultimati entro 18 mesi a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

11.9 Erogazione dell'aiuto

L'aiuto pubblico sarà erogato a seguito di presentazione delle specifiche domande di pagamento su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN, nel rispetto della procedura stabilita dall'Organismo pagatore (Agea) e di quanto riportato ai paragrafi 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 dell' Allegato 2 al presente Avviso.

12. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO DEGLI AIUTI

Gli impegni e gli obblighi che dovranno essere rispettati dal singolo soggetto beneficiario e dagli altri soggetti aderenti al PIF di appartenenza e beneficiari delle diverse Misure, saranno riportati nel provvedimento di concessione dell'aiuto e portati a conoscenza dello stesso con la comunicazione di ammissione ai benefici.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di Misura è individuato quale responsabile del procedimento.

14. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

Eventuali chiarimenti e specificazioni inerenti la Misura potranno essere richiesti al Responsabile della Misura 121 – dr. Giovanni Ciaravolo presso il Servizio Agricoltura dell' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale (tel. 0805405260; fax: 0805405260; indirizzo mail: g.ciaravolo@regione.puglia.it).

15. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Allegato 5 dell'Avviso si rimanda alle specifiche schede di Misura del PSR Puglia 2007- 2013 - *modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan* e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010 - nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

Allegato 6



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA **Area Politiche per lo Sviluppo Rurale**

Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

Art. 20 (b) punto ii e sottosezione 2 e Art. 27 del Reg. (CE) 1698/05

Art. 18 e Allegato II, punto 5.3.1.2.2 del Reg. CE 1974/06

Avviso pubblico relativo alla seconda fase di selezione di PIF

Disposizioni specifiche:

**Misura 122 “ACCRESIMENTO DEL VALORE ECONOMICO
DELLE FORESTE”**

AZIONE 1 – MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI PRODUTTIVI

AZIONE 2 – INVESTIMENTI PER LA PRIMA LAVORAZIONE DEL LEGNAME

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	17759
1. OBIETTIVI E FINALITA'	17759
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA/AZIONE, TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE SPESE AMMISSIBILI	17760
3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	17765
4. SOGGETTI BENEFICIARI	17765
5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	17766
6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO.....	17766
6.1 Presentazione della domanda di aiuto	17766
6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto	17766
7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	17769
7.1 Verifica di ricevibilità	17769
7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi.....	17770
7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa	17771
7.4 Concessione del finanziamento.....	17771
7.5 Ricorsi	17772
7.6 Termine di ultimazione degli interventi	17772
7.7 Erogazione dell'aiuto	17772
8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	17772
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17772
10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'	17772
11. DISPOSIZIONI FINALI	17772

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

- **Legge n. 353/2000** “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.
- **D.lgs n. 227/2001** “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
- **D.G.R. 1968/05** e successive proroghe “Piano Forestale Regionale – Linee Guida di Programmazione Forestale 2005-2007”
- **Regolamento Regionale n. 10/2009** sui “Tagli Boschivi”, e successive modifiche ed integrazioni.
- **Regolamento Regionale n. 15/2009** recante “istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive” e successive modifiche ed integrazioni.
- **Determinazione del Dirigente Servizio Foreste n. 289 del 28/05/2009** “Prezziario dei lavori e delle opere forestali ed arboricoltura da legno”.

1. OBIETTIVI E FINALITA’

L’obiettivo della Misura è il potenziamento delle produzioni e del livello di competitività del sistema imprenditoriale forestale pugliese attraverso l’adozione di appropriate forme di gestione selvicolturale sostenibile, volte soprattutto alla rivalorizzazione economico-produttiva dei soprassuoli boscati esistenti. S’intende favorire processi di aggregazione gestionale basati su forme associative degli imprenditori forestali. Difatti, una delle chiavi di avvio virtuoso del processo economico è la promozione della gestione unitaria delle aree forestali che superi, di fatto, l’attuale elevata frammentazione fondiaria e consenta la riduzione dei costi derivante dalle economie di scala.

Con la presente misura, oltre a porre le basi per migliorare le condizioni strutturali dei boschi produttivi, si intende anche attivare un processo di aggregazione gestionale finalizzato a migliorare le dotazioni strumentali delle imprese forestali.

Gli obiettivi operativi della Misura sono:

- promuovere l’ammodernamento e l’innovazione delle imprese forestali;
- migliorare gli standard di sicurezza sul lavoro;
- innovare la struttura produttiva di settore, incentivando forme d’integrazione, cooperazione e associazionismo dei produttori forestali;
- avviare la gestione pianificata dei boschi produttivi;

- migliorare le dotazioni infrastrutturali, quali strade e piste forestali all'interno delle aziende forestali.

Gli interventi ammissibili devono garantire effetti positivi sulla produzione della massa legnosa dei boschi, devono essere conformi, oltre che ai criteri della gestione forestale sostenibile, certificata o meno, alle previsioni degli strumenti pianificatori forestali esistenti.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA/AZIONE, TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE SPESE AMMISSIBILI

L'azione prevede l'erogazione di un sostegno ai beneficiari finali per le azioni di seguito elencate:

Azione 1: Miglioramento boschi esistenti produttivi

a) Miglioramento delle condizioni strutturali e compositive dei boschi di latifoglie mediante interventi di diradamento selettivo, di tipo basso ad intensità moderata, di recupero dei cedui maturi e stramaturi in condizioni di abbandono colturale, di ricostituzione boschiva mediante tramarratura, riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di latifoglie nobili (aceri, frassini, noce, ciliegio, ed altre) per accrescere il loro valore economico:

Codice intervento (*)	Descrizione sintetica dell'intervento
36	Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia di bosco ceduo di età di circa 1,5 turni;
37	Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il taglio di preparazione
38	Taglio di diradamento in fustaia transitoria di latifoglie miste, da effettuare almeno 15 anni dopo il primo intervento di conversione
39	Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia di latifoglie miste con eliminazione di polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi
42	Intervento selvicolturali di ricostituzione boschiva in bosco ceduo degradato con tramarratura e succisione di ceppaie intristite e deperienti

(*) I codici riportati sono quelli del "Prezziario dei lavori e delle opere forestali ed arboricoltura da legno" – B.U.R.P. n. 84 dell'11/06/2009

b) Miglioramento delle condizioni strutturali e compositive dei boschi di conifere mediante interventi di sfollo e diradamento, nelle compagini più dense, e rinfoltimenti, con specie autoctone di latifoglie (leccio, roverella, cerro ed altre), tra l'altro meno suscettibili all'azione del fuoco, in quelle rade, per accrescere il loro valore economico e ridare adeguata densità alle compagini boschive:

Codice intervento (*)	Descrizione sintetica dell'intervento
35	Rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti esistenti dopo l'intervento di diradamento
40	Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile con diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 10 – 20;
41	Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile con diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 20 – 30;
44	Intervento di spalcatura eseguita su rimboschimento o giovane fustaia di resinose;
50	Risarcimento con messa a dimora di piantine su precedente rinfoltimento con messa a dimora di piantine in contenitore

(*) I codici riportati sono quelli del "Prezziario dei lavori e delle opere forestali ed arboricoltura da legno" – B.U.R.P. n. 84 dell'11/06/2009

c) Realizzazione e ammodernamento, ove esistente, della viabilità forestale di servizio aziendale:

La creazione di strade forestali, di ridotte dimensioni e chiuse al pubblico, permetterà, oltre a una valorizzazione della biomassa forestale, una maggiore penetrabilità del popolamento anche ai fini antincendio. Al fine di evitare ripercussioni ambientali e/o di impatto negativo sugli habitat, nel caso di realizzazioni di strade forestali in zone Natura 2000, l'azienda dovrà presentare una valutazione d'incidenza ambientale. Per quanto attiene alla localizzazione della viabilità forestale sono ammissibili al finanziamento gli interventi che riguardano le tratte interne ad ogni singola azienda forestale.

Codice intervento (*)	Descrizione sintetica dell'intervento
56	Apertura di pista forestale di servizio a fondo naturale della larghezza di 2,5 – 3,0 m;
57	Ripristino di pista forestale di servizio a fondo naturale della larghezza di 2,5 – 3,0 m;
58	Apertura di stradello forestale (sentiero) della larghezza di 1 m;
59	Ripristino di stradello forestale (sentiero) della larghezza di 1 – 1,5 m;
60	Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura dei lati

(*) I codici riportati sono quelli del "Prezziario dei lavori e delle opere forestali ed arboricoltura da legno" – B.U.R.P. n. 84 dell'11/06/2009

Alle suddette operazioni principali è possibile associarne altre complementari previste da Prezziario dei Lavori ed Opere Forestali, purché coerenti con le finalità della Misura 122.

Tali interventi dovranno essere giustificati nella relazione tecnica e ne sarà valutata l'ammissibilità nell'istruttoria tecnico-amministrativa.

Azione 2: Investimenti per prima lavorazione del legname

L'azione finanzia l'acquisto di macchine ed attrezzature per interventi forestali, dal taglio all'allestimento ed all'esbosco e alla prima lavorazione dei prodotti legnosi; nonché l'acquisto di dispositivi di protezione individuali per l'adeguamento e il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

a) Acquisto di macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali per operazioni quali taglio, allestimento, esbosco:

Categorie	Cod.	Descrizione sintetica delle Macchine ed Attrezzature
a.1 "Attrezzature leggere"	a.1.1	Verricelli indipendenti: <ul style="list-style-type: none"> - di tipo trasportabile manualmente o su navicella; - azionabili con motore di motosega; - dotati di sistema guidafune; - dotazione di brache per l'ancoraggio e della carrucola di rinvio.
	a.1.2	Verricelli per trattore (azionati tramite presa di potenza del trattore);
	a.1.3	Verricelli integrali su trattore;
	a.1.4	Verricelli a traliccio con doppio tamburo;
	a.1.5	Canalette in P.V.C. (da abbinare all'uso di un verricello indipendente, possibilmente a navicella) con dispositivi di attacco rapido;
	a.1.6	Motoseghe professionali;
	a.1.7	Altre macchine ed attrezzature forestali (escluso autovetture fuoristrada a trazione integrale);
a.2 "Macchine ed attrezzature pesanti"	a.2.1	Trattori forestali gommati: <ul style="list-style-type: none"> - trattori a 4 RM isodiametriche; - trattori a 4 RM isodiametriche e con telaio articolato; - trattori a 4 RM convenzionali.
	a.2.2	Trattori forestali cingolati (solo in alcuni casi giustificati da condizioni particolari del terreno);
	a.2.3	Gru a cavo tradizionali a stazione motrice semifissa;
	a.2.4	Teleferiche mobili;
	a.2.5	Scortecciatici: <ul style="list-style-type: none"> - di tipo leggero per paleria; - di tipo mobili o anche fisse per piazzali.
	a.2.6	Spaccalegna;
	a.2.7	Accessori per gru a cavo forestali;

a.2.8	Tralicci in acciaio o in lega leggera (smontabili in più pezzi, di altezza variabile per la realizzazione di cavalletti a puntone);
a.2.9	Gru a cavo a stazione motrice mobile di tipo leggero o medio: <ul style="list-style-type: none"> - portata da trattore; - su carrello.
a.2.10	Rimorchi forestali (con almeno un asse motore, mosso dalla presa di potenza del trattore);
a.2.11	Gru idrauliche caricatronchi;
a.2.12	Cippatrici e frantumatori: <ul style="list-style-type: none"> - di tipo portato o trainato dal trattore;
a.2.13	Minicingolato: <ul style="list-style-type: none"> - provvisto di cingoli in gomma, per trasporto in bosco e lungo i sentieri del materiale minuto;
a.2.14	Autocarri e mezzi promiscui forestali a trazione integrale per trasporto su piste e strade forestali del legname e del personale (<i>il costo di questa voce di spesa non deve superare il 10% del costo totale del progetto d'investimento</i>): <ul style="list-style-type: none"> - Piccoli autocarri per trasporto materiale; - Mezzi promiscui (tipo Pick up) a trazione integrale, max 3-5 posti a sedere, con cassone attrezzato per il trasporto della minuteria (non prioritari).
a.2.15	Processori combinati per la lavorazione in bosco di piante intere (sramatura, depezzatura, cippatura, etc.);
a.2.16	Altre macchine ed attrezzature forestali (escluso autovetture fuoristrada a trazione integrale).

Sono ammessi a contributo acquisti unicamente per macchine e attrezzature nuove di fabbrica.

Qualsiasi macchina o attrezzatura acquistata deve riportare il contrassegno "CE" ed essere conforme alla normativa prevista dalla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE o ad altre norme a livello europeo. Inoltre, tutte le macchine utilizzate nei lavori forestali devono essere adeguate agli standard di sicurezza previsti dalle relative norme (omologazioni, etc.).

b) Acquisto di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza, solo per attività *ex novo* (sono pertanto escluse sostituzioni di dispositivi già in dotazione ai beneficiari):

Categorie	Cod.	Descrizione sintetica dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) che vanno oltre gli standard obbligatori stabiliti dalla normativa vigente
b.1 "Dispositivi di protezione individuale e di sicurezza"	b.1.1	Cuffie e inserti antirumore; giacche; pantaloni, salopette e gambali; stivali e scarponi; caschi; visiere ed occhiali; guanti antitaglio; imbracature

Sono considerate ammissibili a contributo (ai sensi del Reg. CE 1974/06 art.48) le sole spese sostenute dal beneficiario, relative agli investimenti espressamente previsti per ciascuna tipologia d'intervento (Reg. CE 1698/05 art. 71).

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Vengono indicate di seguito le spese ammissibili con riferimento alle singole tipologie di intervento.

Per l'**Azione 1** sono ammissibili tutti i costi sostenuti per la realizzazione dei singoli interventi sopra elencati, nei limiti indicati nel "Prezziario regionale dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno", approvato con Determinazione dirigenziale n. 289 del 28.05.2009 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 84 del 11 giugno 2009. Per opere non previste nel prezziario regionale di riferimento, dovrà essere prodotta dettagliata analisi dei costi.

Per l'**Azione 2** sono ammissibili tutti i costi sostenuti per l'acquisto di macchine ed attrezzature sulla base del preventivo scelto, corredato dal listino prezzi della ditta offerente. Ai fini della scelta è necessaria l'acquisizione di tre preventivi analitici - dello stesso bene - rilasciati da tre ditte concorrenti, con relazione giustificativa sulla scelta operata. In ogni caso la spesa ammissibile non potrà essere superiore al minore importo riportato nei preventivi.

Il costo per l'acquisto di macchine, attrezzature e piccoli impianti utili allo sviluppo delle utilizzazioni boschive deve essere proporzionato agli ettari di superficie boschiva oggetto d'intervento. Inoltre, la scelta delle attrezzature da applicare alle macchine forestali deve tener conto del lavoro da svolgere e delle caratteristiche della macchina a cui andranno applicate. Sono ammissibili le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza per attività *ex novo* e non in sostituzione di attrezzature obsolete già in dotazione.

Le macchine ed attrezzature utili allo sviluppo delle utilizzazioni boschive acquistate devono essere nuove di fabbrica e conformi alle normative comunitarie vigenti.

Le **spese generali** potranno essere riconosciute fino al limite massimo del 12% del costo totale degli investimenti al netto dell'I.V.A. Esclusivamente per le spese generali relative agli interventi dell'Azione 2, il limite massimo del 12% è ridotto al 6%. Per spese generali si intendono quelle sostenute per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la redazione di elaborati progettuali specifici (ivi compresa la predisposizione del piano di gestione, la definizione delle aree di saggio e le attività tecniche connesse), le spese propedeutiche all'adesione a sistemi di certificazione forestale.

L'I.V.A. può costituire una spesa ammissibile solo se non recuperabile, cioè se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari finali diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

I lavori selvicolturali dovranno essere eseguiti da imprese boschive regolarmente iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive istituito con L.R. 11 marzo 2009, n. 4 e regolamentata dal Regolamento regionale del 6 luglio 2009, n. 15.

Non sono ammissibili a finanziamento:

- L'acquisto di terreni;
- L'acquisto di attrezzature e macchine usate;
- Le tipologie di intervento realizzate in una medesima area e già finanziate nei precedenti sette anni;
- Interventi in boschi percorsi da incendi negli ultimi cinque anni, ai sensi della Legge 353/2000.

3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

La presente Misura è applicabile sull'intero territorio forestale regionale con priorità alle seguenti aree:

- collinari e montane;
- boschi gestiti attraverso un piano di gestione forestale sostenibile o piano di coltura e conservazione vigente.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari della Misura sono:

- **Comuni o loro Associazioni** che operano con legittimo titolo di possesso su superfici forestali di proprietà di comuni o privati;
- **Privati o loro Associazioni** che operano con legittimo titolo di possesso su superfici forestali di proprietà di comuni o privati, con regolare iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio.

Ai fini dell'ammissibilità alla misura i soggetti beneficiari devono condurre una superficie boschiva così come definita dal P.S.R., ossia un terreno che si estende per una superficie superiore a 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri ed una copertura superiore al 10%, o alberi in grado di raggiungere a maturità tali limiti in situ (art. 30, par. 2 e 3 del Reg. 1974/2006). Pertanto, al fine del contributo, si definiscono "bosco" e "foresta" i terreni con i suddetti parametri di riferimenti.

Per gli interventi su superfici superiori a 50 ettari, ridotti a 25 ettari nelle province di Brindisi e di Lecce, è necessario presentare un piano di gestione forestale sostenibile, secondo il Modello 3 – Misura 122 che sarà disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it).

Nel caso dell'Azione 1, gli interventi di realizzazione e ammodernamento, ove esistente, della viabilità forestale di servizio aziendale devono essere associati al miglioramento delle condizioni strutturali e compositive dei boschi di latifoglie e/o conifere.

Nel caso dell'Azione 2, le imprese boschive saranno ritenute ammissibili ai finanziamenti solo se iscritte in via definitiva nell'apposito Albo Regionale delle imprese boschive, istituito con Regolamento Regionale n.15 del 06/07/2009 e Regolamento Regionale n. 30 del 27/11/2009.

5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per la specifica filiera ammontano a **Euro 743.600,00**.

Per la realizzazione degli interventi gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributo in conto capitale.

L'aiuto pubblico è limitato ai seguenti massimali:

- **60% della spesa ammissibile per investimenti realizzati in zone montane e in zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone Natura 2000 e nelle zone individuate ai sensi della Direttiva 2000/60/CEE;**
- **50% della spesa ammissibile nelle altre zone.**

Ai fini del riconoscimento dell'aliquota di finanziamento del 60% si tiene conto della superficie forestale o boschiva oggetto di intervento, che ricade prevalentemente, oltre il 50%, nelle zone sopraindicate.

Gli investimenti proposti dovranno avere un volume di investimento compreso tra i seguenti valori:

- minimo € 50.000,00;
- massimo € 300.000,00.

6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

6.1 Presentazione della domanda di aiuto

Si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

La documentazione cartacea richiesta per l'adesione alla Misura, da allegare alla domanda di aiuto di cui al successivo punto 1, è la seguente:

1. Copia della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/00, con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento del richiedente, leggibile ed in corso di validità;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante:
 - il possesso dei requisiti di accesso agli aiuti previsti dalla Misura per la quale si richiedono i benefici;
 - l'affidabilità del richiedente, in applicazione dell'articolo 26 del regolamento n. 1975/2006, ove pertinente;
 - il rispetto della normativa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme stabilite nella legge regionale 28/2006 e nel relativo regolamento di attuazione, ove pertinente;
 - il rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, ove pertinente;
 - il rispetto delle norme di condizionalità di cui al Reg. CEE. 73/2009 e s.m.i., ove pertinente;
 - di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ove pertinente;
 - che gli interventi per i quali si richiedono gli aiuti non hanno beneficiato e non beneficeranno di altri aiuti pubblici ai sensi di normative comunitarie, nazionali e regionali.
3. Copia dell'elaborato redatto on-line su apposita modulistica disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) - finalizzato all'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione della Misura - con relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'effettivo possesso delle condizioni soggettive e oggettive e la veridicità dei dati riportati nell'elaborato stesso;
4. Copia dell'attestato di invio telematico dell'elaborato di cui al precedente punto 3;
5. Progetto d'investimento, redatto e firmato da un dottore Agronomo o dottore Forestale regolarmente iscritto all'ordine di appartenenza, secondo il Modello 1 – Misura 122 e/o Modello 2 – Misura 122 che saranno disponibili sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it).

Inoltre, ai fini dell'adesione all'Azione 1 – Miglioramento dei boschi esistenti produttivi, sono richiesti:

Documentazione tecnica:

6. Piano di gestione forestale sostenibile (ove previsto) o piano di coltura e conservazione vigente, redatto secondo le indicazioni del Modello 3 – Misura 122 che sarà disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it).

7. Valutazione di Incidenza Ambientale con copia della richiesta di parere, inviata alle Autorità competenti, se gli interventi previsti nel progetto di investimento ricadono totalmente o in parte in aree della Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS);
8. Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi della D.Lvo n. 81/2008;
9. Estratto di mappa e visure catastali delle particelle oggetto d'intervento.

Documentazione amministrativa:

10. Copia del titolo di possesso delle particelle sulle quali ricade il bosco oggetto d'intervento;
(titolo di proprietà e/o del contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato di durata non inferiore a 10 anni dalla data di presentazione della domanda; sono esclusi i comodati d'uso);
11. Copia del consenso del proprietario/comproprietario, nei casi di affitto/comproprietà, alla realizzazione degli interventi;

Inoltre, nel caso di Comuni:

12. Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del progetto di investimento e della relativa previsione di spesa, con l'indicazione della persona incaricata alla presentazione dell'istanza di finanziamento.

Nel caso di Privati:

13. Fotocopia di documento d'identità in corso di validità del richiedente e del tecnico progettista e, se presente, del responsabile tecnico dell'azienda.

Inoltre, ai fini dell'adesione all'Azione 2 – Investimenti per la prima lavorazione del legname, sono richiesti:

Documentazione tecnica:

14. Documentazione attestante le caratteristiche Hi-Tech o a basso impatto ambientale delle macchine forestali (secondo la classificazione riportata al paragrafo 2 del presente Allegato, punto "a" e sue articolazioni "a.1" e "a.2") per l'acquisto delle quali si richiede il finanziamento;
15. Scheda tecnica attestante il superamento degli standard di sicurezza obbligatori dell'attrezzatura (secondo la classificazione riportata al paragrafo 2 del presente Allegato, punto "b") per l'acquisto della quale si richiede il finanziamento.

Documentazione amministrativa:

16. Copia del titolo di possesso delle particelle sulle quali ricade il bosco oggetto d'intervento (titolo di proprietà e/o del contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato di durata non inferiore a 10 anni dalla data di presentazione della domanda; sono esclusi i comodati d'uso);

17. Copia del consenso del proprietario/comproprietario, nei casi di affitto/comproprietà, alla realizzazione degli interventi.

Inoltre, nel caso di Comuni:

18. Delibera di approvazione del progetto d'investimento e della relativa previsione di spesa, con l'indicazione della persona incaricata alla presentazione dell'istanza di finanziamento.

Nel caso di Privati:

19. Preventivi confrontabili di almeno tre ditte fornitrici da queste emessi da non più di tre mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza, con espressa indicazione dei tempi di consegna dei beni proposti. Le ditte offerenti dovranno allegare al preventivo copia del proprio listino prezzi. I preventivi dovranno essere redatti in modo da consentire il rapido ed univoco riscontro delle macchine e/o attrezzature offerte con quelle indicate nei listini e dovranno riportare assieme ai prezzi praticati l'eventuale sconto totale offerto;
20. Relazione giustificativa del preventivo scelto a firma del tecnico progettista;
21. Fotocopia di documento d'identità in corso di validità del richiedente e del tecnico progettista e, se presente, del responsabile tecnico dell'azienda.

La documentazione sopra elencata dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, contrassegnato dalla lettera "B", da consegnare al legale Rappresentante del PIF al fine della successiva trasmissione alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - secondo la procedura definita al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

7.1 Verifica di ricevibilità

Costituisce motivo di irricevibilità di tutte le singole domande di aiuto presentate nell'ambito di un PIF, l'irricevibilità della domanda di adesione alla seconda fase di selezione dei PIF, presentata dal legale rappresentante del PIF (in relazione a quanto stabilito al paragrafo 6 dell'allegato 1 del presente Avviso).

Costituisce, inoltre, motivo di irricevibilità della domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 122 - Azioni 1 e 2 il verificarsi anche di una delle seguenti condizioni:

1. mancata sottoscrizione da parte del richiedente i benefici della copia cartacea della domanda di aiuto e/o dell'elaborato e della dichiarazione di cui al punto 3 del precedente paragrafo 6.2;
2. mancanza di copia cartacea della domanda di aiuto e/o di uno dei documenti elencati al precedente paragrafo 6.2 (ad esclusione di quelli non pertinenti);
3. mancata sottoscrizione della dichiarazione indicata al punto 2 del precedente paragrafo 6.2;

La irricevibilità della domanda sarà comunicata al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza e determinerà l'archiviazione della stessa senza ulteriore comunicazione.

Alle domande irricevibili non sarà attribuito alcun punteggio e, pertanto, non concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di filiera. Conseguentemente, l'importo di aiuto pubblico richiesto in domanda sarà decurtato dall'importo totale di aiuto pubblico del PIF di appartenenza.

7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi

I criteri di selezione ed i punteggi funzionali alla valutazione delle domande di aiuto, riportati nelle seguenti tabelle, sono stati approvati da Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30/06/2009.

Azione 1

Criteri di selezione	Punteggio
Interventi in aree collinari e montane secondo la classificazione ISTAT relativa alla zona altimetrica di afferenza dei territori comunali	3
Interventi in zone Svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE non ricadenti in aree collinari e nelle Zone ai sensi della Direttiva 2000/60/CE	1
Miglioramenti di boschi ubicati in Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e L. R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia" e s.m.i.	2
Predisposizione di piano di gestione forestale sostenibile in forma aggregata	2
Interventi che migliorano le condizioni di lavoro oltre agli standard di sicurezza obbligatori	2
Miglioramenti delle condizioni strutturali e compositive dei boschi di latifoglie	1
Contemporanea adesione alla Misura 122 - azione 2 "Investimenti per prima lavorazione"	1

Il punteggio massimo attribuibile all'Azione 1 è pari a 11.

Azione 2

Criteri di selezione	Punteggio
Interventi in aree collinari e montane secondo la classificazione ISTAT relativa alla zona altimetrica di afferenza dei territori comunali	3
Interventi in zone Svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE non ricadenti in aree collinari e nelle Zone ai sensi della Direttiva 2000/60/CE	1
Interventi in aziende ubicate in Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e L. R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la	2

gestione delle aree protette della Regione Puglia” e s.m.i.	
Acquisto di macchine innovative e a basso impatto ambientale per interventi forestali	2
Contemporanea adesione alla Misura 122 - azione 1 “Miglioramento boschi esistenti produttivi”	1
Acquisto da parte di pluralità di beneficiari di macchine ad uso collettivo	2
Interventi che migliorano le condizioni di lavoro oltre gli standard di sicurezza obbligatori	2

Il punteggio massimo attribuibile all’Azione 2 è pari a 12.

Tali criteri sono funzionali a determinare per ciascuna domanda di aiuto, presentata ai sensi della Misura 122 – Azioni 1 e 2, il punteggio complessivo da attribuire alla stessa. Tale punteggio non sarà utilizzato ai fini della formulazione della graduatoria di Misura ma concorrerà alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza.

7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa

L’istruttoria tecnico-amministrativa sarà espletata sul 100% delle domande ricevibili ed ammesse a tale istruttoria secondo quanto stabilito al punto 8 del paragrafo 8 dell’Allegato 1 del presente avviso. Detta istruttoria è finalizzata a definire - attraverso la verifica della documentazione prodotta rispetto a quanto stabilito nel presente avviso e nella scheda di misura - l’ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto, la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento e il relativo aiuto pubblico.

In caso di istruttoria con esito positivo l’effettiva ammissione ai benefici è subordinata all’ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8 dell’Allegato 1 del presente avviso. Qualora il PIF di appartenenza, a seguito delle verifiche post istruttoria tecnico-amministrativa di cui al punto 9 del paragrafo 8 dell’Allegato 1 del presente avviso, risultasse escluso dalla graduatoria sarà comunicata, a ciascun richiedente interessato, la non ammissibilità a finanziamento della domanda sebbene la stessa abbia conseguito un esito istruttorio favorevole.

In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative motivazioni saranno comunicate al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza; ciò determinerà l’archiviazione della domanda di aiuto.

7.4 Concessione del finanziamento

A seguito di definitiva ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, si procederà all’ammissione a finanziamento della domanda di aiuto presentata dai singoli soggetti aderenti al PIF. Nel provvedimento di concessione degli aiuti saranno specificati: la spesa ammessa ai benefici e il relativo aiuto pubblico concesso, le modalità ed il termine per la realizzazione degli interventi/operazioni e di erogazione del contributo pubblico. L’avvenuta ammissione a finanziamento sarà comunicata ai soggetti interessati.

7.5 Ricorsi

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Dirigente del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

7.6 Termine di ultimazione degli interventi

Gli interventi ammessi dovranno concludersi entro i termini indicati nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

7.7 Erogazione dell'aiuto

L'aiuto pubblico sarà erogato a seguito della presentazione delle domande di pagamento compilate su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN nel rispetto della procedura stabilita dall'Organismo pagatore (Agea) e di quanto riportato ai paragrafi 5.5, 5.6 5.7 e 5.8 dell' Allegato 2 al presente Avviso.

8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Gli impegni e gli obblighi che dovranno essere rispettati dal soggetto beneficiario degli aiuti saranno riportati nel provvedimento di concessione dell'aiuto e portati a conoscenza dello stesso.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di Misura è individuato quale responsabile del procedimento.

10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

Chiarimenti, notizie, specificazioni, informazioni relative alla misura 122 potranno essere richieste ai referenti provinciali del Servizio Foreste di seguito elencati:

Responsabile di Misura

dott. Piero SICILIANO

tel. 080 / 5407575 Fax 080 / 5407690

e-mail p.siciliano@regione.puglia.it

Per il Servizio Foreste

dott. Domenico CAMPANILE

tel. 080 / 5405471 Fax 080 / 5407690

e-mail d.campanile@regione.puglia.it

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Allegato 6 dell'Avviso si rimanda alle specifica scheda di Misura del PSR Puglia 2007- 2013 - *modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan* e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010 - nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

Allegato 7



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA **Area Politiche per lo Sviluppo Rurale**

Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

Articolo 20 lettera b) punto iii e sottosezione 2, Articolo 28
del Regolamento CE 1698/05.

Articolo 19 e paragrafo 5.3.1.2.3 dell'Allegato II
del Regolamento CE 1974/06

Avviso pubblico relativo alla seconda fase di selezione di PIF

Disposizioni specifiche:

**Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali"**

INDICE

1. OBIETTIVI E FINALITA'	17775
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA.....	17775
3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	17775
4. SOGGETTI BENEFICIARI	17775
4.1 Requisiti per l'accesso agli aiuti	17776
5. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI E LINEE DI DEMARCAZIONE CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELLA U. E.	17776
6. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	17778
6.1 Entità degli aiuti	17778
7. TIPOLOGIA DEGLI AIUTI	17779
8. MASSIMALI DI INVESTIMENTO	17779
9. DETERMINAZIONE DEI COSTI.....	17780
10. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO.....	17780
10.1 Presentazione della domanda di aiuto	17780
10.2 Documentazione a corredo della domanda di aiuto	17780
11. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	17782
11.1 Verifica di ricevibilità.....	17782
11.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi.....	17783
11.3 Contratti di fornitura del prodotto agricolo di base	17795
11.4 Istruttoria tecnico-amministrativa.....	17796
11.5 Concessione del finanziamento	17796
11.6 Verifiche a campione	17796
11.7 Ricorsi.....	17797
11.8 Varianti.....	17797
11.9 Termine di ultimazione degli interventi.....	17798
11.10 Erogazione dell'aiuto	17798
12. ULTERIORI IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	17798
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	17798
14. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'	17798
15. DISPOSIZIONI FINALI	17798

1. OBIETTIVI E FINALITA'

I prodotti agricoli pugliesi presentano ancora oggi problematiche remunerative e di allocazione sui mercati soprattutto a causa di limitate e non pienamente qualificate capacità di trasformazione e commercializzazione.

Relativamente al settore forestale pugliese, si segnala che alle problematiche di una gestione sostenibile dei boschi si affianca una situazione di difficoltà operativa nel trasformare e commercializzare il prodotto legnoso.

Ne consegue che la misura persegue i seguenti obiettivi specifici del PSR:

- a) Valorizzare i prodotti agricoli, migliorare i processi produttivi, aggregare le imprese e l'offerta, anche in contesto di filiera, con particolare riferimento al settore lattiero - caseario, nel rispetto e tutela delle risorse naturali, del paesaggio e dei contesti socio-economici locali;
- b) Valorizzare, a fini economico-produttivi, le formazioni forestali esistenti e ammodernare tecnologicamente le imprese forestali, nel rispetto della tutela delle risorse naturali e del paesaggio;
- c) sostenere gli investimenti prioritariamente nei comparti e per i prodotti tutelati da sistemi di qualità alimentare.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

L'aiuto viene concesso per incentivare la realizzazione di progetti che garantiscano l'attivazione di raccordi sinergici tra le fasi di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali primari. Inoltre, si mira ad organizzare e concentrare l'offerta di prodotti biologici e a promuoverne e potenziarne le relative filiere.

3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

La presente Misura è applicabile sull'intero territorio regionale con le esclusioni o limitazioni previste nei singoli comparti, riportate in dettaglio nella scheda di Misura del PSR pubblicato nel BURP n. 93 del 26/05/2010.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti che possono aderire al presente avviso sono le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, e che svolgono attività di trasformazione e/o di

commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato e della silvicoltura, esclusi i prodotti della pesca.

La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Relativamente ai prodotti della silvicoltura, i beneficiari sono solo le microimprese e l'aiuto è concesso in applicazione del regolamento CE de minimis 1998/2006.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (come previsti dalla COM (CE) n. 2009/C16/01 del 22/01/2009).

4.1 Requisiti per l'accesso agli aiuti

I soggetti richiedenti i benefici dovranno possedere al momento della presentazione della domanda di aiuto i requisiti di seguito indicati, oltre a quelli comuni a tutte le misure indicati al paragrafo 4 dell'allegato 2 del presente avviso.

Per aderire alla misura l'impresa deve rispettare i requisiti comunitari applicabili all'investimento richiesto (Reg. CE 1698/05, art. 28, comma 1, lettera c).

Inoltre, per aderire alla misura l'impresa deve presentare un "Business plan" contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche strutturali e dei risultati economici dell'impresa, nonché degli investimenti previsti idonei a conseguire il miglioramento del rendimento globale dell'impresa anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e il perseguimento della qualità. Il Business plan dovrà evidenziare anche il miglioramento delle "prestazioni ambientali" (effetti sulla risorsa suolo, acqua, atmosfera, biodiversità, ambiente e paesaggio, ecc.) e della sicurezza sul lavoro.

Il miglioramento del rendimento globale dell'impresa deve essere valutato in base ai seguenti parametri contenuti nel Business plan:

- Miglioramento del rendimento economico dell'impresa;
- Stabilizzazione o incremento della forza lavoro;
- Miglioramento delle performance ambientali;
- Miglioramento delle relazioni commerciali.

5. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI E LINEE DI DEMARCAZIONE CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELLA U. E.

I comparti della produzione primaria interessati dagli investimenti ammissibili a valere sulla presente Misura sono i seguenti:

1. Cerealicolo
2. Olivicolo da olio
3. Ortoflorofrutticolo
4. Vitivinicolo
5. Lattiero-caseario
6. Zootecnia da carne
7. Silvicolo

I richiedenti aderenti ai Progetti Integrati di Filiera (PIF) potranno realizzare investimenti che riguardano esclusivamente il comparto produttivo del PIF di appartenenza ed i relativi prodotti di filiera.

Interventi materiali

Le tipologie degli **investimenti materiali** ammissibili, con l'indicazione dei relativi fabbisogni prioritari, delle priorità territoriali e delle eventuali limitazioni o esclusioni settoriali, sono descritte in dettaglio per comparto di intervento al paragrafo **9. Descrizione dei settori della produzione primaria interessati** e al sottoparagrafo **10.a) Interventi materiali** della scheda di Misura del PSR 2007/2013 (pubblicata nel BURP n. 93 del 26/05/2010 e sul sito regionale www.pma.regione.puglia.it).

Interventi immateriali

Conseguentemente alle spese per interventi materiali, sono ammissibili le spese per interventi immateriali, cosiddette spese generali, entro il limite massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento. Le spese generali, che devono essere direttamente collegate agli interventi materiali, sono quelle descritte al sottoparagrafo **10.b) Interventi immateriali** della scheda di Misura del PSR 2007/2013 (pubblicata nel BURP n. 93 del 26/05/2010 e sul sito regionale www.pma.regione.puglia.it).

Ammissibilità della spesa

Per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese si rimanda a quanto specificato al paragrafo 5.3 dell'allegato 2 del presente Avviso.

Tali spese saranno ammesse ai benefici se sostenute per interventi ammissibili ai sensi della presente misura ed in conformità a quanto stabilito nel presente Avviso e nelle linee guida di cui al precitato paragrafo 5.3 dell'allegato 2.

L'eleggibilità delle spese, sia per gli investimenti materiali che per quelli immateriali, decorre per il presente Avviso dalla data del 01/01/2009. Eventuali spese sostenute a partire dal 01/01/2009 e fino alla data di pubblicazione nel BURP del presente Avviso, relativo alla seconda fase di selezione dei PIF, non saranno riconosciute in assenza di tracciabilità dei relativi pagamenti.

Spese non ammissibili

Sono comunque esclusi dal sostegno:

- l'acquisto di dotazioni usate;
- la realizzazione o l'ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- gli interventi di mera sostituzione, di cui all'art.2, comma 17, del Reg. CE n.1857/2006, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene (macchinari, impianti o fabbricati esistenti o parte degli stessi, ecc.) con altro bene (macchine, impianti o fabbricati nuovi, ecc.) senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata e senza superiori caratteristiche innovative, di riduzione dei costi d'uso e dell'eventuale impatto ambientale. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo (totale ristrutturazione) dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

Linee di demarcazione con altri strumenti finanziari della U. E.

Al fine di evitare che con la presente Misura si possano sostenere interventi già supportati nell'ambito delle OCM ortofrutta e frutta in guscio, gli imprenditori soci di Organizzazioni di Produttori riconosciute e le stesse Organizzazioni di Produttori potranno accedere agli aiuti previsti dal presente Avviso nel caso in cui i progetti proposti dagli stessi prevedano investimenti di importo superiore ad € 1.000.000,00, conformemente a quanto stabilito nel capitolo 10 del PSR Puglia 2007-2013; per progetti di importo inferiore o pari ad € 1.000.000,00 sono obbligati ad accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito dell'OCM ortofrutta e frutta in guscio della O.P. di appartenenza.

Si precisa, inoltre, che restano valide le disposizioni fissate al medesimo capitolo 10 del PSR Puglia 2007-2013 per la Misura 123 relativamente alle altre OCM.

6. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

L'Avviso pubblico per la selezione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) ha una disponibilità di risorse pubbliche a valere sulla Misura 123 pari ad € **108.477.100,00**.

6.1 Entità degli aiuti

Per la realizzazione degli interventi è previsto un aiuto pubblico pari al 50% del totale dell'investimento ritenuto ammissibile.

Relativamente ai prodotti della silvicoltura l'aiuto è concesso in applicazione del regolamento CE de minimis 1998/2006.

Nel caso di investimenti che prevedano la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si rimanda a quanto stabilito dai D.M. 18.12.2008 e D.M. 19.02.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico ed alle vigenti norme nazionali.

In particolare in base a quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 18.12.2008 e dall'art. 9 del D.M. 19.02.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali venga richiesto un aiuto pubblico in aggiunta ai benefici previsti dal "conto energia", tale aiuto non può eccedere il 40% del costo dell'investimento nel caso di impianti per la produzione di energia da biomasse ed il 20% nel caso di impianti fotovoltaici.

7. TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

L'aiuto può essere concesso come contributo in conto capitale o in conto interesse.

Nel caso di aiuto in conto capitale l'erogazione potrà avvenire con le modalità descritte ai paragrafi da 5.5 a 5.8 dell'allegato 2 del presente Avviso.

Nel caso di aiuto in conto interesse, l'aiuto è concesso con riferimento a mutuo con ammortamento non superiore a quindici anni e preammortamento massimo di due anni. Sarà corrisposto il concorso nel pagamento degli interessi per l'intera durata del mutuo (preammortamento e ammortamento) quale differenza tra il tasso di riferimento stabilito nel contratto definitivo di mutuo ed il tasso minimo previsto a carico del beneficiario, previsto pari allo 0,5 per cento.

Il concorso pubblico nel pagamento degli interessi sarà erogato con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore (Agea) e definite in un'apposita convenzione che l'istituto bancario dovrà stipulare direttamente con Agea.

In ogni caso il valore del concorso sugli interessi non potrà mai superare l'importo del contributo in conto capitale concedibile per le opere oggetto di aiuto.

Nel caso di richiesta di aiuto in conto interessi o di accesso al credito per la quota privata degli investimenti ammessi (finanziamento bancario integrativo), il relativo finanziamento potrà essere assistito da operazioni di ingegneria finanziaria conformemente a quanto disposto dagli artt. da 50 a 52 del Reg. CE 1974/06.

8. MASSIMALI DI INVESTIMENTO

Sono ammissibili al finanziamento gli interventi che prevedono un volume minimo di investimento di € 300.000,00 e un volume massimo di investimento di € 5.000.000,00. In deroga a quanto stabilito, per il settore lattiero-caseario sono ammissibili al finanziamento investimenti per un volume minimo di € 100.000,00 se realizzati da imprese di trasformazione che producono prevalentemente prodotti caseari freschi a forte tipicità.

In ogni caso, si precisa che per ciascuna domanda di aiuto il volume massimo di investimento per il quale potranno essere richiesti gli aiuti a valere sulla presente Misura non potrà essere superiore a quello già indicato da ciascun richiedente nel "Master Plan", inviato a conclusione della prima fase di selezione dei PIF.

Qualora gli interventi previsti richiedano un volume di investimento superiore a quello massimo ammissibile a finanziamento, l'importo in esubero sarà a totale carico del destinatario dell'aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli investimenti proposti nel piano e che saranno oggetto di accertamento finale di regolare esecuzione.

9. DETERMINAZIONE DEI COSTI

Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili ed affini i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel vigente prezziario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti S.I.I.T. Puglia e Basilicata - Settore Infrastrutture di Bari in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di prefabbricati e di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.), nonché di macchine ed attrezzature è prevista, per ciascun intervento preventivato, l'acquisizione di tre preventivi analitici - dello stesso bene - rilasciati da tre ditte concorrenti, con relazione giustificativa sulla scelta operata redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici.

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

10. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

10.1 Presentazione della domanda di aiuto

Si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

10.2 Documentazione a corredo della domanda di aiuto

La documentazione cartacea richiesta per l'adesione alla Misura, da allegare alla domanda di aiuto di cui al successivo punto 1, è la seguente:

1. **Copia della domanda di aiuto** rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento del richiedente, leggibile ed in corso di validità;

2. **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** resa dal richiedente i benefici, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui allo schema (modello 1 - Misura 123) disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it);
3. **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** resa dal tecnico abilitato e incaricato dall'impresa richiedente i benefici, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui allo schema (modello 2 - Misura 123) disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it);
4. **Business Plan**, redatto su apposita modulistica disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it), prodotto in originale, sottoscritto dal tecnico abilitato e corredato di CD ROM non riscrivibile contenente il file che ha prodotto le stampe;
5. **Quadro economico riepilogativo** di tutti gli interventi proposti compresi gli investimenti immateriali, datato timbrato e firmato dal tecnico abilitato, corredato da: **computo metrico estimativo analitico**, debitamente datato timbrato e firmato dal tecnico abilitato comprensivo di quadro riepilogativo di spesa di tutti gli interventi proposti, incluse le spese generali; **preventivi di spesa in forma analitica**, anche nei riguardi dei prezzi, di prefabbricati e impianti fissi, quali elettrici, idrici, fognanti, depurativi, frigoriferi, nonché di macchinari e attrezzature per linee di lavorazione e per la movimentazione dei prodotti (tre preventivi, per ciascun acquisto, rilasciati da ditte concorrenti); **relazione giustificativa** della scelta operata sui preventivi con timbro e firma di tecnico abilitato e del richiedente i benefici. *I preventivi possono essere anche inferiori a tre solamente nel caso in cui si dimostri la esclusività e la unicità dei beni da acquistare, anche in presenza di specifici brevetti (la circostanza deve essere espressamente dichiarata dalla ditta costruttrice)*; **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** di cui allo schema (modello 3 - Misura 123) disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) - resa ai sensi del DPR n.445/2000 dal/i tecnico/i abilitato/i che ha/hanno redatto il "Quadro economico riepilogativo degli interventi proposti ed i relativi elaborati a corredo" - attestante la conformità dei predetti elaborati con quanto stabilito al precedente paragrafo 9. - Determinazione dei costi (utilizzo dei prezzi unitari del vigente prezziario, corretta acquisizione dei preventivi di confronto, applicazione della procedura di selezione dei preventivi, ecc.);
6. **Attestazione rilasciata da Istituto di Credito di sostenibilità finanziaria** degli investimenti proposti;
7. **Copia dell'elaborato redatto on-line** su apposita modulistica disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) - **finalizzato all'attribuzione dei punteggi** di cui ai criteri di selezione della Misura 123 e **dell'attestazione di invio telematico** dello stesso;
8. **Elaborati grafici** consistenti in: corografia in scala 1:25.000, planimetria con l'ubicazione degli interventi a farsi, piante, sezioni, prospetti, layout di progetto, etc., adeguatamente quotate nel caso di interventi su fabbricati e manufatti esistenti o di nuova realizzazione;
9. **Certificato camerale** vigente dei soggetti richiedenti il contributo pubblico, rilasciato dalla C.C.I.A.A., attestante l'iscrizione, la vigenza, le informazioni ai sensi della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni ("antimafia"), l'inesistenza dello stato di fallimento, di

liquidazione, di amministrazione controllata o concordato preventivo e l'inesistenza di procedimenti che potrebbero determinare una delle predette procedure;

10. **Copia dei titoli attestanti il possesso** dei beni immobili oggetto di intervento aventi durata tale da rispettare il periodo di impegno previsto dai vincoli di destinazione;
11. Copia conforme all'originale **dell'Atto costitutivo** e dello **statuto**, nel caso in cui il soggetto richiedente sia in forma societaria, con relativa copia conforme del **verbale** dell'organo **societario** che approva l'iniziativa e delega il rappresentante legale ad inoltrare domanda di aiuto ai sensi della Misura 123, a riscuotere il contributo in conto capitale o a stipulare il contratto di finanziamento bancario;
12. **Stima giurata**, ove pertinente, relativa ad eventuale acquisto di immobili - redatta da tecnico professionista qualificato ed indipendente - nella quale deve essere attestato, tra l'altro, che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale, in conformità della norma n. 6 del REG. CEE 448/2004 del 10.03.2004.

Ulteriore documentazione, se ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di istruttoria tecnica-amministrativa.

La documentazione sopra elencata dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, contrassegnato dalla lettera "B", da consegnare al legale Rappresentante del PIF al fine della successiva trasmissione alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - secondo la procedura definita al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

11. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

11.1 Verifica di ricevibilità

Costituisce motivo di irricevibilità di tutte le singole domande di aiuto presentate nell'ambito di un PIF, l'irricevibilità della domanda di adesione alla seconda fase di selezione dei PIF, presentata dal legale rappresentante del PIF (in relazione a quanto stabilito al paragrafo 6 dell'allegato 1 del presente Avviso).

Costituisce, inoltre, motivo di irricevibilità della domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 123 il verificarsi anche di una delle seguenti condizioni:

1. mancata sottoscrizione da parte del richiedente i benefici della copia della domanda di aiuto e/o della dichiarazione di cui al punto 2 del precedente paragrafo 10.2;
2. mancata sottoscrizione da parte del tecnico abilitato del Business Plan e/o della dichiarazione di cui al punto 3 del precedente paragrafo 10.2;

3. mancanza della copia della domanda di aiuto e/o di uno dei documenti elencati dal punto 2 al punto 10 del precedente paragrafo 10.2;
4. mancanza del quadro economico riepilogativo e/o di uno degli elaborati a corredo dello stesso e/o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, elencati al punto 5 del paragrafo 10.2, sottoscritti, datati e timbrati dai tecnici incaricati;
5. mancanza di uno dei documenti elencati ai punti 11 e 12 del precedente paragrafo 10.2 (solo ove pertinenti);

La irricevibilità della domanda sarà comunicata al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza e determinerà l'archiviazione della stessa senza ulteriore comunicazione.

Alle domande irricevibili non sarà attribuito alcun punteggio e, pertanto, non concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di filiera. Conseguentemente, l'importo di aiuto pubblico richiesto in domanda sarà decurtato dall'importo totale di aiuto pubblico del PIF di appartenenza.

11.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi

I criteri di selezione ed i punteggi funzionali alla valutazione delle domande di aiuto, sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007-2013 nella seduta del 30 Giugno 2009 come di seguito riportati:

- 1) Investimenti in aree rurali discriminati in base alle indicazioni contenute nella relativa scheda di misura

Punteggi ad attribuzione diretta

Investimento realizzato nei territori indicati alla voce priorità territoriale	6
Investimento realizzato in territori non indicati alla voce priorità territoriale	0

- 2) Investimenti per tipologia con grado di priorità specifico, sulla base di quanto indicato nella relativa scheda di misura.

Punteggi ad attribuzione diretta

Investimento indicato a Grado di priorità alto	10
Investimento indicato a Grado di priorità medio	6
Investimento indicato a Grado di priorità basso	2

Investimento compreso tra Altri investimenti ammissibili 2

NB: le “priorità territoriali” e il “grado di priorità” dell’investimento sono quelli indicati nella scheda di Misura 123 al punto 9. **Descrizione dei settori della produzione primaria interessati.**

3) Modifica della situazione strutturale aziendale ex ante in seguito all’investimento

Punteggi ad attribuzione diretta

Investimento modificativo della omologa situazione ex-ante per un valore maggiore dello 0% e inferiore/uguale al 25%	1
Investimento modificativo della omologa situazione ex-ante per un valore maggiore del 25% e inferiore/uguale al 50%	2
Investimento modificativo della omologa situazione ex-ante per un valore maggiore del 50% e inferiore/uguale al 75%	3
Investimento modificativo della omologa situazione ex-ante per un valore maggiore del 75%	4

4) Investimenti discriminati in base al grado di generare effetti di tipo ambientale, occupazionale, sul rendimento economico e sulle relazioni commerciali. Il valore attribuito è usato per ponderare il punteggio del punto 3.

Valori per ponderazione

Investimento totalmente in grado di generare effetti ambientali	1
Investimento parzialmente in grado di generare effetti ambientali	0,5
Investimento non in grado di generare effetti ambientali	0
Investimento totalmente in grado di generare effetti occupazionali	1
Investimento parzialmente in grado di generare effetti occupazionali	0,5
Investimento non in grado di generare effetti occupazionali	0
Investimento totalmente in grado di generare effetti sul rendimento economico	1
Investimento parzialmente in grado di generare effetti sul rendimento economico	0,5
Investimento non in grado di generare effetti sul rendimento economico	0

Investimento totalmente in grado di generare effetti sulle relazioni commerciali	1
Investimento parzialmente in grado di generare effetti sulle relazioni commerciali	0,5
Investimento non in grado di generare effetti sulle relazioni commerciali	0

La capacità di generare effetti di tipo ambientale, occupazionale, sul rendimento economico e sulle relazioni commerciali è stata indicata nella colonna "*Capacità di generare effetti su*" della tabella relativa ai criteri di selezione della Misura 123 con le lettere **T**, **P** ed **N**, in relazione alla capacità dello specifico investimento di generare totalmente (T), parzialmente (P) o di non generare (N) effetti sulle quattro componenti precedentemente citate.

- 5) Imprese che hanno in gestione beni sottratti alla mafia (L. 575/65 "Disposizioni contro la mafia" e L. 109/96 "disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati").

Punteggi ad attribuzione diretta:

Maggiorazione del punteggio derivante dalla sommatoria dei precedenti punti 1), 2) e 3) del 10%.

Qualora gli investimenti fossero riferiti a differenti tipologie/area di intervento, i punteggi ottenuti per ognuno dei comparti/tipologie/area di intervento saranno ponderati in base alla entità delle risorse finanziarie dei singoli investimenti.

Si riportano di seguito le tabelle di cui ai criteri di selezione della Misura 123 come approvate dal Comitato di Sorveglianza. Tali tabelle sono state implementate degli interventi inseriti nella tabella di cui al punto 9) – Descrizione dei Settori della produzione primaria interessati - della scheda di Misura a seguito delle modifiche apportate al PSR 2007/2013, approvate dalla Commissione europea e dalla Giunta regionale e pubblicate sul BURP n. 93 del 26/05/2010.

Criteri di Selezione Misura 123

Comparto	Fabbisogno di intervento	Grado di priorità	Investimenti prioritari	Priorità territoriale	Esclusioni o limitazioni specifiche	Capacità di generare effetti su			
						Ambiente	Occupazione	Rendimento economico	Relazioni commerciali
Cerealicolo	Miglioramento della qualità del prodotto stoccato	MEDIA	<p>Ammodernamento e ampliamento delle strutture di stoccaggio al fine di creare linee di lavorazione dedicate per produzioni differenziate e di qualità</p> <p>Impianti per la produzione e l'utilizzo di energia, esclusivamente aziendale, da fonti energetiche rinnovabili (da biomasse, eolica e solare)</p>	<p>Aree rurali intermedie</p> <p>Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata</p>	-	P	N	T	T
Cerealicolo	Altri investimenti	BASSA	Acquisto e installazione di macchinari e attrezzature per migliorare la gestione degli stock	<p>Aree rurali intermedie</p> <p>Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata</p>		P	N	T	T
Olivicolo da olio	Miglioramento qualitativo delle produzioni	MEDIA	Acquisto e installazione di impianti e attrezzature innovativi per la trasformazione e il confezionamento	<p>Aree rurali intermedie</p> <p>Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata</p>	L'intervento dovrà riguardare esclusivamente produzioni rientranti in sistemi di qualità alimentare	P	N	T	T

Olivicolo da olio	Interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla produzione ed utilizzo di energia da fonti alternative	ALTA	Realizzazione di impianti per l'utilizzo di biomasse (sottoprodotti di lavorazione) per la produzione di energia ad uso esclusivamente aziendale	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata	L'intervento dovrà riguardare esclusivamente produzioni rientranti in sistemi di qualità alimentare	T	P	T	N
Olivicolo da olio	Interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla produzione ed utilizzo di energia da fonti alternative	ALTA	Impianti per la produzione e l'utilizzo, esclusivamente aziendale, di fonti energetiche alternative	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata	L'intervento dovrà riguardare esclusivamente produzioni rientranti in sistemi di qualità alimentare	T	P	T	N
Olivicolo da olio	Altri investimenti	BASSA	Ammodernamento e ampliamento di strutture di trasformazione, di confezionamento e di commercializzazione	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata		N	P	T	T
Olivicolo da olio	Altri investimenti	BASSA	Acquisto e installazione di impianti e attrezzature per la commercializzazione, di macchine e attrezzature per la movimentazione interna della materia prima e del prodotto lavorato	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata		N	P	T	T
Olivicolo da olio	Altri investimenti	BASSA	Realizzazione di nuove strutture di trasformazione solo a seguito di dismissione di strutture obsolete, o ai fini della delocalizzazione e fusione di imprese	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata		T	N	T	T

Olivicolo da olio	Altri investimenti	BASSA	Acquisto ed installazione di macchine ed attrezzature per la gestione del prodotto, dall'ingresso della materia prima al prodotto finito, con sistemi di marcatura e tracciabilità al fine della certificazione della qualità	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata		N	N	T	T
Ortoflorofrutticolo	Aumento e concentrazione della capacità di lavorazione per la realizzazione di prodotti rispondenti alle esigenze moderne della distribuzione e del consumatore	ALTA	Acquisto e installazione di linee di lavorazione e confezionamento, di impianti di termocostruzione dei prodotti	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata		N	T	T	T
Ortoflorofrutticolo	Interventi finalizzati all'adozione di sistemi di certificazione della qualità e alla rintracciabilità del prodotto	MEDIA	Acquisto ed installazione di macchine ed attrezzature per la gestione del prodotto, dall'ingresso della materia prima al prodotto finito, con sistemi di marcatura e tracciabilità, al fine della certificazione della qualità	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata		N	N	T	T
Ortoflorofrutticolo	Interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla produzione ed utilizzo di energia da fonti alternative	ALTA	Realizzazione di impianti per l'utilizzo di biomasse (sottoprodotti di lavorazione) per la produzione di energia ad uso esclusivamente aziendale	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata		T	P	T	N

Ortoflorofrutticolo	Interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla produzione ed utilizzo di energia da fonti alternative	ALTA	Impianti per la produzione e l'utilizzo, esclusivamente aziendale, di fonti energetiche alternative	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata		T	P	T	N
Ortoflorofrutticolo	Altri investimenti	BASSA	Realizzazione, ampliamento e ammodernamento di strutture di lavorazione e/o trasformazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti ortoflorofrutticoli	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata		N	P	T	T
Ortoflorofrutticolo	Altri investimenti	BASSA	Acquisto e installazione di macchine ed attrezzature per la movimentazione interna della materia prima ed esterna (macchine isotermitiche coibentate) del prodotto lavorato	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata		N	P	T	T
Vitivinicolo	Adeguaamenti strutturali finalizzati ad incrementare la quota di produzione di vini di qualità	ALTA	Acquisto e installazione di impianti, macchine ed attrezzature per la realizzazione di linee di lavorazione per i vini di qualità	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata	L'intervento dovrà riguardare esclusivamente produzioni rientranti in sistemi di qualità alimentare	N	P	T	T
Vitivinicolo	Adeguaamenti strutturali finalizzati ad incrementare la quota di produzione di vini di qualità	ALTA	Ammodernamento e ampliamento di strutture per la produzione di vini di qualità	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata	L'intervento dovrà riguardare esclusivamente produzioni rientranti in sistemi di qualità alimentare	N	P	T	T

Vitivinicolo	Diffusione dei sistemi di certificazione	ALTA	Acquisto ed installazione di macchine ad attrezzature per la gestione del prodotto, dall'ingresso della materia prima al prodotto finito, con sistemi di marcatura al fine della certificazione della qualità	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata	L'intervento dovrà riguardare esclusivamente produzioni rientranti in sistemi di qualità alimentare	N	N	T	T
Vitivinicolo	Interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla produzione ed utilizzo di energia da fonti alternative	ALTA	Realizzazione di impianti per l'utilizzo di biomasse (sottoprodotti di lavorazione) per la produzione di energia ad uso esclusivamente aziendale	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata	L'intervento dovrà riguardare esclusivamente produzioni rientranti in sistemi di qualità alimentare	T	P	T	N
Vitivinicolo	Interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla produzione ed utilizzo di energia da fonti alternative	ALTA	Impianti per la produzione e l'utilizzo, esclusivamente aziendale, di fonti energetiche alternative	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata	L'intervento dovrà riguardare esclusivamente produzioni rientranti in sistemi di qualità alimentare	T	P	T	N
Vitivinicolo	Altri investimenti	BASSA	Ammodernamento e ampliamento di strutture per la commercializzazione del prodotto	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata	L'intervento dovrà riguardare esclusivamente produzioni rientranti in sistemi di qualità alimentare	N	P	T	T
Vitivinicolo	Altri investimenti	BASSA	Acquisto e installazione di macchine ed attrezzature per la movimentazione interna della materia prima e del prodotto lavorato	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata	L'intervento dovrà riguardare esclusivamente produzioni rientranti in sistemi di qualità alimentare	N	P	T	T

Vitivinicolo	Altri investimenti	BASSA	Realizzazione di nuove strutture di trasformazione solo a seguito di dismissione di strutture obsolete o ai fini della delocalizzazione e fusione di imprese	Aree rurali intermedie Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata	T	N	T	T
Lattiero-caseario	Innovazione e diversificazione delle produzioni lattiero-casearie (prodotti a ridotto contenuto lipidico, etc.) e adeguamento delle metodiche di confezionamento alle esigenze della distribuzione e dei consumatori	ALTA	Acquisto e installazione di impianti di lavorazione e di macchine ed attrezzature innovative per la trasformazione e il confezionamento dei prodotti	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	P	N	T	T
Lattiero-caseario	Miglioramento della qualità delle produzioni lattiero-casearie	MEDIA	Innovazione delle strutture di trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	N	P	T	T
Lattiero-caseario	Diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di rintracciabilità del prodotto	MEDIA	Acquisto ed installazione di macchine ad attrezzature per la gestione del prodotto, dall'ingresso della materia prima al prodotto finito, con sistemi di marcatura e tracciabilità, al fine della certificazione della qualità	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	N	N	T	T

Lattiero-caseario	Produzione ed utilizzo di energia da fonti alternative	ALTA	Realizzazione di impianti per l'utilizzo di biomasse (sottoprodotti di lavorazione) per la produzione di energia ad uso esclusivamente aziendale	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo		T	P	T	N
Lattiero-caseario	Produzione ed utilizzo di energia da fonti alternative	ALTA	Impianti per la produzione e l'utilizzo, esclusivamente aziendale, di fonti energetiche alternative	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo		T	P	T	N
Lattiero-caseario	Altri investimenti	BASSA	Acquisto e installazione di impianti e attrezzature per la commercializzazione dei prodotti	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo		N	P	T	T
Lattiero-caseario	Altri investimenti	BASSA	Realizzazione di nuove strutture di trasformazione solo a seguito di dismissione di strutture obsolete o ai fini della delocalizzazione e fusione di imprese	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo		T	N	T	T
Zootecnia da carne	Introduzione di linee innovative di lavorazione e confezionamento a tecnologia avanzata, in funzione delle esigenze della distribuzione e dei consumatori	ALTA	Realizzazione e innovazione di strutture per la lavorazione delle carni	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	Investimenti legati alle attività di macellazione ad esclusione della macellazione degli avicunicoli	N	P	T	T

Zootecnia da carne	Introduzione di linee innovative di lavorazione e confezionamento a tecnologia avanzata, in funzione delle esigenze della distribuzione e dei consumatori	ALTA	Acquisto e installazione di linee innovative di lavorazione e di impianti di termocostruzione delle carni	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	Investimenti legati alle attività di macellazione	N	P	T	T
Zootecnia da carne	Adozione di sistemi di certificazione della qualità e di rintracciabilità del prodotto	ALTA	Acquisto ed installazione di macchine ed attrezzature per la gestione del prodotto, dall'ingresso della materia prima al prodotto finito, con sistemi di marcatura e tracciabilità, al fine della certificazione della qualità	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	Investimenti legati alle attività di macellazione	N	N	T	T
Zootecnia da carne	Interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla produzione ed utilizzo di energia da fonti alternative	MEDIA	Impianti per la produzione e l'utilizzo, esclusivamente aziendale, di fonti energetiche alternative	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo	Investimenti legati alle attività di macellazione	T	P	T	N
Zootecnia da carne	Altri investimenti	BASSA	Ampliamento di strutture di prima lavorazione e/o trasformazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione delle carni	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo		N	P	T	T
Zootecnia da carne	Altri investimenti	BASSA	Acquisto e installazione di macchine ed attrezzature per la movimentazione interna della materia prima ed esterna (macchine isoterme coibentate) del prodotto lavorato	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo		N	P	T	T

Silvicolo	Aumento della capacità produttiva complessiva del sistema delle imprese forestali pugliesi operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali	ALTA	Costruzione, ristrutturazione ed acquisizione o miglioramento di beni immobili	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo		N	P	T	N
Silvicolo	Aumento della capacità produttiva complessiva del sistema delle imprese forestali pugliesi operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali	ALTA	Acquisto ed installazione di nuove macchine, impianti ed attrezzature	Aree rurali intermedie Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo		P	N	T	T

Tali criteri sono funzionali a determinare per ciascuna domanda di aiuto, presentata ai sensi della Misura 123, il punteggio complessivo da attribuire alla stessa. Tale punteggio non sarà utilizzato ai fini della formulazione della graduatoria di Misura ma concorrerà alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza.

11.3 Contratti di fornitura del prodotto agricolo di base

Principio caratterizzante gli interventi sulla trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli è che il processo agro-alimentare-forestale-industriale deve dimostrare i vantaggi economici per i produttori agricoli di base interessati, il cui coinvolgimento deve essere dimostrato attraverso vincoli contrattuali diretti tra i produttori stessi e il settore della trasformazione/commercializzazione.

Poiché la misura 123 è attivata esclusivamente nell'ambito dei PIF, il relativo "*accordo formale*" già contiene in se la sottoscrizione di impegni a conferire/cedere il prodotto di base da parte di imprenditori agricoli aderenti al PIF. Per cui, atteso che i sottoscrittori del formale accordo predetto si sono impegnati a conferire/cedere una quantità di prodotto agricolo di base nella percentuale riportata nell'"*accordo*" stesso, altri contratti di fornitura extra-PIF devono essere sottoscritti da imprenditori agricoli, non aderenti al PIF in modo che la sommatoria del prodotto di base oggetto di conferimento non risulti inferiore ad almeno il 75% dell'effettiva potenzialità lavorativa dell'impianto di trasformazione .

I contratti di fornitura predetti devono essere redatti sotto forma di scrittura privata autenticata a norma dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e di durata minima triennale a partire dall'entrata in funzione dell'impianto in caso di nuova realizzazione, e a partire dalla data degli accertamenti finali di regolare esecuzione in caso di ammodernamento di impianti.

I contratti possono essere stipulati anche con validità di un anno, purché rinnovabili di anno in anno per almeno altri due anni.

Qualora la fornitura fosse effettuata da parte di un Organismo associativo, è necessario che siano individuati gli effettivi produttori del prodotto agricolo di base in apposito elenco, nel quale dovranno essere specificati l'agro, la tipologia dei prodotti e loro quantità.

Nel caso del comparto della "*zootecnia da carne*" i contratti di fornitura della carne macellata devono essere sottoscritti dagli imprenditori che allevano i capi da sottoporre alla macellazione.

Nel caso del comparto "*Oleario*" e di quello "*Vinicolo*", i contratti di fornitura di olio e di vino ai fini dell'affinazione, dell'imbottigliamento e confezionamento devono essere accompagnati dai nominativi dei corrispettivi produttori di prodotto di base (olive e uva).

I contratti di fornitura obbligano i titolari delle imprese di lavorazione/trasformazione a ritirare il prodotto agricolo di base alle migliori condizioni di mercato.

Entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazioni di ammissibilità all'istruttoria tecnico-amministrativa del PIF, i soggetti aderenti al PIF medesimo, titolari delle domande di aiuto a valere sulla presente Misura, dovranno produrre i predetti contratti di fornitura al responsabile del Procedimento, per il tramite del Rappresentante Legale del PIF di appartenenza.

11.4 Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico-amministrativa sarà espletata sul 100% delle domande ricevibili e ammesse a tale istruttoria secondo quanto stabilito al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente Avviso. Detta istruttoria è finalizzata a definire - attraverso la verifica della documentazione prodotta rispetto a quanto stabilito nel presente avviso e nella scheda di misura - l'ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto, la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento e il relativo aiuto pubblico.

In caso di istruttoria con esito positivo l'effettiva ammissione ai benefici è subordinata all'ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Qualora il PIF di appartenenza, a seguito della verifica post istruttoria tecnico-amministrativa di cui al punto 9 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso, risultasse escluso dalla graduatoria sarà comunicata, a ciascun richiedente interessato, la non ammissibilità a finanziamento della domanda sebbene la stessa abbia conseguito un esito istruttorio favorevole.

In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative motivazioni saranno comunicate al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza; ciò determinerà l'archiviazione della domanda di aiuto.

11.5 Concessione del finanziamento

A seguito di definitiva ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, si procederà all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto presentata dai singoli soggetti aderenti al PIF. Nel provvedimento di concessione degli aiuti saranno specificati: la spesa ammessa ai benefici e il relativo aiuto pubblico concesso, le modalità ed il termine per la realizzazione degli interventi/operazioni e di erogazione del contributo pubblico. L'avvenuta ammissione a finanziamento sarà comunicata ai soggetti interessati.

11.6 Verifiche a campione

Le domande ammesse a finanziamento saranno oggetto di estrazione di un campione, pari ad almeno il 10% delle stesse, al fine di sottoporle alle verifiche di seguito riportate:

- veridicità di quanto riportato nelle dichiarazioni e/o autocertificazioni prodotte a corredo della domanda di aiuto dall'impresa beneficiaria e dal tecnico libero professionista incaricato;
- conformità della documentazione di cui al punto 5 del precedente paragrafo 10.2 con quanto stabilito nel presente avviso;
- corrispondenza di quanto dichiarato nel Business plan rispetto all'effettiva situazione strutturale ed economica dell'impresa;
- corrispondenza di quanto riportato negli elaborati progettuali rispetto allo stato dei luoghi, anche attraverso eventuali accertamenti in loco.

In caso di esito negativo della verifica sarà comunicata all'impresa beneficiaria e al legale rappresentante del PIF la proposta di revoca dell'aiuto concesso ed il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali .

11.7 Ricorsi

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti, come per legge, ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Dirigente del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

11.8 Varianti

Di norma, le operazioni ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti e dei parametri economici e tecnici in base ai quali è stata valutata l'ammissibilità a finanziamento.

Le varianti ascrivibili alla categoria degli "adattamenti tecnici ed economici", quali modesti adattamenti tecnici anche con limitate variazioni di costo, che non comportino cambiamenti nei processi di produzione e negli obiettivi iniziali, saranno decisi responsabilmente dal beneficiario finale, dal progettista e/o dal direttore dei lavori a condizione che:

- riguardi la stessa tipologia di opere e di macchinari;
- sia mantenuto lo stesso livello tecnologico;
- la scelta del nuovo preventivo sia effettuata nel rispetto della procedura di selezione riportata al paragrafo 9 del presente allegato.

Tutte le variazioni apportate al progetto ascrivibili agli "adattamenti tecnici ed economici" dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione tecnica a corredo della domanda di pagamento (acconto, saldo) richiesta successivamente agli "adattamenti tecnici ed economici" verificatisi.

Le varianti relative agli "adattamenti tecnici ed economici", se conformi ed ammissibili, saranno approvate direttamente dal funzionario incaricato delle verifiche sulle domande di pagamento di acconto o saldo finale.

Eventuali varianti che, per motivi non individuabili al momento della domanda e/o per sopravvenute cause di forza maggiore, modifichino sostanzialmente le opere ammesse e il relativo costo devono essere comunicate dal beneficiario, preliminarmente alla loro realizzazione, al Legale Rappresentante del PIF di appartenenza al fine della successiva trasmissione delle stesse al Responsabile di Misura che ne deve valutare l'ammissibilità. L'esito della valutazione sarà comunicato al soggetto beneficiario ed al Legale Rappresentante del PIF.

In tutti i casi, le varianti saranno approvate solamente in linea tecnica, fermo restando l'importo dell'investimento originario ammesso ai benefici e l'ammontare del contributo pubblico concesso. Eventuali maggiori spese, rispetto all'importo complessivo dell'operazione approvata, saranno a totale carico del soggetto destinatario dell'aiuto.

11.9 Termine di ultimazione degli interventi

Gli interventi sovvenzionati attraverso il PIF dovranno essere ultimati entro 18 mesi a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

11.10 Erogazione dell'aiuto

L'aiuto pubblico sarà erogato a seguito di presentazione delle specifiche domande di pagamento su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN, nel rispetto della procedura stabilita dall'Organismo pagatore (Agea) e di quanto riportato ai paragrafi 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 dell' Allegato 2 al presente Avviso.

12. ULTERIORI IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Gli impegni e gli obblighi che dovranno essere rispettati dal singolo soggetto beneficiario e dagli altri soggetti aderenti al PIF di appartenenza e beneficiari delle diverse Misure, saranno riportati nel provvedimento di concessione dell'aiuto e portati a conoscenza dello stesso con la comunicazione di ammissione ai benefici.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di Misura è individuato quale responsabile del procedimento.

14. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

Eventuali chiarimenti e specificazioni inerenti la Misura potranno essere richiesti al Responsabile della Misura 123 - Geom. Cosimo Specchia - presso l' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - (tel/fax: 0805405259; indirizzo mail: c.specchia@regione.puglia.it).

15. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Allegato 7 dell'Avviso si rimanda alla specifica scheda di Misura del PSR Puglia 2007- 2013 - *modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan*, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata nel BURP n. 93 del 26/05/2010 - nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

Allegato 8



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

Art. 20 lettera b punto iv ed art. 29 del Reg. (CE) 1698/05

Art. 20 ed allegato II, punto 5.3.1.2.4 del Reg. CE 1974/06

Avviso pubblico relativo alla seconda fase di selezione di PIF

Disposizioni specifiche:

**Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale”**

INDICE

1. OBIETTIVI E FINALITA'	17801
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA.....	17801
3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	17802
4. SOGGETTI BENEFICIARI	17802
5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	17803
6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO.....	17803
6.1 Presentazione della domanda di aiuto	17803
6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto.....	17804
7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	17805
7.1 Verifica di ricevibilità	17805
7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi.....	17806
7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa.....	17806
7.4 Concessione del finanziamento.....	17807
7.5 Ricorsi.....	17807
7.6 Termine di ultimazione degli interventi/attività	17807
7.7 Erogazione dell'aiuto	17807
7.8 Spese ammissibili	17807
8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	17808
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17809
10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'	17809
11. DISPOSIZIONI FINALI	17809

1. OBIETTIVI E FINALITA'

La misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale" persegue l'obiettivo specifico della valorizzazione dei prodotti agricoli e del miglioramento dei processi produttivi, con particolare riferimento alla zootecnia da latte, nel rispetto e tutela delle risorse naturali, del paesaggio e dei contesti socioeconomici locali.

La misura persegue i seguenti obiettivi operativi:

- promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie;
- aumentare il livello di integrazione tra gli operatori della filiera;
- promuovere il miglioramento dei sistemi di gestione e di logistica precompetitivi della fase organizzativa-commerciale;
- promuovere le innovazioni tese alla migliore concentrazione del prodotto e della sua programmazione al fine di meglio rispondere alle richieste del mercato;
- promuovere le innovazioni tese a salvaguardare le risorse naturali, il paesaggio e a migliorare gli impatti ambientali.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

La Misura prevede la concessione di un sostegno per la cooperazione tra le imprese del settore agricolo, alimentare, forestale e delle bioenergie e soggetti terzi, non avviata prima della domanda di aiuto, che perseguono gli obiettivi operativi sopra indicati. Sono pertanto ammissibili al contributo progetti di cooperazione, ovvero progetti di sviluppo precompetitivo intendendo con ciò la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a nuovi prodotti, processi produttivi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione di prototipi.

Sono interessati dai benefici del presente bando i seguenti settori:

A) Agricolo;

B) Alimentare;

C) Forestale;

D) Filiera Bioenergetica.

Per i progetti di cooperazione riguardanti il settore agricolo dovranno essere presi in considerazione i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.

Per i prodotti non rientranti nell'allegato I (altro settore alimentare, bioenergie e prodotti silvicoli), il sostegno sarà erogato a ciascuna impresa in applicazione del Reg. CE sul *de minimis* n. 1998/2006.

Per la realizzazione dei progetti di cooperazione riferiti ad una specifica filiera agricola, alimentare, forestale o bioenergetica, deve essere dimostrata l'integrazione tra i diversi soggetti e il ritorno economico per le aziende agricole aderenti, in termini di incremento di reddito, di razionalizzazione dei costi di produzione, dei servizi implementati, di garanzie di collocamento del prodotto compresa anche la definizione del prezzo di mercato, di valutazione dell'impatto ambientale dell'investimento.

3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Intero territorio regionale.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari della presente misura:

- aziende che svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli, alimentari e forestali;
- aziende che operano nella filiera bio-energetica;
- organismi e/o enti di ricerca;

che hanno già sottoscritto l'atto costitutivo e il relativo accordo nell'ambito di un Progetto Integrato di Filiera.

I predetti soggetti dovranno presentare progetti di cooperazione che interessano esclusivamente la filiera del PIF di appartenenza. Il Progetto di cooperazione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa capofila e da tutti i soggetti aderenti all'ATI/ATS e deve essere predisposto secondo il format che sarà disponibile sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it.

Tali soggetti devono costituirsi in Associazione Temporanea di Impresa o di Scopo (ATI/ATS) finalizzata alla realizzazione del progetto di cooperazione con specifico atto costitutivo stipulato sotto forma di scrittura privata autenticata da notaio e registrata presso il competente Ufficio del registro atti privati o di atto pubblico.

L'atto costitutivo dell'ATI/ATS dovrà riportare le modalità per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di cooperazione, tutte le necessarie clausole contrattuali, comprese quelle riguardanti gli obblighi reciproci tra i soggetti.

Nello stesso atto dovrà essere riportata l'autorizzazione da parte di tutti i soggetti aderenti all'ATI/ATS al legale rappresentante dell'ATI/ATS:

- a presentare la domanda di aiuto ed il progetto di cooperazione;
- ad aprire, a seguito della comunicazione di concessione dell'aiuto, apposito conto corrente dedicato infruttifero presso istituto bancario, sul quale dovranno essere accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconti/saldo) ed i mezzi propri, di competenza di ciascun soggetto aderente all'ATI/ATS, necessari alla completa realizzazione del progetto di cooperazione;
- a monitorare l'avanzamento del progetto di cooperazione e delle relative spese, allo scopo di richiedere gli acconti sull'aiuto pubblico concesso con le modalità previste;
- a presentare le relative domande di pagamento dell'aiuto all' Agea;
- ad effettuare tutti i pagamenti delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione, attraverso il predetto conto corrente dedicato e a trasferire l'aiuto pubblico, a seguito delle erogazioni da parte di Agea, ai diversi soggetti beneficiari aderenti all'ATI/ATS, in relazione alle spese sostenute dagli stessi ed all'aliquota contributiva prevista per ognuno.

I produttori di base e gli organismi e/o enti di ricerca devono essere obbligatoriamente presenti nell'associazione. Capofila dell'ATI/ATS non potrà essere l'organismo e/o ente di ricerca.

5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La dotazione finanziaria di risorse pubbliche messe a disposizione della Misura 124 dall'Avviso pubblico per la selezione dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) è pari a **7.340.822,00 Euro**.

Il sostegno è concesso in forma di aiuto in conto capitale su un investimento massimo ammissibile per ciascun progetto di cooperazione pari ad 1.000.000,00 di euro.

L'intensità del contributo pubblico è pari all'80% della spesa ammessa, per i costi sostenuti dalle aziende di cui al precedente paragrafo 4, e al 100% della spesa ammessa, per i costi sostenuti da organismi e/o enti di ricerca indicati al medesimo paragrafo.

Qualora il progetto di cooperazione riguardi prodotti non rientranti nell'Allegato I del Trattato (settore alimentare e filiera delle bioenergie) ed i prodotti silvicoli, l'aiuto sarà erogato in applicazione del Regolamento CE *de minimis* n. 1998/2006 (GUCE L 379 del 28/12/2006) e, pertanto, l'importo massimo di aiuto per singola azienda non potrà essere superiore ad euro 200.000,00 per un triennio.

6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

6.1 Presentazione della domanda di aiuto

Si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

La documentazione cartacea richiesta per l'adesione alla Misura, da allegare alla domanda di aiuto di cui al successivo punto 1, è la seguente:

1. Copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/00, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa capofila dell'ATI/ATS, con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento del richiedente, leggibile ed in corso di validità;
2. Copia conforme dell'atto costitutivo dell'ATI/ATS;
3. Progetto di cooperazione - redatto su apposito format disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) - sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa capofila dell'ATI/ATS e da tutti i soggetti aderenti ad essa;
4. Copia dell'elaborato redatto on-line su apposita modulistica disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) - finalizzato all'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione della Misura - con relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 dal legale rappresentante dell'impresa capofila dell'ATI/ATS, attestante l'effettivo possesso delle condizioni soggettive e oggettive e la veridicità dei dati riportati nell'elaborato stesso;
5. Copia dell'attestato di invio telematico dell'elaborato di cui al precedente punto 4;
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, **da parte di ciascun soggetto aderente all'ATI/ATS**, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, nella quale si dichiara:
 - l'assunzione degli impegni specificati nel progetto di cooperazione;
 - l'assunzione dell'impegno ad accreditare - sul conto corrente dedicato ed infruttifero acceso dal legale rappresentante dell'impresa capofila dell'ATI/ATS per la realizzazione del progetto di cooperazione - secondo le modalità e gli accordi che saranno stabiliti nell'atto costitutivo, le somme di propria competenza che concorreranno alla realizzazione del progetto di cooperazione ammesso a finanziamento;
 - di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per le attività/interventi previsti nel progetto di cooperazione;
 - l'affidabilità, ai sensi di quanto previsto all'articolo 26 del regolamento n. 1975/2006 e nel presente avviso;
 - il rispetto della normativa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme stabilite nella legge regionale 28/2006 e nel relativo regolamento di attuazione, ove pertinente;
 - il rispetto delle norme di condizionalità di cui al Reg. CEE. 73/2009 e s.m.i., ove pertinente;

- il rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, ove pertinente;
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ove pertinente.

La documentazione sopra elencata dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, contrassegnato dalla lettera "B", da consegnare al legale Rappresentante del PIF al fine della successiva trasmissione alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - secondo la procedura definita al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

7.1 Verifica di ricevibilità

Costituisce motivo di irricevibilità di tutte le singole domande di aiuto presentate nell'ambito di un PIF, l'irricevibilità della domanda di adesione alla seconda fase di selezione dei PIF, presentata dal legale rappresentante del PIF (in relazione a quanto stabilito al paragrafo 6 dell'allegato 1 del presente Avviso).

Costituisce, inoltre, motivo di irricevibilità della domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 124 il verificarsi anche di una delle seguenti condizioni:

1. mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'ATI/ATS della domanda di aiuto e/o dell'elaborato e della relativa dichiarazione di cui al punto 4 del precedente paragrafo 6.2;
2. mancanza della domanda di aiuto e/o di uno dei documenti elencati al precedente paragrafo 6.2 elencati ai punti da 2 a 5;
3. mancanza della dichiarazione di cui al punto 6 del precedente paragrafo 6.2 e/o della relativa sottoscrizione anche da parte di un soggetto aderente all'ATI/ATS;

La irricevibilità della domanda sarà comunicata al legale rappresentante dell'impresa capofila dell'ATI/ATS e al legale rappresentante del PIF di appartenenza e determinerà l'archiviazione della stessa senza ulteriore comunicazione.

Alle domande irricevibili non sarà attribuito alcun punteggio e, pertanto, non concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di filiera. Conseguentemente, l'importo di aiuto pubblico richiesto in domanda sarà decurtato dall'importo totale di aiuto pubblico del PIF di appartenenza.

7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi

I criteri di selezione ed i punteggi funzionali alla valutazione delle domande di aiuto, riportati nella seguente tabella, sono stati approvati da Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30/06/2009.

Criteri di Selezione	Punteggio
Coinvolgimento nel progetto di più di tre soggetti della filiera (di cui almeno 2 produttori di base)	3
Partecipazione di aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti ai sensi del Reg. CE 510/2006 e ai sensi del Reg. CE 1493/99 e collegati alla certificazione di prodotto.	3
Qualità del progetto di cooperazione (qualità tecnico-scientifica, approccio metodologico, formulazione e coerenza interna proposta, orientamento al raggiungimento degli obiettivi, competenze partecipanti, coinvolgimento fruitori intermedi o finali, adeguatezza risorse e congruità economica, valutazione costi-benefici, qualità nella gestione, compartecipazione finanziaria di altri privati interessati all'azione di ricerca, collegamento con il territorio, impatti dei risultati sul territorio, trasferibilità dei risultati, cantierabilità dell'innovazione)	Fino a 10
Progetti di cooperazione aventi per oggetto innovazioni tese alla salvaguardia delle risorse naturali e in materia di sostenibilità dei processi produttivi	2

Il massimo punteggio attribuibile è di 18 punti.

Tali criteri sono funzionali a determinare per ciascuna domanda di aiuto, presentata ai sensi della Misura 124, il punteggio complessivo da attribuire alla stessa. Tale punteggio non sarà utilizzato ai fini della formulazione della graduatoria di Misura ma concorrerà alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza.

7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico-amministrativa sarà espletata sul 100% delle domande ricevibili secondo le modalità stabilite al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Tale istruttoria è finalizzata a definire l'ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto - attraverso la verifica della documentazione prodotta rispetto a quanto stabilito nel presente avviso e nella scheda di misura - e alla determinazione della spesa ammissibile a finanziamento e del relativo aiuto pubblico.

In caso di istruttoria con esito positivo, l'effettiva ammissione ai benefici è subordinata all'ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Qualora il PIF di appartenenza, a seguito delle verifiche post istruttoria tecnico-amministrativa di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso risultasse non ammissibile a

finanziamento sarà comunicata, a ciascun richiedente interessato, la non ammissibilità a finanziamento della domanda, sebbene la stessa abbia conseguito un esito istruttorio favorevole.

In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative motivazioni saranno comunicate al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza; ciò determinerà l'archiviazione della domanda di aiuto.

7.4 Concessione del finanziamento

A seguito di definitiva ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, si procederà all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto presentata dal/dai legale/i rappresentante/i dell'impresa capofila dell'ATI/ATS. Nel provvedimento di concessione degli aiuti saranno specificati: la spesa ammessa ai benefici e il relativo aiuto pubblico concesso, le modalità ed il termine per la realizzazione degli interventi/operazioni e di erogazione del contributo pubblico. L'avvenuta ammissione a finanziamento sarà comunicata ai soggetti interessati.

7.5 Ricorsi

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Dirigente del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

7.6 Termine di ultimazione degli interventi/attività

Il termine entro il quale si dovrà concludere il progetto di cooperazione sarà indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

7.7 Erogazione dell'aiuto

L'aiuto pubblico sarà erogato a seguito della presentazione delle domande di pagamento da parte del legale rappresentante dell'impresa capofila dell'ATI/ATS, compilate su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN nel rispetto della procedura stabilita dall'Organismo pagatore (Agea) e di quanto riportato ai paragrafi 5.5, 5.7 e 5.8 dell'Allegato 2 al presente Avviso.

7.8 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi previsti per la realizzazione del progetto di cooperazione, compresi gli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di sviluppo sperimentale, ad esclusione di ogni attività di ricerca. Sono sostenute operazioni come progettazione, sviluppo e collaudo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti all'uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.

A fronte di ogni progetto di cooperazione possono essere riconosciute le seguenti voci di spesa:

- spese di costituzione dell'ATI/ATS, specificatamente costituita per l'attuazione del progetto di cooperazione;

- stipula di contratti;
- costi di progettazione per i nuovi prodotti e/o processi;
- costi relativi a studi preparatori, analisi di mercato e di fattibilità;
- spese di collaudo di nuovi prodotti/processi/tecnologie;
- spese per l'utilizzo di brevetti e ricerche;
- acquisizione di know how;
- acquisto di software;
- costi relativi a test e prove, compresi costi di materiale a perdere;
- costi inerenti la costruzione di prototipi.

8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Il richiedente, nella qualità legale rappresentante dell'ATI/ATS è obbligato:

- a presentare la domanda di aiuto ed il progetto di cooperazione;
- ad aprire, a seguito della comunicazione di concessione dell'aiuto, apposito conto corrente dedicato infruttifero presso istituto bancario, sul quale dovranno essere accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconti/saldo) ed i mezzi propri, di competenza di ciascun soggetto aderente all'ATI/ATS, necessari alla completa realizzazione del progetto di cooperazione;
- a monitorare l'avanzamento del progetto di cooperazione e delle relative spese, allo scopo di richiedere gli acconti sull'aiuto pubblico concesso con le modalità previste;
- a presentare le relative domande di pagamento dell'aiuto all'Agea;
- ad effettuare tutti i pagamenti delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione, attraverso il predetto conto corrente dedicato e a trasferire l'aiuto pubblico, a seguito delle erogazioni da parte di Agea, ai diversi soggetti beneficiari aderenti all'ATI/ATS, in relazione alle spese sostenute dagli stessi ed all'aliquota contributiva prevista per ognuno.

I soggetti aderenti all'ATI/ATS (aziende e/o enti di ricerca) si impegnano:

- a non modificare la composizione del raggruppamento costituito per la realizzazione del progetto di cooperazione per tutta la durata del progetto, salvo cause di forza maggiore, da notificarsi alla Regione Puglia e al legale rappresentante del PIF;
- a realizzare tutte le attività/iniziativa previste dal progetto di cooperazione;

- ad accreditare - sul conto corrente dedicato ed infruttifero acceso dal legale rappresentante dell'impresa capofila dell'ATI/ATS per la realizzazione del progetto di cooperazione - secondo le modalità e gli accordi che saranno stabiliti nell'atto costitutivo, le somme di propria competenza che concorreranno alla realizzazione del progetto di cooperazione ammesso a finanziamento;
- a trasmettere, non appena nella loro disponibilità, la documentazione giustificativa delle spese sostenute (fatture o altro documento giustificativo) al legale rappresentante dell'ATI/ATS, affinché lo stesso proceda ad effettuare il relativo pagamento attraverso il conto corrente dedicato;

Ulteriori eventuali impegni ed obblighi saranno riportati nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile di Misura è individuato quale responsabile del procedimento.

10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'


Eventuali chiarimenti e specificazioni inerenti la Misura potranno essere richiesti al Responsabile della Misura 124 - dott. Francesco Maizza presso il Servizio Agricoltura dell' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale (tel./fax. 0805405238; indirizzo mail: f.maizza@regione.puglia.it).

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Allegato 8 dell'Avviso si rimanda alla specifica scheda di Misura del PSR Puglia 2007- 2013 modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

Allegato 9

UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

Art. 20 (c) punto ii e sottosezione 3, Art. 32 del Reg. (CE) 1698/05

Art. 22 e Allegato II, punto 5.3.1.3.2 del Reg. CE 1974/06

Avviso pubblico relativo alla seconda fase di selezione di PIF

Disposizioni specifiche:

**Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai
Sistemi di Qualità’ alimentare”**

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	17812
1. OBIETTIVI E FINALITA'	17812
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA E CAMPO D'AZIONE	17813
3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	17814
4. SOGGETTI BENEFICIARI	17814
4.1 Requisiti oggettivi per l'accesso agli aiuti	17814
4.2 Esclusioni, compatibilità e demarcazione.....	17815
5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	17815
5.1 Spese ammissibili	17816
5.2 Spese non ammissibili.....	17816
6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO	17817
6.1 Presentazione della domanda di aiuto	17817
6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto	17817
7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO	17818
7.1 Verifica di ricevibilità.....	17818
7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi.....	17819
7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa.....	17820
7.4 Concessione del finanziamento	17820
7.5 Ricorsi.....	17820
7.6 Termine di ultimazione degli interventi.....	17821
7.7 Erogazione dell'aiuto	17821
8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	17821
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17821
10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'	17822
11. DISPOSIZIONI FINALI	17822

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

- **Reg. (CE) N. 510/2006** del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
- **Reg. (CE) N. 834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/1991
- **Reg. (CE) N. 889/2008** della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
- **Reg. (CE) N. 491/2009** del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
- **Reg. (CE) N. 607/2009** della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
- **Reg. (CE) N. 1234/2007** del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
- **Decr. Min. Politiche Agricole Alimentari e Forestali 23 dicembre 2009**, recante le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

1. OBIETTIVI E FINALITA'

Gli obiettivi specifici della Misura sono:

- Accrescere la produzione agricola tutelata dai sistemi di qualità alimentare e favorirne la promozione e l'affermazione commerciale delle produzioni agricole di qualità destinate al consumo umano;
- Migliorare la qualità e il livello di garanzia delle produzioni e garantire la tracciabilità della produzione primaria;
- Promuovere prodotti sani e di qualità elevata e metodi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale, incluse la produzione biologica.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA E CAMPO D'AZIONE

La misura intende qualificare la produzione agricola ed agroalimentare regionale per renderla più competitiva limitando le quantità di produzioni agricole indifferenziate e sottraendola ad una allocazione mercantile con modesta remunerazione. Inoltre, la stessa si prefigge di garantire il consumatore sulle provenienze delle produzioni rendendo visibile e tracciato il processo produttivo.

Sono eleggibili al regime di aiuto i sistemi di qualità alimentare istituiti dai seguenti regolamenti comunitari e per i prodotti di seguito elencati:

a) Reg. (CE) 510/2006

FORMAGGI

Caciocavallo Silano (DOP)	Reg. CE n. 1263/96 (GUCE L. 163/96 del 02.07.1996)
Canestrato Pugliese (DOP)	Reg. CE n. 1107/96 (GUCE L. 148/96 del 21.06.1996)

ORTOFRUTTICOLI E CEREALI

La Bella della Daunia (DOP)	Reg. CE n. 1904/00 (GUCE L. 228/57 del 08.09.2000)
Clementine del Golfo di Taranto (IGP)	Reg. CE n. 1665/03 (GUCE L. 235 del 23.09.2003)
Limone Femminello del Gargano (IGP)	Reg. CE n. 148/07 (GUCE L. 46 del 16.02.2007)

PRODOTTI DI PANETTERIA

Pane di Altamura (DOP)	Reg. CE n. 1291/03 (GUCE L. 181 del 19.07.2003)
------------------------	---

b) Reg. (CE) 834/2007

Sono interessati al sostegno i prodotti riconosciuti ai sensi del reg. CE n. 834/2007 e destinati al consumo umano ottenuti e certificati applicando il metodo dell'agricoltura biologica.

c) Sezione I bis del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

I seguenti vini a denominazione d'origine per i quali il Consorzio di tutela - o un altro organismo - sia stato incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali all'effettuazione dell'attività di controllo prevista dal DM 29 maggio 2001 e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione:

Aleatico di Puglia	D.M. 09/02/83 (G.U. n. 264 del 26/09/83)
Alezio	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 214 del 20/08/73)
Brindisi	D.M. 22/11/79 (G.U. n. 111 del 23/04/80)
Cacc'e Mitte di Lucera	D.M. 13/12/75 (G.U. n. 82 del 29/03/76)
Castel del Monte	D.M. 19/05/71 (G.U. n. 188 del 26/07/71)

Copertino	D.M. 02/11/76 (G.U. n. 27 del 29/01/77)
Galatina	D.M. 21/04/97 (G.U. n. 104 del 07/05/97)
Gioia del Colle	D.M. 11/05/87 (G.U. n. 248 del 23/10/87)
Gravina	D.M. 04/06/83 (G.U. n. 23 del 24/01/84)
Leverano	D.M. 15/09/79 (G.U. n. 41 del 12/02/80)
Lizzano	D.M. 21/12/88 (G.U. n. 144 del 22/06/89)
Locorotondo	D.M. 10/06/69 (G.U. n. 211 del 19/08/69)
Martina Franca	D.M. 10/06/69 (G.U. n. 211 del 19/08/69)
Matino	D.M. 19/05/71 (G.U. n. 187 del 24/07/71)
Moscato di Trani	D.M. 11/09/74 (G.U. n. 63 del 06/03/75)
Nardò	D.M. 06/04/87 (G.U. n. 226 del 28/09/87)
Orta Nova	D.M. 26/04/84 (G.U. n. 274 del 04/10/84)
Ostuni	D.M. 13/01/72 (G.U. n. 83 del 28/03/72)
Primitivo di Manduria	D.M. 30/10/74 (G.U. n. 60 del 04/03/75)
Rosso Barletta	D.M. 01/06/77 (G.U. n. 278 del 12/10/77)
Rosso Canosa	D.M. 24/02/79 (G.U. n. 198 del 20/07/79)
Rosso Cerignola	D.P.R. 26/06/74 (G.U. n. 285 del 31/10/74)
Salice Salentino	D.M. 08/04/76 (G.U. n. 224 del 25/08/76)
San Severo	D.M. 19/04/68 (G.U. n. 138 del 01/06/68)
Squinzano	D.M. 06/07/76 (G.U. n. 230 del 31/08/76)

3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Intero territorio regionale.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, singoli o associati, titolari di impresa iscritta nel registro delle imprese agricole della CCIAA, che partecipano o che intendano partecipare per la prima volta ai sistemi di qualità indicati nel precedente paragrafo 2 del presente Allegato.

4.1 Requisiti oggettivi per l'accesso agli aiuti

Costituiscono requisiti di accesso agli aiuti:

- il possesso della certificazione delle produzioni, rilasciata dal competente Organismo di Controllo, al fine di dimostrare l'adesione e la partecipazione ai sistemi di qualità indicati al precedente paragrafo 2;

- il possesso di copia del contratto di certificazione con l'Organismo di Controllo, per i soggetti che intendono partecipare per la prima volta ad un sistema di qualità alimentare.

Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

4.2 Esclusioni, compatibilità e demarcazione

Non possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole, che a seguito dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo, da parte dell'Organismo di Controllo, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità alimentare specifico.

Non è ammissibile al sostegno la partecipazione a sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria nazionale.

Sono esclusi dai benefici della presente misura gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno della misura 214 azione 1.

I premi supplementari di cui all'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 non sono compatibili con i premi relativi agli impegni per le produzioni previste dalla presente Misura.

Relativamente alla coerenza ed alla demarcazione con le OCM (art. 68 del Reg.(CE) n. 73/2009 e D.M. 29/07/2009), si precisa quanto segue:

- Sono escluse dai benefici della presente misura le aziende agricole che nell'ambito dell'OCM Ortofrutta aderiscono a sistemi di qualità finanziati dalle relative OP;
- Non possono beneficiare degli aiuti i detentori dei bovini oggetto dell'aiuto di cui all'art. 68 del Reg.(CE) n. 73/2009.

5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La dotazione finanziaria di risorse pubbliche disponibili per i Progetti Integrati di Filiera è pari a **4.866.568,00 euro**.

Il sostegno complessivamente erogabile può essere concesso per un periodo massimo di 5 anni e per un importo massimo pari a **3.000,00 euro** per azienda.

L'aiuto sarà erogato nella misura del 100% delle spese ammissibili a condizione che la partecipazione ai sistemi di qualità sia assicurata per almeno tre anni consecutivi.

L'erogazione dell'aiuto viene effettuata annualmente a seguito della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno di riferimento e, comunque, nel rispetto delle procedure e delle modalità stabilite dall' Organismo Pagatore (Agea).

L'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di aiuto deve riferirsi all'intero periodo di impegno, secondo uno specifico piano finanziario.

5.1 Spese ammissibili

L'incentivo é erogato sotto forma di premio annuale il cui importo é determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità per un periodo minimo di 3 anni e massimo di 5 anni.

Per costi fissi si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

Le spese ammissibili comprendono i seguenti costi:

- a. costi di iscrizione e contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato;
- b. spese per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Sono ammesse, inoltre, le spese relative ai controlli derivanti dalla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità previsti dalla misura.

5.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese per l'adesione a sistemi la cui unica finalità sia quella di assicurare un più rigoroso controllo dell'osservanza dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria o nazionale;
- i costi fissi derivanti dalla partecipazione al sistema di qualità alimentare delle produzioni biologiche, ai fini del calcolo dell'importo del sostegno nel quadro delle misure agro-ambientali per lo stesso prodotto;
- le spese per le analisi previste dall'attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- le spese per ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Ente di controllo;
- la quota associativa dovuta al Consorzio di tutela.

6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

6.1 Presentazione della domanda di aiuto

Si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

La documentazione cartacea richiesta per l'adesione alla Misura, da allegare alla domanda di aiuto di cui al successivo punto 1, è la seguente:

1. Copia della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento del richiedente, leggibile ed in corso di validità;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:
 - il possesso dei requisiti di accesso agli aiuti previsti dalla Misura per la quale si richiedono i benefici;
 - il rispetto della normativa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme stabilite nella legge regionale 28/2006 e nel relativo regolamento di attuazione, ove pertinente;
 - il rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, ove pertinente;
 - il rispetto delle norme di condizionalità di cui al Reg. CEE. 73/2009 e s.m.i., ove pertinente;
 - di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ove pertinente;
 - che gli interventi per i quali si richiedono gli aiuti non hanno beneficiato e non beneficeranno di altri aiuti pubblici ai sensi di normative comunitarie, nazionali e regionali.
3. Copia dell'elaborato redatto on-line su apposita modulistica disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) - finalizzato all'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione della Misura - con relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'effettivo possesso delle condizioni soggettive e oggettive e la veridicità dei dati riportati nell'elaborato stesso;
4. Copia dell'attestato di invio telematico dell'elaborato di cui al precedente punto 3;
5. Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello Statuto, nel caso in cui il soggetto richiedente sia in forma societaria, con relativa copia conforme del verbale dell'organo

societario che approva l'iniziativa e delega il rappresentante legale ad inoltrare domanda di aiuto ai sensi della Misura 132 e a riscuotere l'aiuto.

7. Autocertificazione, sottoscritta dal richiedente, secondo il Modello 1 –Misura 132 che sarà disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it).

Documentazione tecnica:

8. Certificazione delle produzioni, rilasciata dal competente Organismo di Controllo, al fine di dimostrare la partecipazione ai sistemi di qualità ammessi ai benefici della Misura, da produrre qualora il richiedente aderisca già ai sistemi di qualità;
9. Copia del contratto di certificazione con l'Organismo di Controllo, per i soggetti che intendono partecipare per la prima volta ad un sistema di qualità alimentare;
10. Piano finanziario previsionale (minimo 3 anni dall'anno solare di presentazione della domanda) dei costi con l'indicazione dell'organismo di certificazione e/o controllo autorizzato al quale è assoggettata o si intende assoggettare l'azienda, corredato da preventivi rilasciati dall'organismo di certificazione e/o controllo. I medesimi preventivi, in originale, dovranno documentare il costo di adesione al sistema di controllo (costo che viene sostenuto una sola volta al momento di ammissione al sistema di controllo); costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione (si tratta della quota annua di permanenza nel sistema di controllo); costo per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (si tratta del costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo del prodotto certificato); costo per le analisi; costo per le verifiche ispettive aggiuntive. Detto piano dovrà essere sottoscritto dal richiedente gli aiuti e/o da tecnico abilitato;
11. Copia dell'ultima dichiarazione di raccolta uve e produzione vino, relativamente al settore vitivinicolo, ove pertinente.

La documentazione sopra elencata dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, contrassegnato dalla lettera "B", da consegnare al legale Rappresentante del PIF al fine della successiva trasmissione alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - secondo la procedura definita al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

7.1 Verifica di ricevibilità

Costituisce motivo di irricevibilità di tutte le singole domande di aiuto presentate nell'ambito di un PIF, l'irricevibilità della domanda di adesione alla seconda fase di selezione dei PIF, presentata dal

legale rappresentante del PIF (in relazione a quanto stabilito al paragrafo 6 dell'allegato 1 del presente Avviso).

Costituisce, inoltre, motivo di irricevibilità della domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 132 il verificarsi anche di una delle seguenti condizioni:

1. mancata sottoscrizione da parte del richiedente i benefici della copia cartacea della domanda di aiuto e/o dell'elaborato e della relativa dichiarazione di cui al punto 3 del precedente paragrafo 6.2;
2. mancanza della domanda di aiuto e/o di uno dei documenti elencati al precedente paragrafo 6.2 (ad esclusione di quelli non pertinenti);
3. mancata sottoscrizione della dichiarazione indicata al punto 2 e/o del Piano finanziario previsionale di cui al punto 10 del precedente paragrafo 6.2.

La irricevibilità della domanda sarà comunicata al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza e determinerà l'archiviazione della stessa senza ulteriore comunicazione.

Alle domande irricevibili non sarà attribuito alcun punteggio e, pertanto, non concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di filiera. Conseguentemente, l'importo di aiuto pubblico richiesto in domanda sarà decurtato dall'importo totale di aiuto pubblico del PIF di appartenenza.

7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi

I criteri di selezione ed i punteggi funzionali alla valutazione delle domande di aiuto, riportati nella seguente tabella, sono stati approvati da Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30/06/2009.

Criteri di Selezione	Punteggio
Prima adesione ai sistemi di qualità	2
Adesione a più di un sistema di qualità tra quelli riconosciuti ai sensi dei Regolamenti CE 510/2006, 479/2008 e 834/2007.	2
Biologico certificazione di prodotto (Reg. CE 834/2007)	2
DOC e DOP (Regg. CE 510/2006 e 479/2008)	3
Altri prodotti regolamentati da scheda di misura (Reg. CE 510/2006)	1
Impresa che aderisce ad altri sistemi di certificazione	1
IAP	1
Imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni	2
Imprenditore agricolo di sesso femminile	1

Il massimo punteggio attribuibile è di 12 punti.

Tali criteri sono funzionali a determinare per ciascuna domanda di aiuto, presentata ai sensi della Misura 132, il punteggio complessivo da attribuire alla stessa. Tale punteggio non sarà utilizzato ai fini della formulazione della graduatoria di Misura ma concorrerà alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza.

7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico-amministrativa sarà espletata sul 100% delle domande ricevibili ed ammesse a tale istruttoria secondo quanto stabilito al punto 8 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Detta istruttoria è finalizzata a definire - attraverso la verifica della documentazione prodotta rispetto a quanto stabilito nel presente avviso e nella scheda di misura - l'ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto, la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento e il relativo aiuto pubblico.

In caso di istruttoria con esito positivo l'effettiva ammissione ai benefici è subordinata all'ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Qualora il PIF di appartenenza, a seguito delle verifiche post istruttoria tecnico-amministrativa di cui al punto 9 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso, risultasse escluso dalla graduatoria sarà comunicata, a ciascun richiedente interessato, la non ammissibilità a finanziamento della domanda sebbene la stessa abbia conseguito un esito istruttorio favorevole.

In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative motivazioni saranno comunicate al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza; ciò determinerà l'archiviazione della domanda di aiuto.

7.4 Concessione del finanziamento

A seguito di definitiva ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, si procederà all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto presentata dai singoli soggetti aderenti al PIF. Nel provvedimento di concessione degli aiuti saranno specificati: la spesa ammessa ai benefici e il relativo aiuto pubblico concesso, le modalità ed il termine per la realizzazione degli interventi/operazioni e di erogazione del contributo pubblico. L'avvenuta ammissione a finanziamento sarà comunicata ai soggetti interessati.

7.5 Ricorsi

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Dirigente del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

7.6 Termine di ultimazione degli interventi

Gli interventi ammessi dovranno concludersi entro i termini indicati nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

7.7 Erogazione dell'aiuto

L'aiuto pubblico sarà erogato a seguito della presentazione delle domande di pagamento compilate su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN nel rispetto della procedura stabilita dall'Organismo pagatore (Agea) e di quanto riportato ai paragrafi 5.5, 5.7 e 5.8 dell' Allegato 2 al presente Avviso.

8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Oltre agli impegni comuni a più misure del PIF, di cui all'Allegato 2 del presente avviso, i richiedenti devono, inoltre, impegnarsi dall'anno di presentazione della domanda di aiuto:

- ad acquisire la certificazione, entro 3 anni dalla data di presentazione della domanda, impegnandosi a presentare la certificazione stessa entro 30 giorni dalla data del suo conseguimento, nel caso di nuova partecipazione ai sistemi di qualità;
- a partecipare ai sistemi di qualità, per almeno tre anni consecutivi a quello della prima domanda di aiuto presentata e per un periodo massimo di 5 anni;
- a presentare domanda di pagamento secondo le procedure stabilite dall'Organismo Pagatore (Agea);
- a non ridurre la percentuale del prodotto certificato commercializzato con il marchio di qualità rispetto alla produzione totale aziendale per tutto il periodo di tempo di richiesta degli aiuti, tranne causa di forza maggiore;
- a conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, e relativa alle spese sostenute per almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo.

Eventuali ulteriori impegni ed obblighi che dovranno essere rispettati dal soggetto beneficiario degli aiuti saranno riportati nel provvedimento di concessione dell'aiuto e portati a conoscenza dello stesso.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di Misura è individuato quale responsabile del procedimento.

10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti presso l'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari – Servizio Agricoltura – al Responsabile della Misura 132 Dott. Giuseppe Clemente (tel./fax 0805405218, e-mail: g.clemente@regione.puglia.it).


11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Allegato 9 dell'Avviso si rimanda alle specifica scheda di Misura del PSR Puglia 2007- 2013 - *modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan* e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010 - nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

Allegato 10



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA **Area Politiche per lo Sviluppo Rurale**

Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

Art. 20 (c) punto iii e sottosezione 3, Art. 33 del Reg. (CE) 1698/05

Art. 23 e Allegato II, punto 5.3.1.3.3 del Reg. CE 1974/06

Avviso pubblico relativo alla seconda fase di selezione di PIF

Disposizioni specifiche:

Misura 133 “Attività di Informazione e Promozione”

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI	17825
1. OBIETTIVI E FINALITA'	17825
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA E CAMPO D'AZIONE	17826
2.1 Tipologia degli interventi ammissibili	17827
2.2 Tipologia degli interventi non ammissibili	17828
3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	17828
4. SOGGETTI BENEFICIARI	17828
5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	17829
5.1 Spese ammissibili	17829
5.2 Spese non ammissibili	17831
6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO	17831
6.1 Presentazione della domanda di aiuto	17831
6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto	17831
7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO	17832
7.1 Verifica di ricevibilità	17832
7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi	17833
7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa	17834
7.4 Concessione del finanziamento	17834
7.5 Ricorsi	17835
7.6 Termine di ultimazione degli interventi	17835
7.7 Erogazione dell'aiuto	17835
8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	17835
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17835
10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'	17835
11. DISPOSIZIONI FINALI	17835

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

- **Reg. (CE) N. 510/2006** del Consiglio del 20 marzo 2006 , relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
- **Reg. (CE) N. 834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/1991.
- **Reg. (CE) N. 889/2008** della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- **Reg. (CE) N. 491/2009** del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
- **Reg. (CE) N. 607/2009** della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
- **Reg. (CE) N. 1234/2007** del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
- **Decr. Min. Politiche Agricole Alimentari e Forestali 23 dicembre 2009**, recante le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

1. OBIETTIVI E FINALITA'

Gli obiettivi specifici della Misura sono:

- accrescere la produzione agricola tutelata dai sistemi di qualità alimentare e favorirne la promozione;
- promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali e i metodi di produzione impiegati, rispettosi della salute e dell'ambiente delle produzioni certificate;
- incentivare i produttori agricoli ad aderire ai sistemi di qualità alimentare, attraverso azioni di informazione e di promozione dei sistemi di qualità sostenuti dalla misura 132.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA E CAMPO D'AZIONE

La Misura partecipa, in modo coordinato e integrato con la Misura 132, al conseguimento dell'obiettivo di favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare, attraverso azioni di informazione dei consumatori e di promozione dei sistemi di qualità sostenuti dalla misura 132.

Ai fini dell'adesione alla misura è prevista l'attuazione delle seguenti attività:

- informazione ai consumatori sui processi produttivi e le tecniche agricole impiegate, nonché delle proprietà qualitative, nutrizionali, salutistiche ed organolettiche e la sicurezza alimentare, la rintracciabilità delle produzioni agricole legate ai sistemi di qualità alimentare interessati;
- promozione e pubblicità mirate alla diffusione della conoscenza delle produzioni di qualità presso i diversi soggetti del mercato, attraverso l'utilizzo dei diversi canali della comunicazione;
- partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi analoghi.

Sono sovvenzionabili unicamente le attività di informazione, promozione e pubblicità nel mercato interno comunitario per i prodotti sostenuti e che soddisfano le condizioni di ammissibilità definite per la Misura 132. In particolare sono eleggibili al regime di sostegno i sistemi di qualità alimentare istituiti dai seguenti regolamenti comunitari e dalle relative produzioni indicate:

a) Reg. (CE) 510/2006

FORMAGGI

Caciocavallo Silano (DOP)	Reg. CE n. 1263/96 (GUCE L. 163/96 del 02.07.1996)
Canestrato Pugliese (DOP)	Reg. CE n. 1107/96 (GUCE L. 148/96 del 21.06.1996)

ORTOFRUTTICOLI E CEREALI

La Bella della Daunia (DOP)	Reg. CE n. 1904/00 (GUCE L. 228/57 del 08.09.2000)
Clementine del Golfo di Taranto (IGP)	Reg. CE n. 1665/03 (GUCE L. 235 del 23.09.2003)
Limone Femminello del Gargano (IGP)	Reg. CE n. 148/07 (GUCE L. 46 del 16.02.2007)

PRODOTTI DI PANETTERIA

Pane di Altamura (DOP)	Reg. CE n. 1291/03 (GUCE L. 181 del 19.07.2003)
------------------------	---

b) Reg. (CE) 834/2007

Sono interessati al sostegno i prodotti riconosciuti ai sensi del reg. CE n. 834/2007 e destinati al consumo umano ottenuti e certificati applicando il metodo dell'agricoltura biologica.

c) Sezione I bis del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

I seguenti vini a denominazione d'origine per i quali il Consorzio di tutela -o un altro organismo- sia stato incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali all'effettuazione dell'attività di controllo prevista dal DM 29 maggio 2001 e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione:

Aleatico di Puglia	D.M. 09/02/83 (G.U. n. 264 del 26/09/83)
Alezio	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 214 del 20/08/73)
Brindisi	D.M. 22/11/79 (G.U. n. 111 del 23/04/80)
Cacc'e Mitte di Lucera	D.M. 13/12/75 (G.U. n. 82 del 29/03/76)
Castel del Monte	D.M. 19/05/71 (G.U. n. 188 del 26/07/71)
Copertino	D.M. 02/11/76 (G.U. n. 27 del 29/01/77)
Galatina	D.M. 21/04/97 (G.U. n. 104 del 07/05/97)
Gioia del Colle	D.M. 11/05/87 (G.U. n. 248 del 23/10/87)
Gravina	D.M. 04/06/83 (G.U. n. 23 del 24/01/84)
Leverano	D.M. 15/09/79 (G.U. n. 41 del 12/02/80)
Lizzano	D.M. 21/12/88 (G.U. n. 144 del 22/06/89)
Locorotondo	D.M. 10/06/69 (G.U. n. 211 del 19/08/69)
Martina Franca	D.M. 10/06/69 (G.U. n. 211 del 19/08/69)
Matino	D.M. 19/05/71 (G.U. n. 187 del 24/07/71)
Moscato di Trani	D.M. 11/09/74 (G.U. n. 63 del 06/03/75)
Nardò	D.M. 06/04/87 (G.U. n. 226 del 28/09/87)
Orta Nova	D.M. 26/04/84 (G.U. n. 274 del 04/10/84)
Ostuni	D.M. 13/01/72 (G.U. n. 83 del 28/03/72)
Primitivo di Manduria	D.M. 30/10/74 (G.U. n. 60 del 04/03/75)
Rosso Barletta	D.M. 01/06/77 (G.U. n. 278 del 12/10/77)
Rosso Canosa	D.M. 24/02/79 (G.U. n. 198 del 20/07/79)
Rosso Cerignola	D.P.R. 26/06/74 (G.U. n. 285 del 31/10/74)
Salice Salentino	D.M. 08/04/76 (G.U. n. 224 del 25/08/76)
San Severo	D.M. 19/04/68 (G.U. n. 138 del 01/06/68)
Squinzano	D.M. 06/07/76 (G.U. n. 230 del 31/08/76)

2.1 Tipologia degli interventi ammissibili

Ai fini dell'adesione alla Misura le tipologie di attività ammissibili a finanziamento sono:

- informazione sui sistemi comunitari di qualità, sostenuti dalla misura 132, relativi ai sistemi di tracciabilità e di etichettatura e simboli grafici;
- informazione ed orientamento al consumo dei suddetti prodotti presso le scuole;
- attività di promozione dei suddetti prodotti presso i consumatori attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione;
- organizzazione e partecipazione a fiere ed esposizioni, ed analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, a vantaggio dei produttori.

Tali attività potranno essere effettuate attraverso i diversi canali della comunicazione o anche direttamente presso i punti vendita e non potranno riguardare marchi commerciali.

Nel corso delle suddette attività, il riferimento all'origine del prodotto dovrà essere sempre secondario rispetto al messaggio principale con l'eccezione dei prodotti che rientrano nel sistema di qualità alimentare introdotto dal Regolamento CE 509/2006 (Formaggi) e per quei prodotti che rientrano nelle previsioni del Reg. CE 1234/2007.

Per pubblicità, ai sensi del sottocapitolo VI.D.1. degli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli), pubblicati nella GUCE del 27/12/2006, si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Essa comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti vendita. A tale scopo devono essere soddisfatte le condizioni del capitolo VI. D.2 degli orientamenti suddetti. In particolare, i riferimenti all'origine devono corrispondere esattamente a quelli registrati dalla Comunità.

Le misure pubblicitarie devono fare riferimento ai vini DOC ed alle DOP e IGP stesse e non ad altre etichette o logotipi, salvo qualora tutti i produttori siano autorizzati ad utilizzare l'etichetta o il logotipo in questione. Non deve essere eccessivamente enfatizzata l'origine nazionale o regionale delle DOC e delle DOP/ IGP, e non si deve affermare, neppure implicitamente che le DOC e le DOP/ IGP oggetto dell'azione siano intrinsecamente superiori a quelle di altri stati membri. Inoltre, non devono essere screditati i prodotti di altri paesi.

2.2 Tipologia degli interventi non ammissibili

Non sono sovvenzionabili campagne pubblicitarie rivolte a prodotti privi di denominazioni d'origine comunitaria o attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.

Non sono ammissibili a finanziamento le attività di informazione e promozione inserite in progetti che riguardano prodotti DOP ed IGP in fase di riconoscimento, anche se hanno ottenuto la protezione transitoria a livello nazionale.

Sono escluse dal sostegno le attività che riguardano i marchi commerciali di impresa.

3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Intero territorio regionale.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono partecipare alla presente misura le associazioni di produttori, ossia organizzazioni di qualsiasi forma giuridica che raggruppano più operatori partecipanti attivamente ad uno dei sistemi di qualità ammessi dalla Misura 132 e riportati al precedente paragrafo 2 del presente Allegato.

In particolare potranno beneficiare degli aiuti, in funzione del tipo di prodotto e del sistema di qualità alimentare riconosciuto a livello comunitario o nazionale, i seguenti soggetti a carattere associativo:

- **organismi associativi** (associazioni ed organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della vigente normativa, altri organismi associativi di prodotto operanti nel settore agricolo, cooperative agricole e loro consorzi) aventi sede nel territorio regionale, che raggruppano operatori partecipanti attivamente ai sistemi di qualità riconosciuti;
- **consorzi di tutela** dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento CE n. 510/2006 (DOP, IGP e specialità tradizionali garantite), o equipollenti organismi ufficiali di riferimento della denominazione;
- **consorzi di tutela di vini** a denominazione riconosciuta ai sensi del Reg. CE n.1234/2007 e loro unioni regionali che rappresentino almeno il 75% dei consorzi stessi;
- **consorzi o associazioni di produttori biologici** ai sensi del Reg. CE n.834/2007, a condizione che rappresentino almeno il 25% degli operatori iscritti all'elenco regionale dei produttori biologici ai sensi del decreto legislativo 220/95.

Sono escluse dalla partecipazione le Organizzazioni Professionali e/o Interprofessionali ed i beneficiari fruitori di finanziamento concessi ai sensi del Reg. CE 2826/2000.

5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La dotazione finanziaria di risorse pubbliche disponibili per i Progetti Integrati di Filiera è pari a **4.866.568,00 Euro**.

La misura prevede la concessione di un contributo in conto capitale, nella misura massima del 70%, della spesa ammessa per l'attuazione di un piano di informazione, promozione e pubblicità dei sistemi di qualità rivolte al consumatore.

Le attività di informazione e promozione inserite in un "progetto di informazione e promozione" devono concludersi entro tre anni dalla data di comunicazione della concessione dell'aiuto.

5.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili a contributo le sole spese sostenute dal beneficiario, relative alle singole tipologie di attività precedentemente elencate al paragrafo 2.1 del presente Allegato.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Vengono indicate di seguito le spese ammissibili con riferimento alle singole tipologie di attività:

- a) Spese per la fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività di promozione previste dalla misura:
- progettazione iniziative di comunicazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi,

traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione supporti cartacei e multimediali;

- realizzazione siti Web;
- acquisti spazi pubblicitari su riviste e carta stampata;
- realizzazione cartellonistica;
- acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo;
- fornitura gadget e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto.

b) Spese per la realizzazione di campagne promozionali e incontri con operatori:

- tutti i costi per i servizi necessari per la realizzazione di campagne promozionali, incluse quelle presso i punti vendita, incontri e workshop con operatori, ad eccezione dei costi interni di personale ed organizzativi;
- viaggio, vitto e alloggio, strettamente connessi all'attività. Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, l'indennità chilometrica ammessa è pari a 1/5 del prezzo del carburante per chilometro.

c) Spese connesse alla partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi:

- quota di iscrizione alla manifestazione, affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva;
- trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali;
- personale a tempo determinato a supporto di manifestazioni fieristiche ed eventi nel limite massimo di spesa, per ogni giorno di durata della manifestazione, di:
 - euro 400,00 (comprehensive di IVA e/o ritenuta d'acconto) in territorio nazionale;
 - euro 500,00 (comprehensive di IVA e/o ritenuta d'acconto) per l'estero;
- viaggio, vitto e alloggio limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione e gestione dello stand. Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, l'indennità chilometrica ammessa è pari a 1/5 del prezzo del carburante per chilometro.

d) Spese generali: sono riconosciute, se regolarmente documentate - comprendendo anche le attività di coordinamento e organizzazione del progetto - nella misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissibile.

Nel caso di attività che prevedano la degustazione e/o l'assaggio di prodotti inseriti nelle azioni sopra indicate il costo dei prodotti, oggetto della attività di promozione e forniti dagli associati e/o dai partecipanti all'iniziativa, è ammesso fino ad un massimo del 10% dell'intero costo dell'iniziativa.

Tutti i materiali di informazione, promozione e pubblicità saranno controllati dalla Regione Puglia preventivamente all'ammissione al contributo al fine di verificare la coerenza con le attività supportate e la normativa comunitaria e nazionale.

Le attività d'informazione e promozione dei prodotti certificati dai marchi europei devono riportarne i loghi su tutti i materiali promozionali.

5.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:

- Spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto;
- Spese ordinarie relative al personale dipendente e ai componenti degli organi statutari;
- Spese relative all'acquisto di attrezzature, anche informatiche, e di beni strumentali durevoli.

Relativamente alla coerenza e alla demarcazione con le OCM e l'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 si rimanda al capitolo 10 paragrafo 1 del PSR Puglia 2007-2013.

6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

6.1 Presentazione della domanda di aiuto

Si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

La documentazione cartacea richiesta per l'adesione alla Misura, da allegare alla domanda di aiuto di cui al successivo punto 1, è la seguente:

1. Copia della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento del richiedente, leggibile ed in corso di validità;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:
 - il possesso dei requisiti di accesso agli aiuti previsti dalla Misura 133 per la quale si richiedono i benefici;
 - il rispetto della normativa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme stabilite nella legge regionale 28/2006 e nel relativo regolamento di attuazione, ove pertinente;
 - Il rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, ove pertinente;
 - Il rispetto delle norme di condizionalità di cui al Reg. CEE. 73/2009 e s.m.i., ove pertinente;
 - di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ove pertinente;
 - che gli interventi per i quali si richiedono gli aiuti non hanno beneficiato e non beneficeranno di altri aiuti pubblici ai sensi di normative comunitarie, nazionali e regionali.

3. Copia dell'elaborato redatto on-line su apposita modulistica disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it) - finalizzato all'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione della Misura - con relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'effettivo possesso delle condizioni soggettive e oggettive e la veridicità dei dati riportati nell'elaborato stesso;
4. Copia dell'attestato di invio telematico dell'elaborato di cui al precedente punto 3;
5. Statuto ed atto costitutivo, in copia conforme ed elenco dei soci del soggetto richiedente;
6. Copia autenticata e per estratto dai registri del verbale dell'organo sociale competente che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale ad inoltrare domanda di aiuto ai sensi della Misura 133, a riscuotere il contributo;
7. Autocertificazione a firma del legale rappresentante dell'associazione redatta secondo il Modello 1 – Misura 133 che sarà disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it);
8. Progetto di informazione e promozione riportante l'elenco dettagliato di tutte le attività che si intendono realizzare con i rispettivi costi, la data d'inizio e il calendario di svolgimento delle attività nonché gli indirizzi completi di tutti i punti oggetto di promozione, redatto secondo il Modello 2– Misura 133 che sarà disponibile sul portale regionale (www.pma.regione.puglia.it). Detto progetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e/o da tecnico abilitato.
9. Tre preventivi (rilasciati da fornitori concorrenti) relativi alle attività proposte in progetto con allegato prospetto comparativo e relativa relazione tecnica giustificativa della scelta del fornitore.

La documentazione sopra elencata dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, contrassegnato dalla lettera "B", da consegnare al legale Rappresentante del PIF al fine della successiva trasmissione alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - secondo la procedura definita al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

7.1 Verifica di ricevibilità

Costituisce motivo di irricevibilità di tutte le singole domande di aiuto presentate nell'ambito di un PIF, l'irricevibilità della domanda di adesione alla seconda fase di selezione dei PIF, presentata dal legale rappresentante del PIF (in relazione a quanto stabilito al paragrafo 6 dell'allegato 1 del presente Avviso).

Costituisce, inoltre, motivo di irricevibilità della domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 133 il verificarsi anche di una delle seguenti condizioni:

1. mancata sottoscrizione da parte del richiedente i benefici della copia cartacea della domanda di aiuto e/o dell'elaborato e della relativa dichiarazione di cui al punto 3 del precedente paragrafo 6.2;
2. mancanza della domanda di aiuto e/o di uno dei documenti elencati al precedente paragrafo 6.2;
3. mancata sottoscrizione della dichiarazione indicata al punto 2 e/o del progetto di informazione e di promozione di cui al punto 8 del precedente paragrafo 6.2.

La irricevibilità della domanda sarà comunicata al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza e determinerà l'archiviazione della stessa senza ulteriore comunicazione.

Alle domande irricevibili non sarà attribuito alcun punteggio e, pertanto, non concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di filiera. Conseguentemente, l'importo di aiuto pubblico richiesto in domanda sarà decurtato dall'importo totale di aiuto pubblico del PIF di appartenenza.

7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi

I criteri di selezione ed i punteggi funzionali alla valutazione delle domande di aiuto, riportati nella seguente tabella, sono stati approvati da Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30/06/2009.

<i>Criteri di Selezione</i>	<i>Punteggio</i>
Consorzi di tutela, così come disciplinati dalla normativa vigente	5
Organizzazioni di Produttori con incidenza della quantità di produzione certificata rientrante nella Misura 132 su la produzione totale superiore al 70%	4
Organizzazioni di Produttori con incidenza della quantità di produzione certificata rientrante nella Misura 132 su la produzione totale compresa tra il 40% e il 70%	3
Organizzazioni di Produttori con incidenza della quantità di produzione certificata rientrante nella Misura 132 su la produzione totale inferiore al 40%	2
Associazioni di Produttori non Organizzazioni di Produttori con incidenza della quantità di produzione certificata rientrante nella Misura 132 su la produzione totale superiore al 70%	2
Associazioni di Produttori non Organizzazioni di Produttori con incidenza della quantità di produzione certificata rientrante nella Misura 132 su la produzione totale compresa tra il 40% e il 70%	1
Valutazione della qualità del progetto di informazione e di promozione basata su:	
- ricorso a tecnologie/strumenti innovativi;	2
-partecipazione/organizzazione in ambito regionale e/o extraregionale di fiere, seminari, mostre, esposizioni ed altri eventi;	1

- iniziative di raccordo con la distribuzione;	1
- interventi finalizzati a favorire un diretto rapporto fra produttore e consumatore finale	1

Il massimo punteggio attribuibile è di 10 punti.

Tali criteri sono funzionali a determinare per ciascuna domanda di aiuto, presentata ai sensi della Misura 133, il punteggio complessivo da attribuire alla stessa. Tale punteggio non sarà utilizzato ai fini della formulazione della graduatoria di Misura ma concorrerà alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza.

7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico-amministrativa sarà espletata sul 100% delle domande ricevibili ed ammesse a tale istruttoria secondo quanto stabilito al punto 8 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Detta istruttoria è finalizzata a definire - attraverso la verifica della documentazione prodotta rispetto a quanto stabilito nel presente avviso e nella scheda di misura - l'ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto, la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento e il relativo aiuto pubblico.

In caso di istruttoria con esito positivo l'effettiva ammissione ai benefici è subordinata all'ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Qualora il PIF di appartenenza, a seguito delle verifiche post istruttoria tecnico-amministrativa di cui al punto 9 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso, risultasse escluso dalla graduatoria sarà comunicata, a ciascun richiedente interessato, la non ammissibilità a finanziamento della domanda sebbene la stessa abbia conseguito un esito istruttorio favorevole.

In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative motivazioni saranno comunicate al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza; ciò determinerà l'archiviazione della domanda di aiuto.

7.4 Concessione del finanziamento

A seguito di definitiva ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, si procederà all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto presentata dai singoli soggetti aderenti al PIF. Nel provvedimento di concessione degli aiuti saranno specificati: la spesa ammessa ai benefici e il relativo aiuto pubblico concesso, le modalità ed il termine per la realizzazione degli interventi/operazioni e di erogazione del contributo pubblico. L'avvenuta ammissione a finanziamento sarà comunicata ai soggetti interessati.

7.5 Ricorsi

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Dirigente del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

7.6 Termine di ultimazione degli interventi

Gli interventi ammessi dovranno concludersi entro i termini indicati nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

7.7 Erogazione dell'aiuto

L'aiuto pubblico sarà erogato a seguito della presentazione delle domande di pagamento compilate su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN nel rispetto della procedura stabilita dall'Organismo pagatore (Agea) e di quanto riportato ai paragrafi 5.5, 5.7 e 5.8 dell' Allegato 2 al presente Avviso.

8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Gli impegni e gli obblighi che dovranno essere rispettati dal soggetto beneficiario degli aiuti saranno riportati nel provvedimento di concessione dell'aiuto e portati a conoscenza dello stesso.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di Misura è individuato quale responsabile del procedimento.

10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti presso l'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari – Servizio Agricoltura – al Responsabile della Misura 133 Dott. Giuseppe Clemente (tel./fax 0805405218, e-mail: g.clemente@regione.puglia.it).

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente Allegato 10 dell'Avviso si rimanda alle specifica scheda di Misura del PSR Puglia 2007- 2013 - *modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan* e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010 - nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 7 giugno 2010, n. 173

D.D. n. 138 del 11/5/2010 - Aggiornamento dell'elenco dei candidati idonei per titoli alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del SSR di cui all'art. 24, co. 1, L.R. 4/2010. Scioglimento riserve e rettifica.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Vista la Legge Regionale 25 marzo 1974, n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008, n. 161;

Viste le Determinazioni del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell'11/9/2009;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 240 del 19/10/2009;

Preso atto dell'istruttoria espletata dal Funzionario Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", come di seguito riportato:

Con Deliberazione n. 1951 del 20/10/2009 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del SSR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 89 del 17/11/2009.

Successivamente, la L.R. 4/2010 ha introdotto significative modifiche normative in materia di nomina dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR, prevedendo all'art. 24 che la Giunta Regionale nomina annualmente una Commissione cui spetta la valutazione, per titoli e colloquio, dei

candidati inseriti nell'elenco regionale degli idonei per titoli predisposto ed aggiornato a cura del competente Servizio dell'Assessorato alle Politiche della Salute ai sensi del co. 1 dello stesso art. 24. La suddetta Commissione pertanto, dopo aver effettuato la valutazione dei candidati sulla base dei titoli in possesso degli stessi ed attraverso lo svolgimento di un colloquio finalizzato a valutare le attitudini, le conoscenze e le competenze in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, predisporrà quindi l'elenco definitivo degli idonei per titoli e colloquio alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del SSR di cui all'art. 24, co. 6, L.R. 4/2010.

Con Determinazione dirigenziale n. 138 dell'11/5/2010, pubblicata sul BURP n. 90 del 20/5/2010, sono state approvate le risultanze istruttorie del procedimento avviato con la citata D.G.R. n. 1951 del 20/10/2009 e, conseguentemente, gli elenchi, allegati allo stesso provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, di seguito indicati:

Allegato A) - Elenco candidati idonei (art. 24, co. 1, L.R. 4/2010)

Allegato B) - Elenco candidati esclusi

Con la medesima Determinazione dirigenziale n. 138 dell'11/5/2010 si è stabilito di inserire con riserva nell'Elenco candidati idonei di cui al suddetto Allegato A), per le motivazioni ivi espressamente riportate, i seguenti candidati:

CECI GIUSEPPE - 17/6/1957

DI TERLIZZI MASSIMO - 01/02/1966

FRACASSO AGOSTINO LORENZO - 10/08/1959

PAGLIALUNGA MARCELLO - 18/11/1965

SCHAEEL THOMAS - 24/3/1962

SURACE FILIPPO - 14/10/1969

Acquisiti gli elementi necessari alla valutazione ed analizzate le singole posizioni dei suddetti candidati ammessi con riserva, risulta possibile allo stato procedere allo scioglimento di alcune delle riserve contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 138 del 11/5/2010, con conseguente inserimento o esclusione dall'elenco degli idonei per titoli di cui all'Allegato A al suddetto provvedimento dirigenziale, per i candidati di seguito indicati: